

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2375 del 27/12/2022

Seduta Num. 53

Questo martedì 27 **del mese di** Dicembre
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/2435 del 16/12/2022

Struttura proponente: SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: REG. (UE) N.2021/2115 - COPSR 2023-2027 - DISPOSIZIONI COMUNI PER
GLI INTERVENTI A SUPERFICIE AGRICOLE APPLICABILI ALLE DOMANDE
PRESENTATE A PARTIRE DAL 2023 E IN PROSECUZIONE DA
PROGRAMMAZIONI PRECEDENTI - INTERVENTI AGRO-CLIMATICO-
AMBIENTALI E AGRICOLTURA BIOLOGICA - APPROVAZIONE BANDI
SRA01, SRA03, SRA04, SRA07, SRA08, SRA13, SRA14, SRA15, SRA19,
SRA26 E SRA29 CON DECORRENZA IMPEGNI DAL 1° GENNAIO 2023.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Teresa Maria Iolanda Schipani

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di

intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per

quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, ed in particolare l'articolo 1 a norma del quale, per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

Visti:

- il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022, come modificato dal PSP 2023-2027;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Dato atto che con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 è stato approvato il predetto Piano che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);

Considerato che il PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027 prevedono l'attivazione nel corso della programmazione 2023-2027 dei seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115:

- SRA01 - ACA 1 - produzione integrata;
- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA07 - ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli;
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti;
- SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;
- SRA12 - ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici

fasce ecologiche;

- SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
- SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA18 - ACA18 - impegni per l'apicoltura;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci;
- SRA22 - ACA22 - impegni specifici risaie;
- SRA25 - ACA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;
- SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali;
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- SRA30 - benessere animale;

Considerato altresì che detti interventi contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici (SO) della PAC:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli

antimicrobici;

Rilevato che gli interventi di che trattasi prevedono l'erogazione di un importo annuale al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'applicazione degli impegni previsti dal singolo intervento;

Dato atto inoltre:

- che le risorse attribuite agli interventi di che trattasi per l'intera programmazione sono dettagliate nel CoPSR 2023-2027 con la indicazione delle risorse dedicate a ciascun intervento/azione;
- che il CoPSR 2023-2027 prevede l'applicazione di processi selettivi per gli interventi di sviluppo rurale ambiente e che i criteri impiegati sono stati esaminati dal Comitato di Monitoraggio nella seduta del 6 dicembre 2022;

Ritenuto pertanto di approvare bandi unici regionali con decorrenza degli impegni a partire dal 1° gennaio 2023 per i seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente di sui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, nella formulazione di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 parti integranti e sostanziali del presente atto:

- SRA01 - ACA1 - produzione integrata;
- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA07 - ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli;
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti;
- SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
- SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per

brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell'attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;

Richiamata la "Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 11 Reg. (UE) n. 1305/2013", approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 2292 del 19 dicembre 2022, attualmente in fase di esame da parte dei Servizi della Commissione Europea, con la quale sono state tra l'altro previste delle specificazioni in merito all'applicazione delle clausole di revisione e le modalità di prosecuzione degli interventi a superficie finanziati con il PSR 2014-2020;

Atteso che i referenti degli interventi di che trattasi hanno elaborato uno specifico documento denominato "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023" che, tra l'altro:

- definisce alcune prescrizioni trasversali per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in trascinamento;
- riporta le modalità di applicazione delle clausole di revisione e di prosecuzione degli interventi a superficie finanziati con il PSR 2014-2020;
- stabilisce, nel rispetto della disponibilità massima indicata in tabella 42 del CoPSR 2023-2027 suddivise per interventi, le risorse assegnate per l'attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023;

Ritenuto pertanto di approvare, nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, le "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023" a valere per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023;

Atteso che le prescrizioni relative alle domande in prosecuzione dalle programmazioni precedenti a quella 2023-2027 contenute nel suddetto allegato 1 restino condizionate all'approvazione della sopracitata proposta di modifica del PSR 2014-2020;

Acquisite, infine, per le vie brevi, agli atti del dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, le individuazioni dei diversi Responsabili degli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento per le fasi loro assegnate;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate agli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale come riportato nell'Allegato 13 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024" di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Organizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare le "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023" che definiscono alcune prescrizioni trasversali agli interventi di sviluppo rurale ambiente a superficie del CoPSR 2023-2027, alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che le suddette "Disposizioni" di cui all'Allegato 1 restano condizionate all'approvazione da parte della Commissione europea della "Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della

Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 11 Reg. (UE) n. 1305/2013", approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 2292/2022, per quanto concerne gli impegni in prosecuzione da precedenti programmazioni;

3) di approvare inoltre i bandi unici regionali per impegni con decorrenza 1° gennaio 2023 relativi ai seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente:

- SRA01 - ACA1 - produzione integrata;
- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA07 - ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli;
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti;
- SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
- SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci;
- SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione;
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;

rispettivamente nelle stesure di cui agli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;

4) di individuare i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate agli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all'istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale, come riportato nell'Allegato 13 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

5) di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle

disposizioni regionali di attuazione;

- 6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - -



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI
INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE
AMBIENTE DEL CoPSR 2023-2027 E
DELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI
IN PROSECUZIONE, APPLICABILI ALLE
DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL
2023

Indice

1. Campo di applicazione
2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027
3. Gestione finanziaria
4. Domande di sostegno e domande di pagamento
5. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115
6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di pagamento finanziate con le programmazioni precedenti
7. Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno
8. Controlli e sanzioni

1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n.2021/2115, per i nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

Le indicazioni specifiche relative alle Misure a superficie (Agro-clima-ambientali e per il settore biologico) ancora in corso, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, sono riportate al paragrafo 6 delle presenti “Disposizioni comuni”. Ulteriori indicazioni relative a tali domande sono riportate nel paragrafo 4.6 “Modifica delle domande di sostegno in corso di impegno” e relativi sottoparagrafi.

Per impegni in proseguimento SRA28 (premi per imboschimenti realizzati in precedenti periodi di programmazione ancora da corrispondere) si rimanda al contenuto dei bandi, con riguardo a disposizioni specifiche relative in particolare ai beneficiari, alla modifica delle domande di sostegno in corso di impegno, ai subentri e alle clausole di revisione.

1.1 Beneficiari

Gli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Imprenditore agricolo (Agricoltore singolo o associato):** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci. Gli agricoltori singoli o associati devono essere in possesso di Partita IVA agricola o combinata.
- **Altri gestori del territorio:** soggetti che non sono imprese agricole e che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti negli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Qualora il pagamento riguardi capi allevati, i beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA detenute, oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2023). La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove

previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027

Di seguito sono descritte le modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027.

2.1. Definizioni

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, comunque definite ed approvate dagli Enti competenti per tematica e territori.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia o altro Ente che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce, aggiorna e approva una determinata cartografia utilizzata per l'attuazione degli Interventi SRA oggetto delle presenti disposizioni.
- Sistema informativo (GIS) di AGREA: sistema utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, collegato al fascicolo aziendale, che fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg (UE) 2022/1172.
- Sistema informativo gestionale di AGREA (SIAG): sistema utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

2.2. Attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle

Le zone individuate dal CoPSR. sono attribuite alle parcelle mediante intersezione informatizzata con i tematismi cartografici. Per ciascun tematismo esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi. I criteri di attribuzione sono precisati al punto 2.4 delle presenti disposizioni.

2.3. Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate del CoPSR 2023-2027

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2.2 "Attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle", riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca.

I bandi relativi ai singoli Interventi del CoPSR 2023-2027 contengono la lista delle cartografie utilizzate per l'attuazione di ciascun specifico Intervento, se rilevante ai fini delle ammissibilità e delle priorità in fase di selezione.

2.4. Strumenti tecnici e gestione dei dati

A seconda della disponibilità delle informazioni (anche storiche) e degli applicativi, possono essere utilizzate sia intersezioni grafiche fra le parcelle e i poligoni delle zonizzazioni, sia confronti alfanumerici derivati dalla intersezione fra le particelle catastali ed i tematismi delle diverse zonizzazioni tramite l'allineamento GIS nell'Anagrafe delle aziende agricole.

2.4.1 Attribuzione a zonizzazioni per confronto alfanumerico

Il Sistema informativo geografico (GIS) di AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal CoPSR, in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 2.5 viene caricata da AGREA sul Sistema informativo (GIS).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti in Anagrafe delle Aziende Agricole.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella catastale interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione: le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle catastali che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle catastali che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Le sole zonizzazioni relative all'unità di paesaggio (fasce altimetriche di pianura, collina e montagna), che non possono coesistere sulla medesima particella catastale, vengono assegnate alla stessa con il criterio della prevalenza.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal Sistema informativo (GIS) di AGREA costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA deve importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente sul fascicolo aziendale in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni.

Il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'impresa, compresi i dati di appartenenza delle parcelle/particelle aziendali alle delimitazioni geografiche dei vari tematismi.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati messi a disposizione dal Sistema informativo di AGREA per l'inserimento nelle domande di sostegno.

2.4.2 Attribuzione a zonizzazioni per intersezione grafica

L'appartenenza delle parcelle aziendali a una zonizzazione può essere determinata attraverso la sovrapposizione grafica col tematismo sul sistema grafico dell'applicativo SIAG per la presentazione delle domande di sostegno. Il risultato della sovrapposizione, ossia l'intersezione tra i due strati, definisce la geometria della parcella che ricade nella zona.

2.5. Aggiornamento della cartografia

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi regionali per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche

all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato sul Sistema informativo (GIS) di AGREA annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli Enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviata entro il 20 gennaio successivo alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

2.6. Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie del CoPSR 2023-2027

Per perseguire gli obiettivi specifici degli Interventi SRA, oltre alle zonizzazioni derivanti da normativa comunitaria e nazionale, è necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni comuni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali.

Tali zonizzazioni, classificate nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e negli altri strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale della Regione Emilia-Romagna, sono riportate nella Tabella 1 di seguito riportata.

Le indicazioni di uso ai fini della selezione e/o della ammissibilità delle singole delimitazioni sono riportate all'interno dei singoli bandi degli interventi SRA nel paragrafo 5 "Aree di applicazione prioritarie" oppure all'interno del Paragrafo 3 "Condizioni di ammissibilità". I singoli bandi potranno riportare anche eventuali ulteriori zonizzazioni utilizzate e relative fonti normative o altri riferimenti analoghi.

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

			N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica	art. 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
			2	Parchi e riserve naturali	L.R. 6/2005
			3	Aree riequilibrio ecologico	L.R. 6/2005 art. 4
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L.R. 6/2005 art. 4
			5	Reti ecologiche	Art. 7 della L.R. 6/2005 - e Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 243/2009 per la rete ecologica di rango regionale Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) per il dettaglio a livello provinciale
			6	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	L.R. n. 8/1994 Art. 41
			8	Oasi di protezione fauna	L.R. n. 8/1994 Art. 19
			9	Aziende faunistico-venatorie	L.R. n. 8/1994 Art. 43
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)	Non è oggetto di specifica delimitazione regionale. Le aree a HVN vengono considerate corrispondenti all'insieme delle aree di cui ai punti da 1 a 9
	Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	Art. 19 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)	
		Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto	Determinazione della DG Ambiente n. 1192 del 2014 che identifica i comuni con carico di N < 127 kg/ha Direttiva 91/676/CEE
	13		Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	Deliberazione di Giunta Regionale n. 309 del 08 marzo 2021	
	14		Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Artt. 17 e 34 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piani Territoriali Provinciali di Coordinamento (PTCP)	
	15			Art. 28 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);	

		N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da criticità ambientali		Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
		16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano	Art. 44, comma 1, lett. C del Piano di tutela delle acque (PTA); Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
				Deliberazione di Giunta Regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 “Aggiornamento del
				registro delle aree protette” – paragrafo 4: Zone di protezione delle acque sotterranee”
		17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura	Art. 44, comma 1, lett. C del Piano di tutela delle acque (PTA); Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
				Deliberazione di Giunta Regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 “Aggiornamento del
				registro delle aree protette” – paragrafo 4: Zone di protezione delle acque sotterranee”
		18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque	Deliberazione di Giunta Regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 “Aggiornamento del registro delle aree protette” – paragrafo 9: Aree sensibili
		19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici:AZOTO	Deliberazione di Giunta Regionale n. 1781 del 12/11/2015 recante “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021”
		20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici:	Deliberazione di Giunta Regionale n. 1781 del 12/11/2015 recante “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021”
21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e Piani Urbanistici Generali (PUG) comunali		
22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF	Non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti alle aree di cui al punto 20		
	Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	“PAIR 2020” - approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 e successive modifiche e integrazioni

			N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
		Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna	Cartografia trasmessa con nota Prot. 15/12/2022.1232152.I dalla DG "Cura del territorio e dell'ambiente" (sono considerate aree a rischio di erosione quelle con perdita stimata > 5 t/ha/anno)
Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province		Fasce altimetriche	25	Pianura	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
					Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
				Collina	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
			Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)		
		Montagna	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)		
	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)				
		Aree Montane e Interne	26	Aree eleggibili per le Strategie territoriali per le aree montane e interne (STAMI)	Previste dal Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027) (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 44/2021) e definite dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 512 del 04/04/2022

2.7 Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento

In sede di presentazione delle domande di sostegno dei bandi per le SRA è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quella di approvazione dei bandi.

Anche qualora la cartografia muti nel corso dell'annualità o del periodo di impegno, ai fini dell'ammissibilità rimane valida l'attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle/particelle catastali così come risulta dalle domande di sostegno e/o di sostegno/pagamento approvate e utilizzate ai fini della concessione e per tutta l'annualità o il periodo di impegno. Tale disposizione si applica anche alle domande relative ai periodi di programmazione precedenti.

Ai fini del calcolo del pagamento, nei casi di pagamento differenziato in dipendenza della cartografia, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche al momento della presentazione della domanda di pagamento, definita in relazione agli aggiornamenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Gestione finanziaria

Nella seguente Tabella 2 sono riportate le risorse disponibili per il finanziamento del periodo di impegno 2023-2027 delle domande di sostegno presentate in esito ai bandi con inizio impegno al 1/1/2023, nel rispetto della disponibilità massima indicata in tabella 42 del CoPSR suddivise per interventi. Le risorse indicate coprono il periodo di programmazione quinquennale 2023-2027.

Tabella 2 – Risorse a disposizione per finanziamento degli interventi SRA con adesione al 1/1/23 per periodo quinquennale di impegno 2023-2027

INTERVENTO SRA	RISORSE
SRA01 - Produzione integrata	50.000.000
SRA03 – Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli	750.500
SRA04 – Apporto di sostanza organica nei suoli	4.490.000
SRA07 – Conversione seminativi a prati e pascoli	500.000
SRA08 – Gestione prati e pascoli permanenti	4.000.000
SRA13 – Impegni specifici gestione effluenti zootecnici	1.125.000
SRA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	1.290.000
SRA15 – Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	350.000
SRA19 Azione 1	1.390.000
SRA19 Azione 2	1.500.000
SRA19 Azione 3	2.400.000
SRA26 – Ritiro seminativi dalla produzione	4.000.000
SRA29 – Agricoltura biologica	78.000.000

4. Domande di sostegno e domande di pagamento

4.1. Domande di sostegno

La domanda di sostegno è unica anche se le parcelle agricole oggetto degli impegni ricadono in territori di più Ambiti di Settori Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) competenti all'istruttoria di ammissibilità. All'interno di ciascun SRA i bandi indicano l'eventuale esigenza di presentare una domanda per ciascuna Azione.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue modifiche ed integrazioni. AGREA può dettagliare, in accordo con la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, con propria determinazione gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata all'interno dei singoli bandi; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente Area agricoltura sostenibile.

Nei bandi sono indicati gli Ambiti territoriali degli SACP competenti a ricevere le domande di sostegno.

Sono ammissibili domande di sostegno sui bandi del CoPSR 2023-2027 solo su superfici non soggette ad impegni agro-clima-ambientali in corso assunti con le precedenti programmazioni, fatto salvo le possibili cumulabilità indicate nei bandi di ciascuna SRA o Tipo di operazione in prosecuzione dalle precedenti programmazioni, come riportato in paragrafo 6 di queste "Disposizioni applicative".

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo operativo (allegato 2 -RPI 04/01/2022.0000010) di cui all' "Intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione Marche dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna", è ammessa la possibilità di presentazione di domande SRA su superfici soggette ad impegni agro-clima-ambientali analoghi in corso e con scadenza al 14/5/2023, assunti con le precedenti programmazioni a carico della Regione Marche sui territori comunali dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. Su tali superfici l'impegno avrà inizio a partire dal 15/5/23 (in prosecuzione con quello in scadenza) e scadrà il 31/12/2027. Il pagamento della prima annualità riguarderà il solo periodo di assoggettamento agli impegni finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, quindi un importo pari a 7,5/12 dell'importo annuale ordinario.

In occasione della apertura di bandi aventi la stessa data di inizio impegno è ammessa inoltre la possibilità di presentazione sulle medesime superfici di domande per SRA01 e SRA19 Az.2 fra loro non cumulabili, ma compatibili in termini di impegni, in relazione alla possibilità che una o più domande possano essere escluse in fase di selezione in base ai criteri di priorità. In caso di possibilità di ammissione di domande fra loro non cumulabili sulla medesima superficie ai beneficiari verrà richiesto di esprimere al momento della presentazione della domanda di sostegno le proprie decisioni in merito a quale SRA aderire ed ottenere quindi la concessione. Nel corso del periodo di impegno coincidente con la fase di selezione delle domande ammissibili, ai fini della ammissibilità al pagamento, dovranno essere rispettati gli impegni previsti per ciascuna SRA.

4.2. Cumulabilità fra Interventi SRA e Ecoschemi (artt. 31 e 97 Reg. (UE) n. 2115/2021)

Nella seguente tabella sono riportate le cumulabilità consentite sulle medesime superfici tra interventi SRA oggetto dei bandi con inizio impegno 1/1/2023. Sono inoltre indicate le cumulabilità totali o parziali con i Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg

(UE) n.2115/2021(di seguito definiti Ecoschemi o abbreviati in ECO). Per ulteriori dettagli, si rimanda ai bandi di ciascun SRA. Siccome gli ecoschemi possono essere oggetto annualmente di modifiche a livello nazionale in merito agli impegni, la cumulabilità fra interventi SRA ed ecoschemi dovrà essere verificata anch'essa annualmente sui relativi documenti di indirizzo.

In caso di cumulo fra SRA soggetti ad un massimale è ammissibile un solo impegno che determina il superamento dei rispettivi massimali previsti. L'aiuto concesso viene comunque ridotto al massimale previsto e gli impegni dovranno essere interamente rispettati.

L'attribuzione dei punteggi in coerenza con i criteri di selezione avviene per via informatica in base ai dati contenuti in domanda, fatta eccezione per i criteri che devono essere valutati attraverso specifica verifica istruttoria.

Nella Tabella 3 che segue sono indicate le possibili sovrapposizioni fra i diversi interventi SRA e gli Ecoschemi.

Tabella 3 Cumulabilità fra interventi SRA e SRA e fra SRA ed Ecoschemi.

	ECO 1 liv. 1*	ECO 1 liv. 2*	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5	SRA 01	SRA 03 az. 1	SRA 04	SRA 07	SRA 08 az. 1	SRA 13 az. 1	SRA 14	SRA 15	SRA 19 az. 1	SRA 19 az. 2	SRA 19 az. 3	SRA 26	SRA 29
ECO-1 liv. 1*													X						
ECO-1 liv. 2*													X						X
ECO-2				X			X					X (5)		X (7)	X	X	X		X
ECO-3			X			X	X		X			X (6)		X (8)	X	X	X		X
ECO-4						X	X (1)	X (3)	X			X		X	X	X	X		X
ECO-5				X	X		X (2)	X	X			X		X (9)	X (10)	X (11)	X (12)	X(14)	X (13)
SRA01			X	X	X (1)	X (2)		X (4)	X			X		X	X		X		
SRA03 az. 1					X (3)	X	X (4)					X			X	X	X		X
SRA04				X	X	X	X					X			X	X			
SRA07																			
SRA08 az. 1																			
SRA13 az. 1			X (5)	X (6)	X	X	X	X	X						X	X			X
SRA14	X	X																	X (15)
SRA15			X (7)	X (8)	X	X (9)	X								X	X	X		X
SRA19 az. 1			X	X	X	X (10)	X	X	X			X		X		X	X		X
SRA19 az. 2			X	X	X	X (11)		X	X			X		X	X		X		
SRA19 az. 3			X	X	X	X (12)	X	X	X			X		X	X	X			
SRA 26						X(14)													
SRA29		X	X	X	X	X (13)		X				X	X (15)	X	X				

*Il livello 1 e il livello 2 di ECO-1 non sono cumulabili tra loro.

- (1) SRA01 cumulabile con ECO 4 su tutte le colture integralmente ad eccezione di cumulabilità parziale nei seminativi (solo introduzione) e colture industriali (introduzione e mantenimento) sulle quali si applica un aiuto ridotto
- (2) SRA01 cumulabile con ECO 5 solo su colture arboree
- (3) SRA03 cumulabile con ECO 4 solo per aziende zootecniche
- (4) SRA03 cumulabile con SRA01 solo per terreni con pendenza < 30%
- (5) SRA13 cumulabile con ECO 2 parziale solo per Impegno 1.01 lett. b)
- (6) SRA13 cumulabile con ECO 3 parziale solo per Impegno 1.01 lett. b)
- (7) SRA15 cumulabile con ECO 2 escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (8) SRA15 cumulabile con ECO 3 escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (9) SRA15 cumulabile con ECO 5 solo su colture arboree escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (10) SRA19 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (11) SRA19 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (12) SRA19 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (13) SRA29 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (14) SRA26 interamente cumulabile in sostituzione di colture a perdere Azione 3 – Macchia e radura
- (15) SRA29 cumulabile con SRA14 sulle medesime UBA che determinano la maggiorazione dell'aiuto per foraggere e colture destinate a alimentazione animale

4.3. Interventi SRA a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad “appezzamenti fissi” e ad “appezzamenti variabili”, in base alla tabella 4). Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell’impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Tabella 4 Scelta di appezzamenti fissi/variabili in relazione al tipo di SRA

	appezzamenti fissi	appezzamenti variabili
SRA01 - produzione integrata	x	
SRA03 - tecniche lavorazione ridotta suoli	x	
SRA04 - apporto sostanza organica suoli		x
SRA07 - conversione seminativi a prati e pascoli	x	
SRA08 - gestione prati e pascoli permanenti	x	
SRA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici		x
SRA14 - allevatori custodi dell’agrobiodiversità*	n.a.	n.a
SRA15 - agricoltori custodi dell’agrobiodiversità	x (arboree)	x (erbacee)
SRA19 - riduzione impiego fitofarmaci		x
SRA26 - ritiro seminativi dalla produzione	x	
SRA29 - produzione biologica	x	
* pagamento a UBA		

4.4. Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

Per le domande di pagamento relative ad impegni delle programmazioni precedenti che vengono finanziate con risorse della programmazione 2014-2022 viene adottata la tabella di conversione prevista dal PSR 2014-2022 (vedi par. 6.1 delle presenti Disposizioni).

4.5. Domande di pagamento

In ogni annualità di impegno i pagamenti possono essere corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano la prescritta Domanda di pagamento nelle modalità e nei termini stabiliti da AGREA.

Per gli interventi SRA afferenti alle misure a superficie, le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini fissati a livello nazionale in base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 2021/540.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale "Domanda di pagamento" i sostegni per impegni non ancora conclusi, analoghi agli Interventi SRA

- alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 - Reg. (CE) n. 1999/1257;
- alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 – Reg (CE) 2005/1698
- Alle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 del Reg. (UE) n. 2013/1305

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale "Domanda di pagamento" anche i premi ancora dovuti (SRA28 proseguimenti) per imboschimenti analoghi agli attuali interventi SRD05 e SRD10 realizzati in precedenti periodi di programmazione.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

AGREA può dettagliare, con propria determinazione, gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi e provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina, altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica, da parte dell'Ambito Territoriale del Settore competente, della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno,
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/revoche/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per l'applicazione delle specifiche disposizioni relative ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, si rinvia al paragrafo 4.7.

4.6. Modifica delle domande di sostegno in corso di impegno

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dall'annualità di pagamento 2023,

indipendentemente dalla data di decorrenza iniziale dell'impegno e pertanto anche alle Misure a superficie (Agro-clima-ambientali) ancora in corso, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, fatto salvo quanto specificamente riportato nei punti seguenti.

4.6.1 Variazione di superfici

Il periodo di impegno per il sostegno delle misure degli interventi a superficie o a capo/ è riferito agli anni solari, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi. Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la **possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA) durante il periodo d'impegno**, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
3. se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
4. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - Le superfici (o i capi/UBA) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - Le superfici (o i capi/UBA) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per quanto riguarda le Misure a superficie (Agro-clima-ambientali) ancora in corso nel periodo di programmazione, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, si rimanda a quanto indicato negli specifici bandi. In particolare, la possibilità di variazioni delle superfici è disciplinata dall'art. 47 del Reg. (UE) n. 2013/1305 e dall'art. 15 del Reg. (UE) n. 2014/807 come riportato nel documento "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014- 2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" come riportato in Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2439/2019.

4.6.2 Subentro negli impegni e nella conduzione

Secondo quanto definito al punto 5 del paragrafo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale" del PSP 2023-2027, se, durante il periodo di esecuzione di un

impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la conduzione della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi con le conseguenze dettagliate ai paragrafi 4.6.1 e 4.6.3 in base alla casistica di perdita di conduzione.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

In relazione al subentro si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve inoltre attivare la procedura di subentro negli impegni, comunicando, entro 60 giorni dall'effettivo cambio di conduzione sulla base dei contratti caricati in Anagrafe regionale e secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro. Tale procedura dovrà essere espletata attraverso il Sistema informativo SIAG per le domande presentate in SIAG, mentre per le domande presentate in SOP si procederà con la comunicazione cartacea.

L' Ambito territoriale di Settore competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di concessione o di diniego a seconda del caso.

Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo, attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono reperibili anche sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it> .

Resta comunque inteso che dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

A tal proposito si specifica che qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

Per la medesima superficie, fatto salvo i casi di forza maggiore connessi ai decessi dei beneficiari, è previsto un limite massimo di due subentri nel corso della durata dell'impegno (incluso anche il caso

di subentro verso un beneficiario e il successivo ritorno al beneficiario originale).

Tale disposizione si applica anche agli interventi oggetto di concessione con le precedenti programmazioni, conteggiando il numero massimo di subentri solamente a partire dalla annualità 2023 compresa ed escludendo dal calcolo le annualità precedenti.

4.6.3 Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.

Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito al punto 4.6.1 "Variazione delle superfici".

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la proprietà della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Nei casi di perdita di conduzione su impegni pluriennali assunti nel corso della precedente programmazione, continua ad applicarsi l'art. 47 del Reg.(UE) n. 2013/1305.

Per gli impegni di durata di 10 o 20 anni, assunti precedentemente alla introduzione della clausola di revisione (quindi prima del 2015) resta vigente la norma del Reg. (UE) n. 2006/1974, secondo quanto previsto all'art. 19 del Reg. (UE) n. 2014/807. Pertanto, in caso di perdita di conduzione di superfici impegnate per le quali altri soggetti non siano disponibili al subentro e alla continuità dell'applicazione degli impegni, si applica la decadenza parziale o totale, con la restituzione degli aiuti già percepiti.

La perdita di conduzione di superfici oggetto di impegno deve essere comunicata all' Ambito di Settore competente secondo le modalità definite nella Procedura di presentazione delle domande AGREA (per le domande SIAG è necessario inviare l'istanza di rinuncia attraverso il Registro Unico degli Impegni – RUI; per le domande SOP è necessario inviare rinuncia cartacea).

4.6.4 Ritiro volontario delle domande da parte del beneficiario

Secondo quanto previsto dall'art.7 del Reg. (UE) 2022/1173, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.

Tale possibilità non è consentita qualora il beneficiario sia stato già informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o che sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Le rettifiche delle domande/dichiarazioni sopracitate riguardano la riduzione del richiesto a premio

per l'anno, ma non modificano la consistenza dell'impegno in termini di superfici o di UBA.

Le rinunce totali/parziali agli impegni presenti in domanda modificano permanentemente la consistenza dell'impegno in termini di superfici o di UBA. Pertanto, nel caso di rinunce volontarie totali o parziali dell'impegno, il beneficiario è in ogni caso tenuto ad effettuare tempestivamente una comunicazione di rinuncia all'impegno all'Ambito di settore Agricoltura, caccia e pesca competente e secondo le modalità stabilite nelle procedure di AGREA (per le domande SIAG è necessario inviare l'istanza di rinuncia attraverso il Registro Unico degli Impegni – RUI; per le domande SOP è necessario inviare rinuncia cartacea).

Per le superfici/UBA oggetto di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno entro i limiti stabiliti al paragrafo 4.6.1. Tali ritiri, pertanto, possono determinare l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

4.6.5 Revoca delle domande di aiuto/sostegno

La revoca totale o parziale della domanda di aiuto/sostegno determina la decadenza dalla concessione e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi ed è determinata secondo quanto previsto dalle disposizioni applicative nazionali e regionali in fase di predisposizione.

4.7 Forza maggiore e circostanze eccezionali

Per i casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” si rinvia all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128; che specifica le conseguenze connesse al verificarsi dei casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali”.

Se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni o per i periodi durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. Per gli interventi oggetto di queste Disposizioni non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

5. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di pagamento finanziate con le programmazioni precedenti

In applicazione di quanto disposto nel PSR 2014-2022 gli aiuti richiesti con la presentazione delle domande di pagamento, il cui impegno iniziale sia stato attivato nelle precedenti programmazioni, sono oggetto di revisione, in considerazione delle modifiche e/o integrazioni che si sono verificate a carico del quadro normativo di cui al comma 3 dell'art. 28 e del comma 2 dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 2013/1305.

In sede di approvazione delle disposizioni per le domande di pagamento, AGREA disciplinerà le diverse casistiche di applicazione delle revisioni, oltre a quanto di seguito definito.

6.1 Osservanza della condizionalità e dei pertinenti elementi di riferimento (baseline) a partire dal 2023

Per gli impegni attivati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2022, indipendentemente dalla fonte finanziaria che verrà utilizzata per pertinenti pagamenti, non sono necessari né la revisione degli impegni né il livello degli aiuti.

Nel rispetto di quanto disposto dall'Art 12 del Reg. (UE)/2022/1172 per le aziende che proseguono oltre il 2022 gli impegni afferenti ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 e che sono finanziate utilizzando risorse residue della programmazione 2014-22, è possibile la adozione delle Norme di condizionalità previste dal PSR 2014-2022. Se tali aziende dovessero risultare beneficiarie anche di impegni derivanti dal nuovo quadro giuridico della PAC 2023-2027, e pertanto soggette alle norme della nuova condizionalità rafforzata ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115, eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme non saranno applicate agli aiuti derivanti dagli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) 2013/1305.

Le aziende i cui impegni afferenti ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 proseguono oltre il 2022 e verranno finanziati utilizzando risorse del periodo di programmazione 2023-2027 (Reg. (UE) n. 2021/2115), fermo restando le condizioni di coerenza con il nuovo quadro giuridico sopra richiamante, dovranno rispettare, a far data dal 1° gennaio 2023 e per tutta la durata degli impegni, le norme di condizionalità rafforzata ed ogni altro requisito di baseline previsti in

applicazione dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, di seguito riportati:

1. Requisiti di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
2. Condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
4. Altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Tali aziende, in applicazione della clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno la facoltà di conformarsi al nuovo quadro giuridico o recedere anticipatamente dagli impegni senza decurtazione degli aiuti già erogati.

Nella tabella seguente è riportato il quadro di riferimento delle risorse finanziarie che verranno utilizzate per i pagamenti degli aiuti nel corso del 2023, per le domande presentate in riferimento ad impegni assunti con le precedenti programmazioni.

Tipo di operazione e bando di inizio impegno	Risorse Programmazione 2014-2022	Risorse Programmazione 2023-2027
10.1.04		
Bando 2018		78.801,37
Bando 2019		28.098,53
10.1.05		
Bando 2019		540.930,00
Bando 2021		1.514.260,00
10.1.06		
Bando 2019		6.426,00
10.1.09		
Impegni pre 2016	373.225,61	
Bando 2016	330.153,36	
Bando 2017	31.169,04	
Bando 2018	35.900,62	
Bando 2019	36.229,08	
Bando 2020		420.767,42
Bando 2021		243.831,38
Bando 2022		125.591,34
10.1.10		
Impegni pre 2016	191.539,25	
Bando 2016	1.049.624,20	
Bando 2017	933.273,50	
Bando 2018	3.266.645,60	
Bando 2019	681.951,15	
Bando 2020	337.068,55	
Bando 2021	339.646,25	
Bando 2022	320.050,05	
11.1.01		
Bando 2020		2.778.653,61
Bando 2022		2.901.561,27

Tipo di operazione e bando di inizio impegno	Risorse Programmazione 2014-2022	Risorse Programmazione 2023-2027
11.2.01		
Bando 2020	3.525.899,88	
Bando 2022	12.315.138,98	
Totale complessivo	23.767.515,12	8.638.920,92

Sarà cura della Regione comunicare annualmente entro il 31/12 di ciascuna annualità il quadro di riferimenti delle risorse finanziarie che verranno utilizzate per i pagamenti degli aiuti negli anni successivi al 2023. Tali comunicazioni potranno essere eseguite con atto dell'Autorità di gestione del CoPSR 2023-2027.

Nella tabella seguente sono riportati gli impegni che proseguono la loro durata oltre il 2022 e la relativa corrispondenza con i nuovi interventi del PSP 2023-2027.

Tabella di equivalenza degli impegni fra Tipi di Operazione PSR 2014-22 e Interventi PSP 2023-2027

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	Intervento PSP 2023-2027
10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli: Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)
10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità
10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
10.1.09 - Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche: Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura Azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua
10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000	SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici	SRA29 Azione 1 Conversione a pratiche e metodi biologici
11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici	SRA29 Azione 2 Mantenimento pratiche e metodi biologici

6.2 Cumulabilità con interventi della programmazione 2023-2027

Verificato che per gli interventi agro-clima-ambientali incluso l'agricoltura biologica, sono stati confermati gli stessi impegni previsti all'interno dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 della programmazione 2014-2022, e a seguito di una verifica puntuale del livello degli aiuti e degli impegni previsti per le superfici aderenti ter tali impegni e gli interventi agro-clima-ambientali previsti dall'art 70 del Reg 2021/2115, nonché gli Ecoschemi, è ammessa la possibilità di cumulare totalmente o parzialmente gli aiuti secondo lo schema sotto riportato:

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	SRA e Ecoschemi cumulabili
10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	SRA01 (cumulabile solo per terreni con pendenza <30%); SRA13; SRA19; SRA29; ES4 (cumulabile solo per le aziende zootecniche); ES5
10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA30; ES1
10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA01; SRA 19; SRA25; SRA 29; ES2; ES3; ES4; ES5 (cumulabile solo su arboree.)
10.1.09 - Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	SRA e Ecoschemi cumulabili
10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000	ES5 (interamente cumulabile in sostituzione di colture a perdere sottotipo operazione F1)
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici	SRA03; SRA13; SRA15; SRA19 (az1); SRA22; SRA25; ES1 Liv.2 ES2; ES3; ES4; ES5 (cumulabile solo su arboree)
11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici	SRA03; SRA13; SRA15; SRA19 (az1); SRA22; SRA25; ES1 Liv.2; ES2; E3; E4; E5 (cumulabile solo su arboree)

Casi di cumulabilità parziale fra Tipi di operazione PSR 2014-22 e Ecoschemi:

I soli casi di cumulabilità parziale sono di seguito riportati:

- TO 10.1.04 con SRA01: il finanziamento è interamente cumulabile solo per i terreni con pendenza inferiore al 30%;
- TO 10.1.04 con ES4: il finanziamento è interamente cumulabile per le sole aziende zootecniche;
- TO 10.1.06 con ES5: il finanziamento è interamente cumulabile solo sulle colture arboree
- TO 10.1.06 con ES2 e ES3: il finanziamento è cumulabile
- TO 10.1.10 con ES5: il finanziamento dell'ES5 è interamente cumulabile sulle colture di mellifere a perdere in sostituzione delle colture a perdere per la fauna selvatica e solo su superfici di pianura interessate da sottotipo operazione F1 macchia-radura con il limite del 10% della superficie arativa;
- TO 11.1.01 e 11.2.01 con ES5: il finanziamento dell'ES5 è interamente ammesso solo sulle colture arboree.

Nei casi di cumulabilità parziale le aziende hanno diritto di recedere anticipatamente dagli impegni senza incorrere penalizzazione per gli importi già erogati nelle precedenti annualità.

6.3 Domande di pagamento in prosecuzione per superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo operativo (allegato 2 -RPI 04/01/2022.0000010) di cui all' "Intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione Marche dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna", le domande di pagamento relative a superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio con impegni in corso e che proseguono nel 2023 e nelle annualità successive, dovranno essere presentate secondo le disposizioni della Regione Marche. Tale Regione finanzia i trascinamenti collegati a misure a superficie (Misura 8, Misura 10, Misura 11 e Misura 13) assunti su bandi attivati prima del 1° gennaio 2023, i cui pagamenti annuali siano da effettuare nella programmazione 2023-27 o in quelle successive. Per il caso particolare degli impegni che scadono il 15/5/2023 si procede come indicato al paragrafo 4.1).

7. Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno.

Premesso che resta valido in ogni caso il divieto di doppio finanziamento degli stessi interventi SRA e di eventuali interventi analoghi finanziati con i programmi operativi degli interventi settoriali, i bandi dei singoli Interventi SRA riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- Procedure di AGREA inerenti al controllo sugli interventi a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. "Variazione di superfici" e 4.6.5. "Revoca delle domande di aiuto/sostegno" delle "Disposizioni comuni" per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA01 - ACA 1 - Produzione integrata

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. ~~“Domande di pagamento”~~
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA01 - ACA 1 - Produzione integrata (di seguito SRA01) del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono adottati con provvedimenti regionali, sulla base delle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM n. 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L'adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come stabilito nel PAN).

Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell'uso dell'acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture.

L'adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo. Le finalità ambientali dell'intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"). L'intervento inoltre concorre agli obiettivi della "Direttiva Habitat" 92/43/CEE, della "Direttiva Uccelli" 2009/149/CE e del Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021.

La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e concorrendo all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'effetto mitigativo è riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell'interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la produzione integrata è una delle modalità di gestione del suolo valorizzata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia, per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti sull'adattamento sono riconducibili all'inerbimento e alla diversificazione delle colture. L'intervento concorre quindi agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le pratiche connesse all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti, contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella

Strategia “Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell’uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

Le scelte della Regione Emilia-Romagna circa le cumulabilità sulla medesima superficie con gli altri interventi agro-climatico-ambientali e le cumulabilità totali o parziali con i Regimi per il clima, l’ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) 2115/2021 (di seguito definiti Ecoschemi o abbreviati in ECO) per i quali è stata verificata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, sono riportati al paragrafo 7 “Presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni”.

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Pertanto, il richiedente potrà aderire allo SRA01, che prevede l’adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l’erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell’impegno medesimo.

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all’erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dallo SRA01 i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”, di cui all’Allegato 1 all’atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- agricoltori singoli o associati;
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell’Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Per potere essere ammessi all’aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata (C01);

- le superfici eleggibili devono essere individuate in SQNPI (C02).

3.1. Specifiche alle condizioni di ammissibilità

In merito alle due condizioni descritte al paragrafo 3, si rileva che, essendo il 2023 il primo anno di introduzione di tale requisito, e considerata l'esigenza di procedere all'iscrizione al SQNPI di un numero molto elevato di aziende e delle relative superfici attraverso un sistema informatico di gestione in fase di evoluzione, l'iscrizione al sistema potrà essere completata entro e non oltre il 15/05/2023, salvo eventuali proroghe disposte a livello nazionale.

Gli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata dovranno essere rispettati in ogni caso a partire dal 1° gennaio 2023. Per le annualità successive alla prima dovranno essere rispettate le tempistiche di iscrizione annuale previste dal SQNPI o altre più restrittive definite a livello regionale.

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale limitatamente alle colture per le quali sono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

4. Impegni

Lo SRA01 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e al CoPSR 2023-2027 per la descrizione completa degli impegni contenuti nei Disciplinari di produzione integrata.

I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale, articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione, in particolare:

Lavorazioni del terreno:

In superfici con pendenza media fra il 10% e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l'obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri oppure idonei sistemi alternativi definiti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei DPI; per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

Avvicendamento colturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.

Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.

Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.

Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

Scelta del materiale di moltiplicazione

È previsto quanto segue:

· colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;

- colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria “Qualità CE” e presenza di “passaporto delle piante” per le sementi categoria certificata CE;
- nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria “certificato” virus esente o virus controllato; presenza di “passaporto delle piante”.

I02 Tenuta del registro delle operazioni culturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le modalità indicate nel “Manuale di compilazione delle schede di registrazione“ parte integrante delle Norme generali dei Disciplinari di produzione integrata ([Produzione integrata vegetale — Agricoltura, caccia e pesca \(regione.emilia-romagna.it\)](http://regione.emilia-romagna.it)). Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

Le superfici assoggettate all’impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di SRA29 “Produzione biologica”, in occasione della apertura di bandi dello SRA29.

4.1. Specifiche agli impegni

I disciplinari di produzione integrata devono essere applicati sulle superfici oggetto di impegno individuate nella domanda di sostegno. Gli stessi disciplinari sono aggiornati annualmente secondo le procedure previste dalla Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e dal DM n. 4890 del 8 maggio 2014 e s.m.i. .

E’ ammessa la possibilità di escludere annualmente dall’aiuto le superfici finanziate con interventi settoriali di Produzione integrata, all’interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate) come definito al paragrafo 7.1 del presente bando.

È ammessa la possibilità di escludere annualmente dall’impegno e dall’aiuto le superfici di colture annuali oggetto dell’ecoschema 5, che dovranno attenersi agli impegni specificamente previsti da tale intervento. Al termine del periodo di impegno per ecoschema 5 le superfici dovranno essere assoggettate nuovamente agli impegni SRA01.

E’ ammessa altresì la possibilità di escludere dall’impegno e dall’aiuto le superfici di colture per le quali non si dispone di Disciplinari di produzione integrata.

In tutti i casi di esclusione di superfici dall’impegno SRA01 descritti nel presente punto 4.1 dovranno essere rispettate le norme di registrazione degli impieghi di fitofarmaci e fertilizzanti indicate nel “Manuale di compilazione delle schede” parte integrante delle Norme generali dei Disciplinari di produzione integrata.

Altre indicazioni specifiche relative alla ammissibilità ed alla gestione di alcune tipologie di colture e/o finalità produttive sono riportate nell’allegato 1 al presente bando.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento a quanto definito nel paragrafo 2 “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” del documento “Disposizioni comuni”.

Le zonizzazioni impiegate per l’assegnazione dei punteggi di priorità previste dallo SRA01 sono indicate nella tabella 1 seguente.

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

			N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
			2	Parchi e riserve naturali
			3	Aree riequilibrio ecologico
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
			5	Reti ecologiche
			6	Rete Natura 2000
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
			8	Oasi di protezione fauna
			9	Aziende faunistico-venatorie
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
		Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
		Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
			13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
			14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
			15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
			16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
			17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
			18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
			19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto
			20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci
			21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)
			22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF: non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti a parte delle aree di cui al punto 20
			Aree a prevalente tutela dell'aria	23
		Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna

6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è riportata in tabella 2.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione, secondo quanto riportato al paragrafo 5 del citato documento "Disposizioni comuni".

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi gruppi colturali e sono differenziati fra domande di tipologia "Introduzione" e "Mantenimento". Si considerano in "Introduzione" le sole domande con almeno il 50% della superficie oggetto di impegno (SOI) che non ha ricevuto aiuti per applicazione della produzione integrata del PSR 2014-2022 (TO 10.1.01) o per aiuti a superficie per applicazione produzione integrata all'interno dei Programmi operativi finanziati con l'OCM ortofrutta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 nel periodo 2014-2022. Le restanti domande possono essere finanziate esclusivamente per la tipologia di sostegno "Mantenimento".

Tabella 2) Sostegni previsti per gruppi colturali e tipologia domanda

Gruppo colturale	Sostegno annuo/ha per tipologia domanda	
	Introduzione	Mantenimento
Foraggiere	90	60
Seminativi	120	80
Barbabetola da zucchero,riso e proteolaginose	208	170
Orticole e altre annuali	310	215
Olivo*	340	235
Vite e fruttiferi minori*	450	315
Arboree principali (melo,pero, pesco e susino)	509	370

* Il castagno non è ammissibile all'aiuto in SRA01

In caso di adozione sulla medesima superficie dell'Ecoschema 04 – "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" verranno concessi, sulle superfici interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3:

Tabella 3) Sostegni previsti per gruppi colturali e tipologia domanda in caso di cumulo con Ecoschema 04 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Gruppo colturale	Sostegno annuo/ha per tipologia domanda	
	Introduzione	Mantenimento
Foraggiere	90	60
Seminativi	94	80
Barbabetola da zucchero,riso e proteolaginose	160	160
Orticole e altre annuali	310	215
Olivo*	340	235
Vite e fruttiferi minori*	450	315
Arboree principali (melo,pero, pesco e susino)	509	370

* Il castagno non è ammissibile all'aiuto in SRA01

6.1 Degressività

L'importo delle domande di sostegno e di pagamento annuali viene sottoposto a calcolo di degressività sull'importo totale richiesto in domanda, in base al seguente criterio:

- fino 50.000 euro/anno: importo pagato al 100%;
 - per la quota eccedente i primi 50.000 e fino a 75.000 euro/anno: importo ridotto all'80%;
 - per la quota eccedente i 75.000 euro/anno: importo ridotto al 60%.

6.2 Massimali per cumulo con SRA19

Nel caso di sovrapposizione con intervento SRA19 (Az.1 e Az.3) non potranno essere superati i massimali di 450 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 600 Euro/ha per le colture poliennali arboree.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per lo SRA01 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dello SRA01 possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi SRA:

- SRA03 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli (limitatamente a terreni con pendenza inferiore al 30%);
- SRA04 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici
- SRA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA19 - riduzione impiego fitofarmaci (Az.1 e Az.3);

E' inoltre prevista la possibilità di cumulo con i seguenti ecoschemi:

- ECO02 - Inerbimento delle colture arboree
- ECO03 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
- ECO04 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (con alcune limitazioni all'importo dei sostegni riportate in tabella 3)
- ECO05 - Misure specifiche per gli impollinatori (solo sulle colture arboree)

Nota: non esiste la possibilità di cumulo fra SRA01 e SRA25 (Az. 3) perché SRA01 non prevede aiuti per la coltura del castagno.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sullo SRA01 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle "Disposizioni comuni".

Indicazioni ulteriori relative ammissibilità delle superfici sono riportate al paragrafo 4.1 delle Disposizioni comuni.

7.1 Demarcazione con interventi settoriali

Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate). Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con lo SRA01 dello sviluppo rurale.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni". Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 10.000.000,00 euro¹.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P01 - Aree con particolari pregi ambientali (Aree Natura 2000 individuate ai sensi della Direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della Direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat"), aree comprese nella rete ecologica regionale, aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
2. P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall'attività agricola (ad esempio Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN e Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF (Non oggetto di specifica delimitazione regionale, le ZVF vengono considerate corrispondenti alle aree di cui al punto 20 della Tabella del par.5;
3. P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva: la SAU complessiva considerata nel calcolo è la SAU complessiva detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-2022;
4. P04 - Domande con almeno il 50% della superficie oggetto di impegno (SOI) che non ha ricevuto aiuti per applicazione della produzione integrata del PSR 2014-2022 (TO 10.1.01) o per aiuti a superficie per applicazione produzione integrata all'interno dei Programmi operativi finanziati con l'OCM ortofrutta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 nel periodo 2014-2022.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità		Punteggio
1	P04 Domande con almeno il 50% della superficie che non hanno ricevuto aiuti per applicazione produzione integrata del PSR2014-20 o per applicazione della produzione integrata all'interno dei Programmi operativi OCM Ortofrutta nel periodo 2014-2022	55
2	P01 - Aree con particolari pregi ambientali (Aree Natura 2000 individuate ai sensi della Direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat"), aree comprese nella rete ecologica regionale, aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	20
3	P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall'attività agricola (es. Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN)	20
4	P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22	5
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi a valenza territoriale, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale

Tipologia di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di principio di selezione c= b x a
Priorità 2.	20	ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale	B
Priorità 3.	20	ha SOI priorità 3/ ha SOI aziendale	C
Priorità 4.	5	ha SOI priorità 4/ ha SAU complessiva aziendale detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22	D

Totale punteggio = B+C+D

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B ed il valore della priorità 1 costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'applicazione del Principio 4 consente una differenziazione delle posizioni ex-aequo in quanto il rapporto fra SOI e SAU complessiva aziendale è un valore differenziato.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;

- di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

I responsabili di procedimento di ciascun Ambito territoriale dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento sono indicati nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento. Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili allo SRA01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2116/2021 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 128/2022;

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2121/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Lo SRA01 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone

Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA01 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno” delle “Disposizioni comuni”

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per lo SRA01 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

- ALLEGATO 1: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE A ALCUNE TIPOLOGIE DI COLTURE/FINALITÀ PRODUTTIVE IN AMBITO SRA01

1) **Colture in secondo raccolto**

Si intendono colture in secondo raccolto quelle che succedono ad una coltura principale, in una annata agraria dove si prevede la coltivazione di due o più colture sulla stessa superficie. Tali colture non sono ammissibili agli aiuti, ma devono essere comunque assoggettate al rispetto dei disciplinari di produzione integrata (se disponibili) e conseguentemente anche ai vincoli stabiliti per la successione colturale, secondo quanto previsto dai DPI.

2) **Finalità produttive particolari (colture da seme, ecc.)**

Le finalità produttive delle colture (per es.: colture da seme - salvo colture espressamente disciplinate, alcune tipologie di vivai riconducibili alle colture ordinarie, ecc.) non rappresentano un elemento limitante l'accesso al regime di aiuti e quindi è possibile l'accesso all'aiuto anche in tali casi particolari. Tuttavia, in considerazione del fatto che per talune finalità esistono delle prescrizioni tecniche agronomiche che impediscono il rispetto delle norme tecniche di coltura, si dà facoltà di non assoggettare le stesse colture al regime di impegno previsto utilizzando, se disponibili, specifici codici che individuano le colture come non soggette ad aiuto in quanto non disciplinate con DPI, rinunciando conseguentemente all'aiuto stesso ed adottando le norme previste al punto 4) del presente allegato al bando.

Si ribadisce il rispetto degli obblighi disposti dai DPI, qualora tali colture siano assoggettate al regime di impegno e di aiuto; in tal senso, pertanto, non potranno essere concesse deroghe in relazione alla finalità produttiva delle sopracitate colture.

Alcune colture da seme (se con specifico DPI) e la coltura della medica da disidratazione rientrano tra le tipologie ammesse al regime di aiuti di cui al presente bando.

3) **Colture in consociazione e sovesci**

Non è ammessa la coltura in consociazione fatto salvo quanto previsto per le colture a perdere previste in applicazione dell'ECO05 su colture arboree o altre oggetto di specifica deroga.

Gli appezzamenti di seminativi che contengono piante sparse di olivo, castagno da frutto, etc. saranno considerati gestiti come colture separate, scorporando le relative superfici, purché sia garantita un'area di rispetto sottostante la chioma degli alberi, non occupata dal seminativo, pari alla superficie scorporata.

È ammessa la possibilità di praticare colture da sovescio che non potranno essere oggetto di raccolta a meno che non ricadano nel caso previsto al punto 1) del presente allegato al bando.

4) **Superfici non oggetto di aiuto**

Alle superfici impegnate in riferimento alla domanda di sostegno ma **non ammissibili** ad aiuto in quanto ricadenti in una delle seguenti categorie:

- investite a colture per le quali non sono approvati i DPI,
- ritirate dalla produzione,
- colture finanziate con i programmi operativi degli interventi settoriali del settore ortofrutticolo, della patata e dell'olivo ,

si applicano comunque le norme di condizionalità e gli eventuali ulteriori requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitofarmaci. E' inoltre richiesta la registrazione delle operazioni tecniche relative alla difesa ed alla fertilizzazione secondo quanto indicato nei "Manuali di compilazione delle

schede di registrazione” allegati alle Norme generali dei DPI.

5) Superfici fuori impegno.

Alle superfici aziendali non impegnate per la SRA01 si applicano le norme di condizionalità e gli eventuali ulteriori requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitofarmaci. Allo scopo di rendere possibile la verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti globalmente impiegati in azienda, gli impieghi riferiti alle colture fuori impegno devono obbligatoriamente essere registrati su una scheda analoga a quella di coltura. Nel caso l’azienda sia dotata di più magazzini, e qualora sia possibile distinguere un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di corpi separati oggetto di impegno e un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di quelli non oggetto di impegno, per le colture insistenti sulle superfici dei corpi non oggetto di impegno non è richiesta la tenuta e la registrazione delle schede di autocertificazione. In questo caso dovrà essere garantita la disponibilità della documentazione amministrativa su cui viene attestata la destinazione e movimentazione dei prodotti necessaria alla verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti.



“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA03 - ACA3 - tecniche di lavorazione ridotta dei suoli

Azione 03.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA03 - ACA3 - tecniche di lavorazione ridotta dei suoli (di seguito indicato come SRA03) del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica.

In tal modo l'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5. Al contempo l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica. L'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l'ambiente indicate per l'agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni e un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare continuativamente le tecniche di agricoltura conservativa, in particolare attraverso l'eliminazione delle lavorazioni, l'introduzione della semina diretta, il mantenimento della copertura del terreno e l'adozione di un adeguato avvicendamento colturale.

Come stabilito al paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento. Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti." della scheda di intervento SRA03 del PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, la Regione Emilia-Romagna attiva con il presente bando solo l'Azione 03.1: Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT).

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA03 – Azione 03.1, i seguenti beneficiari, come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”, di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- agricoltori singoli o associati;
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA03 – Azione 03.1 è applicabile su tutte le superfici agricole a seminativo del territorio regionale.

Sono ammissibili all'aiuto le domande riferite a superfici non inferiori ai 4 ettari, su cui sia adottata la non lavorazione cioè la semina diretta delle colture annuali nonché dei prati avvicendati con durata massima di 3 anni.

4. Impegni

L'intervento SRA03 – Azione 03.1 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e al CoPSR 2023-2027.

I pagamenti relativi all'intervento SRA03 – Azione 03.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

II.01 Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterare la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina;

II.02 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.

II.03 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di paglia, stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*).

II.04 Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso.

11.05 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/1009.

È previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici dichiarate nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo (vincolo ad appezzamenti fissi).

In allegato I al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA03 – Azione 03.1, nonché l'elenco non esaustivo delle principali operazioni colturali da annotare. I beneficiari dell'intervento SRA03 – Azione 03.1 sono tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

4.1. Specifiche agli impegni

In ciascun anno d'impegno deve essere realizzata la semina, secondo le modalità di seguito specificate; unica eccezione è rappresentata dai prati avvicendati, seminati su sodo con durata massima di 3 anni. Nel corso del terzo e conclusivo anno del ciclo di coltivazione dei prati poliennali, dovrà essere effettuata la semina su sodo di altra coltura ammissibile (es.: cereale autunno vernino). Sulle superfici oggetto di impegno, nell'anno di avvio (nel primo anno dei cinque previsti), può essere presente un prato poliennale, purché nello stesso anno venga effettuata la semina diretta di altra coltura ammissibile.

Le semine devono essere effettuate esclusivamente per mezzo di macchine che dispongano di organi discissori, atti a incidere il terreno sodo, di distributori che posizionino opportunamente il seme ed eventuali altri prodotti nel solco di semina, e organi che richiudano il solco, senza rivoltamento del terreno. Il beneficiario è tenuto ad attestare l'impiego di seminatrici da sodo mediante titolo di possesso ovvero documento rilasciato dal prestatore di servizi (contoterzista).

Nel corso del periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori solo nel caso in cui si verificano condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.). In preparazione della semina, con seminatrici da sodo, delle colture primaverili-estive a file, è consentito in alternativa al decompattamento l'uso di attrezzi per la cosiddetta lavorazione delle stoppie o vertical tillage. Tali attrezzi, non azionati dalla presa di potenza del trattore, sono costituiti da batterie di dischi piatti folli che sminuzzano i residui colturali, mescolandoli con i primissimi strati del terreno.

In entrambi i casi il beneficiario deve giustificare gli interventi di decompattamento o di lavorazione delle stoppie e richiedere autorizzazione preventiva all'Ambito territoriale del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente. La richiesta deve riportare l'esatta individuazione della superficie e la motivazione che determina la condizione di necessità dell'intervento. L'Ambito territoriale del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per ambito territoriale autorizza l'intervento di decompattamento o di lavorazione delle stoppie, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, previa verifica delle condizioni e dell'adeguatezza delle attrezzature, secondo quanto precedentemente specificato. Decorso il termine indicato, l'autorizzazione si intende tacitamente concessa.

Relativamente all'impegno 11.03 "Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte le stoppie e residui", sono ammissibili eventuali deroghe esclusivamente per motivi di sicurezza fitosanitaria, in esito a specifici provvedimenti del competente Settore regionale.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” del documento “Disposizioni comuni”

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dallo SRA03 sono indicate nella tabella seguente:

			N.	TEMATISMO
Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province		Fasce altimetriche	25	Pianura
				Collina
				Montagna

6. Entità degli aiuti

L’entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è pari a 350 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 del documento “Disposizioni comuni”.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all’istruttoria delle domande di sostegno presentate per l’intervento SRA03 – Azione 3.1 è attribuita all’Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla “Procedura operativa generale per la presentazione delle domande”.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell’Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell’apertura del Piano Culturale Grafico per l’annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell’intervento SRA03 – Azione 3.1 possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA01 - ACA 1 - produzione integrata limitatamente ai terreni con pendenza inferiore al 30%;

- SRA13 - ACA 13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci;
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” e 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” del PSR 2014-2020.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA03 – Azione 3.1 possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2021/2115 (di seguito definiti Eco-schemi o abbreviati in ES/ECO):

- ES 4 - Eco - schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento, limitatamente alle aziende zootecniche;
- ES 5 - Eco - schema 5 Misure specifiche per gli impollinatori.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull'intervento SRA03 – Azione 3.1 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Eco-schemi del PSP 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle “Disposizioni comuni”.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSP 2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3. delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 150.100,00 euro¹.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento” del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. Collocazione delle superfici aziendali in zona di collina (sulla base della classificazione così come definita dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale)
2. Maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale.

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità		Punteggio
1.	Collocazione delle superfici aziendali in zona di collina;	70
2.	Maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale.	30
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi a valenza territoriale, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta la priorità indicata in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

Il secondo principio di selezione a dover essere applicato è quello relativo alla maggior superficie impegnata di cui al punto 2.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI).

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;

- di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

I responsabili di procedimento di ciascun Ambito territoriale dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento sono indicati nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott.ssa Laura Biolchini dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili all'intervento SRA03 – Azione 03.1 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023- 2027 e delle precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”.
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui alla Regolamentazione dell’Unione al paragrafo 4.7. Forza maggiore e circostanze eccezionali delle “Disposizioni comuni”;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L’intervento SRA 03 – Azione 3.1 rientra tra gli interventi indicati all’art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale

relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA03 – Azione 3.1 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per l'intervento SRA03 – Azione 03.1 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;

- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO
RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-
2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA03 – ACA03 – tecniche di lavorazione ridotta dei suoli

Azione 03.1: Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

ALLEGATO 1

SCHEDE DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE

DENOMINAZIONE SOCIALE	CUAA

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune	
Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.			

SCHEMA REGISTRAZIONE N 1 – ELENCO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI (da replicare per ciascun appezzamento/coltura)

ANNO:

AZIENDA:

Telefono:

RESP.AZIENDALE:

P. IVA o Codice Fiscale: I I I I I I I I I I I I I I I I I I

INDIRIZZO (località, via, n.)

COMUNE:

CAP: I I I I I

PROV.: I I I

IDENTIFICAZIONE APPEZZAMENTO/COLTURA

(appezzamento/coltura: unità omogenea di gestione)

RIF. CATASTALI					Superficie oggetto di impegno	COLTURA	IDENTIFICATIVO A PPEZZAMENTO N.		
Provincia	Comune	foglio	particella	Sub					
SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO COMPLESSIVA									

NOTE DI COMPILAZIONE

La corretta compilazione delle schede di campo che riportano l'elenco cronologico delle operazioni colturali effettuate in ciascun appezzamento/coltura è condizione necessaria per l'adempimento degli impegni dell'intervento SRA 03 e ne consente la verifica documentale.

Di seguito l'elenco delle operazioni colturali da annotare sulla scheda:

- semina (con individuazione di marca e modello della macchina seminatrice);
- diserbo chimico o meccanico (con specifica del principio attivo o dell'attrezzo utilizzato);
- raccolta;
- decompattamento, previa autorizzazione (con individuazione di marca e modello dell'attrezzo utilizzato);
-

Esempio di registrazioni

PROG.	Data di effettuazione	Operazione	Descrizione	Superficie oggetto di impegno
1	31/10/202X	Semina frumento	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
2	15/03/202Y	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 5.0.0
3	10/07/202Y	Raccolta frumento		ha 6.0.0
4	11/07/202Y	Raccolta frumento		ha 4.0.0
5	01/08/202Y	Decompattamento	Coltivatore a denti dritti marca ACME mod. xz – fattura terzista n. xx (autorizzazione n. yy del 10/01/20XZ)	ha 10.0.0
6	15/08/202Y	Semina miscuglio copertura	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
7	15/02/202Z	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 10.0.0
8	01/03/202Z	Semina erba medica	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
9	01/07/202Z	Raccolta		ha 10.0.0
10	01/10/202Z	Raccolta		ha 10.0.0
.....				



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli (di seguito SRA04) del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento prevede un pagamento per i beneficiari che si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l'apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica: fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica ricompresa nelle classi di letame e assimilati palabili, ammendante compostato verde (ACV) e ammendante compostato misto (ACM). I quantitativi di elementi nutritivi apportati con le distribuzioni di tali fertilizzanti e ammendanti organici, dovranno essere conteggiati per il bilanciamento complessivo della fertilizzazione delle colture.

L'apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, in sostituzione di altri fertilizzanti nei terreni a basso contenuto di sostanza organica, migliora la struttura del suolo e le sue caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, con conseguenti benefici ambientali: riduzione dei fenomeni erosivi superficiali, aumento della ritenzione idrica dei suoli e riduzione delle perdite per lisciviazione e percolazione, contribuendo pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, per la protezione del suolo.

Il miglioramento della struttura e della fertilità nel suolo aumenta inoltre sia la resistenza al ruscellamento superficiale delle acque sia la capacità di ritenzione idrica e cessione graduale di acqua e nutrienti per le colture, riducendo così i processi di erosione e inaridimento dei terreni agricoli indotti dagli eventi meteorologici estremi (soprattutto brevi piogge intense e lunghi periodi di siccità), che rappresentano una delle principali minacce per l'agricoltura italiana. In tal modo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 in termini di adattamento ai cambiamenti climatici.

Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 in termini di mitigazione, migliorando il sequestro del carbonio organico nella sostanza organica stabile presente nel suolo sotto forma di composti umici.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA04 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA04, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023" di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con "Disposizioni comuni"):

- agricoltori singoli o associati;
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Inoltre:

- non sono ammissibili le aziende zootecniche; possono pertanto usufruire dell'aiuto le imprese agricole con indirizzo produttivo vegetale che non svolgano quindi attività di allevamento.
- non sono ammesse le aziende che gestiscano impianti di digestione anaerobica.
- non possono usufruire dell'aiuto i terreni in possesso di imprese con indirizzo vegetale che sono dati in concessione a terzi per lo spandimento di reflui d'allevamento o di digestato.

3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA04 si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie colturali per cui è disponibile un Disciplinare di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna o un disciplinare nazionale equivalente, esclusi i prati permanenti, i pascoli e le foraggere poliennali leguminose (C05).

Altri criteri di ammissibilità

L'intervento può essere applicato dalle imprese con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione scarsa o normale secondo la griglia riportata nei Disciplinari di Produzione integrata. Per la determinazione della concentrazione di materia organica nei terreni aziendali occorre fare riferimento ai dati riportati nel catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano romagnola. Le imprese con terreni in aree per le quali non è disponibile il dato del catalogo dei tipi di suolo debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici (C06).

Per la determinazione della concentrazione di materia organica nei terreni aziendali occorre fare riferimento ai dati riportati nel catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano romagnola, espressi con una griglia di 0,5 per 0,5 km. Le imprese con terreni in aree per le quali non è disponibile il dato del catalogo dei tipi di suolo, ad es. gran parte della collina e montagna, debbono necessariamente avvalersi di riscontri analitici.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Le condizioni che l'impresa agricola abbia un indirizzo produttivo vegetale e che l'aiuto non riguardi terreni dati in concessione a terzi verranno verificate consultando la banca dati del software "Gestione effluenti" e l'Anagrafe delle Aziende agricole.

Tutti i requisiti di ammissibilità, anche i riscontri analitici per i terreni ricadenti in aree per le quali non è disponibile il dato del catalogo dei suoli, dovranno essere posseduti e verificabili facendo riferimento alla data di inizio degli impegni (1° gennaio 2023).

4. Impegni

L'intervento SRA04 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

I01 Il beneficiario è tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi:

- letame e assimilati palabili (come definiti dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046): deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche;
- letame (come definito nell'allegato 2 del D. Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e s.m.i.);
- ammendante compostato verde (ACV) (come definito nell'allegato 2 del D. Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale;
- ammendante compostato misto (ACM) (come definito nell'allegato 2 del D. Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde. Sono esclusi gli ammendanti compostati misti che includono la componente fanghi nella matrice della composizione.

I02 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;

I03 Criteri per distribuire e incorporare la sostanza organica delle classi di cui all'impegno I01.

Nel rispetto delle dosi massime di unità fertilizzanti previste dai fabbisogni colturali nel Maximum Application Standard-MAS (Allegato X del DM n. 5046/2016 del 25 febbraio 2016) e delle dotazioni del terreno, la quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle superfici ad impegno (periodo considerato ai fini del controllo: dal 01/01 al 31/12) deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro per anno. Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti quantitativi massimi stabiliti dai Disciplinari di produzione integrata.

I04 Modalità di registrazione delle operazioni di apporto sostanza organica sulla SOI.

Il fabbisogno in elementi nutritivi delle colture deve essere definito utilizzando i metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione integrata. È quindi richiesta la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del terreno. Gli apporti di azoto non possono comunque mai superare i limiti di massima applicazione standard (MAS) di cui al Piano d'Azione Nitrati regionale. Inoltre, è obbligatorio compilare le schede di registrazione delle fertilizzazioni e quella del magazzino dei fertilizzanti.

I05 Obbligo di conservare per tutto il periodo d'impegno: le fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati d'analisi del terreno (ove previste).

Per letame e assimilati palabili i contenuti di azoto al campo sono definiti nell'allegato I del DM n. 5046/2016 e per gli ammendanti di cui al D. Lgs n. 75/2010 i contenuti di azoto totale e di sostanza organica sono riportati nell'etichetta.

I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale.

In Allegato I al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA04. I beneficiari dell'intervento SRA04 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

4.1. Specifiche agli impegni

Le norme tecniche da seguire per l'adempimento dell'impegno I03 per quanto concerne i limiti quantitativi massimi da rispettare e nelle singole distribuzioni e dell'impegno I04 con riferimento ai metodi di calcolo del fabbisogno in elementi nutritivi delle colture sono riportate nei Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna consultabili nel sito internet <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale> o in un disciplinare nazionale equivalente.

Si precisa che il "Piano di fertilizzazione analitico", così come previsto dai Disciplinari di produzione integrata, deve essere redatto annualmente per tutte le distinte colture praticate sulle superfici impegnate.

Con riferimento all'impegno I01, si precisa che, ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, la frazione palabile del digestato è assimilata al letame.

Gli appezzamenti devono sempre essere individuati anche graficamente e i relativi confini devono essere riportati su mappa di scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000).

A titolo esemplificativo in Allegato II al presente bando sono riportati: un piano di fertilizzazione analitico ed ulteriori informazioni utili, la griglia di valutazione del contenuto di sostanza organica nei terreni, la tabella con i limiti massimi di apporto di sostanza organica, e l'immagine tratta dal Catalogo dei suoli con le classi di dotazione della sostanza organica nei terreni dell'Emilia-Romagna.

Si specifica inoltre che la distribuzione di letami e assimilati palabili, così come definiti dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046 e dal Regolamento regionale n. 3/2017 devono comunque essere effettuate nel rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dallo stesso Regolamento regionale n. 3/2017.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA04 sono indicate nella tabella seguente:

			N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province		Fasce altimetriche	25	Collina

6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è pari a € 180 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA04 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA04 possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA01 - ACA1 - produzione integrata;
- SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci – Azioni 1 e 2.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA04 possono inoltre essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2021/2115 (di seguito definiti Eco-schemi o abbreviati in ECO):

- ECO 3 - Ecoschema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico;
- ECO 4 - Ecoschema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- ECO 5 - Ecoschema 5 Misure specifiche per gli impollinatori.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull'intervento SRA04 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di

programmazione, o agli Eco-schemi del PSP 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle “Disposizioni comuni”.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSP 2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3. delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 898.000,00 euro¹.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento” del CoPSR2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. Terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (<127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014;
2. Terreni ricadenti in collina;
3. Abbinamento con altro intervento finalizzato al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali assimilabili (aziende oggetto di concessione con tali interventi);
4. Maggiore superficie aziendale impegnata.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Priorità		Punteggio
1.	Terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (<127 kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014.	55
2.	Terreni ricadenti in collina ² .	35
3.	Abbinamento con altro intervento finalizzato al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali assimilabili.	10
Totale		100

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all’euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle “Disposizioni comuni”.

² come classificata dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

L'attribuzione finale del punteggio dei principi a valenza territoriale è determinata tenendo conto della possibile presenza in domanda di superfici agricole ubicate in comuni a basso carico di azoto zootecnico e/o ricadenti in collina, caratterizzate dalle differenti priorità individuate in tabella A.

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base principi di carattere territoriale

Principio di selezione (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio di priorità per principio di selezione c= b x a
Principio di selezione 1	55	ha SOI priorità territoriale 1/ ha SOI aziendale	A
Principio di selezione 2	35	ha SOI priorità territoriale 2/ ha SOI aziendale	B

Totale punteggio =A+B

Nell'applicazione del principio del punto 3., relativo all'abbinabilità di diversi interventi, è richiesto che l'azienda abbia in essere un atto di concessione in corso di validità per gli interventi abbinabili.

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B e del punteggio del principio di selezione 3, indicata in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'ultima priorità a dover essere applicata è quella relativa alla maggior superficie impegnata di cui al punto 4.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai principi di selezione previsti ai punti 1. e 2. come segue: prima SOI dei terreni ubicati in comuni a basso carico di azoto zootecnico < di 127 kg/ha così come individuati nella determinazione n. 1192 del 04/02/2014/SOI aziendale); in caso di ulteriore parità SOI dei terreni ricadenti in collina/SOI aziendale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è la Dott.ssa Laura Biolchini dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili all'intervento SRA04 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno i terreni interessati, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli anni, ma rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA04 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA04 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per l'intervento SRA04 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste

dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

ALLEGATO I

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 4)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01 / 01 /**

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
------------	--	-----------	--

Provincia		Comune		CAP	
Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.					

ANNO: _____

AZIENDA: _____ **TELEFONO** _____

RESP.AZIENDALE: _____ **CUAA: I I I I I I I I I I I I I I I I I I**

VIA/PIAZZA _____ **N.** _____ **località** _____

COMUNE: _____ **CAP: I I I I I** _____ **PROV.: I I I**

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 04):

- SCHEDA N. 1. – Individuazione degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.
- SCHEDA N. 2. – Superfici degli appezzamenti e coltura praticata.
- SCHEDA N. 3. – Registrazione delle fertilizzazioni – impegno I01 (Apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica); I02 (limiti quantitativi da rispettare).
- SCHEDA N. 4. – Magazzino dei fertilizzanti – impegno I01 (Apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica) e I02 (limiti quantitativi da rispettare).

SCHEDA 1 - Individuazioni degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.

Progressivo	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub.	Superficie Appezzamento		
							(1)	(2)	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
.									
..									
n									
Superficie totale									

1. Indicare la superficie della particella inclusa nell'appezzamento
2. Utilizzare un codice identificativo numerico od alfa numerico da ripetere se le particelle che compongono l'appezzamento sono più di una.

La scheda n°1 (Particelle/Aspezzamenti) deve essere utilizzata per definire le superfici dei diversi appezzamenti in relazione alle particelle catastali oggetto d'impegno. Dopo l'anno d'avvio se gli appezzamenti non subiscono variazioni la scheda 1 mantiene la sua validità.

La scheda n° 2 (Aspezzamenti/Coltura) deve essere utilizzata per assegnare ai diversi appezzamenti le colture oggetto di coltivazione negli anni. A meno che non si tratti di colture pluriennali che non subiscono modifiche, deve essere aggiornata ogni anno.

La scheda n° 3 (Fertilizzazioni) deve essere compilata ogni anno con l'elenco cronologico delle fertilizzazioni effettuate negli appezzamenti. Unitamente alla scheda di magazzino e alle fatture di acquisto dei fertilizzanti serve per la verifica degli impegni I01 e I02.

La scheda n° 4 (Magazzino) deve essere compilata ogni anno con i movimenti di carico e scarico dei fertilizzanti. Unitamente alla scheda delle fertilizzazioni effettuate, alle fatture di acquisto dei fertilizzanti serve per la verifica degli impegni I01 e I02. NOTA: In caso di imprese di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

Inventario iniziale - Devono essere registrati tutti i fertilizzanti commerciali, i letami ed altre frazioni palabili presenti in azienda (magazzino e/o platea) il 1° novembre. Per ciascun fertilizzante dovrà essere compilata una riga. Per i prodotti commerciali è richiesta l'indicazione dei titoli dei tre macro elementi, espressi come unità di N, P₂O₅, K₂O; per i letami e le frazioni palabili è sufficiente il titolo in azoto ed il contenuto in sostanza secca. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

Registrazione degli acquisti - Gli acquisti dei prodotti commerciali e la consegna in azienda dei letami o altri materiali palabili devono essere registrati entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

Inventario finale - Devono essere registrati tutti i fertilizzanti commerciali, i letami ed altre frazioni palabili presenti in azienda (magazzino e/o platea) il 30 ottobre. Per i prodotti commerciali è richiesta l'indicazione dei titoli dei tre macro elementi, espressi come unità di N, P₂O₅, K₂O; per i letami e le frazioni palabili è sufficiente il titolo in azoto ed il contenuto in sostanza secca. La registrazione di ciascun prodotto commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

ALLEGATO II

SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

Il piano di fertilizzazione per ogni singola coltura deve essere redatto annualmente secondo uno dei metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione Integrata (metodo del bilancio e metodo delle schede a dose standard). I Disciplinari ed il software per la predisposizione del piano di fertilizzazione sono consultabili alla pagina internet: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/fertilizzazione>

Il Piano, unitamente alla scheda delle fertilizzazioni, consente di verificare il rispetto dell'impegno I04.

Di seguito si riporta un esempio di piano di fertilizzazione composto da due schede:

Scheda a - Calcolo dei quantitativi di elementi nutritivi da apportare

Piano di fertilizzazione
Quantitativi di elementi nutritivi da apportare calcolati col metodo del bilancio

Azienda **XXXXXXXXXX**

Appezz. **n° 15**

Coltura **Mais trinciato classe 600/700**

Fase/ciclo **Primaverile-estiva >130 gg**

Zona ZVN **0**

Area **A1**

Anno **2015**

Resa media prevista **t/ha 70**

		N	kg/ha P2O5	K2O
NECESSITA'				
A)	Fabbisogno della coltura	273	105	231
C)	Perdite per lisciviazione	44		20
D)	Immobilizzazioni e dispersioni (*)	19		
B1)	Arricchimenti		0	0
A2)	Anticipazioni anni futuri		0	0
Totale necessità		337	105	251
DISPONIBILITA'				
B)	Fertilità del suolo	77	0	0
E)	Precessione	30		
F)	Fertilità organica residua	15		
G)	Apporti naturali	11		
Totale disponibilità		134	0	0
Bisogno calcolato		203	105	251
Apporto ammesso col bilancio		203	105	251

*) comprensive di eventuali immobilizzazioni della precessione

Scheda b - Piano di distribuzione per la verifica del rispetto dei vincoli

Piano di distribuzione dei Fertilizzanti (Metodo **Bilancio**)

Rag. Sociale **XXXXXXXXXX**

Area omogenea **A1** Appezz. **n° 15**

Coltura **Mais trinciato classe 600/700**

Fase **Primaverile-estiva >130 gg**

Resa (t/ha) **70**

Precessione **Pomodoro e altre orticole**

Anno **2015**

Zona ZVN **FALSO**

Classe suolo **Franco Limoso**

Precessione **Pomodoro e altre orticole**

		Azoto N	Fosforo P2O5	Potassio K2O	S.O. ss
		Media kg/ha	elevata kg/ha	media kg/ha	Scarsa t/ha
		203	105	251	13
n°	Quantità ed epoca di distribuzione dei fertilizzanti				
1	25 t/ha di letame bovino Alla preparazione del terreno e semina nel medesimo anno	41	14	23	5,3
2	25 t/ha di liquame bovini da carne In copertura con fertirrigazione	56	18	31	
3					
4					
5					
6	1,5 q/ha di Urea 46% maggio alla 5 foglia con sarchiatura	69			
7	0,75 q/ha di Urea 46% luglio con fertirrigazione in pre fioritura	35			
8					
9					
10					
11					
Apporti totali		201	32	53	5,3
Note		Copertura del fabbisogno con unità fornite dai concimi minerali o di sintesi (%)			
		51	0	0	

Apporti massimi di ammendanti organici in funzione della dotazione del terreno in sostanza organica.

Dotazione terreno in S.O.	Apporti massimi annuali (t s.s. /ha)
Scarsa	13
Normale	11
Elevata	9


Fonte: DPI – Norme Generali – Fertilizzazione organica

Dotazione di Sostanza Organica

Giudizio	Terreni sabbiosi (SSF-FS)	Terreni impasto medio (F-FL-FA-FSA)	Terreni argillosi limosi (A-AL-FLAAS-L)	Classe di dotazione per schede standard
molto basso	< 0,8	< 1,0	< 1,2	Scarsa
basso	0,8 – 1,4	1,0 – 1,8	1,2 – 2,2	
medio	1,5 – 2,0	1,9 – 2,5	2,3 – 3,0	Normale
elevato	> 2,0	> 2,5	> 3,0	Elevata

Fonte: DPI – Norme generali - Allegato 4 – Sostanza organica

Classe di dotazione della sostanza organica nei terreni dell'Emilia-Romagna



Fonte: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/>



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA07 – ACA07 – conversione dei seminativi in prati e pascoli

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA 07 - ACA 07 "Conversione dei seminativi a prati e pascoli" (di seguito indicato come SRA07) del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che convertono le superfici a seminativo in prati polifita avvicendati che devono essere mantenuti durante tutta la durata degli impegni.

Per le superfici convertite, gli impegni prevedono l'esclusione della lavorazione del terreno, dell'uso di fertilizzanti chimici di sintesi, di diserbanti e di altri prodotti fitosanitari e il divieto dell'uso di fanghi di depurazione e di digestati.

Gli impegni sono finalizzati alla tutela delle acque dall'inquinamento, alla conservazione e ripristino della fertilità dei suoli, alla riduzione delle emissioni di ammoniaca e in tal modo concorrono al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5.

Al contempo l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO₂ che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno.

Le finalità ambientali dell'intervento sono complementari e sinergiche con molte delle azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione alla legislazione ambientale dell'Unione (PAN e Direttiva uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021, Direttive Habitat e Uccelli, PdG e Direttiva Quadro Acque, Direttiva Nitrati).

Al termine del periodo di impegno, per le suddette superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA 07 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal l'intervento SRA 07 "Conversione dei seminativi a prati e pascoli" i seguenti beneficiari, come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023", di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con "Disposizioni comuni"):

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole;
- Altri gestori del territorio.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole a seminativo:

- nelle aree di pianura limitatamente alle aree ricadenti in Rete Natura 2000;
- nelle aree di collina in tutte le aree.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Con riferimento alle superfici ammissibili all'intervento SRA 07 si specifica che:

- le superfici devono corrispondere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, agli usi del suolo compatibili; sono ammissibili unicamente le superfici che, l'anno precedente la decorrenza di impegno, risultino come "seminativo" sul Piano culturale dell'ultima versione attiva precedente all'approvazione del bando. Sono escluse dall'ammissibilità le superfici oggetto di altre forme dichiarative, incluse le autocertificazioni.
- le superfici devono risultare seminate entro il 15 aprile del primo anno di impegno, con un miscuglio di graminacee e leguminose. Tale miscuglio deve risultare costituito in prevalenza di graminacee con una percentuale maggiore del 50% e con presenza di erba medica con una percentuale non superiore al 10%.

Non sono comunque ammissibili superfici agricole a seminativo investite con strutture permanenti o semipermanenti (es. pannelli fotovoltaici) che alterano le funzioni vegetazionali ed ecologiche di base, contrastando con gli obiettivi perseguiti dall'intervento SRA 07.

4. Impegni

L'intervento SRA 07 ha durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e al CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

- I01** Convertire a prati polifita avvicendati la superficie oggetto di impegno attraverso la realizzazione e gestione di una copertura verde da adibire allo sfalcio e/o al pascolo;
- I02** Non includere per 5 anni la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;

- I03** Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi, divieto di spandere digestati;
- I04** Divieto di utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari;
- I05** Divieto di aratura e lavorazioni del terreno, fatta eccezione per quelle da effettuarsi nel primo anno di impegno per l'impianto del prato. Negli anni successivi al primo sono consentite trasemine di rinfoltimento, da eseguirsi solo con metodi che non implicano la lavorazione del suolo;
- I06** Effettuare due sfalci all'anno in pianura e uno sfalcio all'anno in collina, nel rispetto delle normative per la tutela della fauna selvatica, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate. Obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio entro due settimane da data sfalcio riportata nel registro operazioni.
- I07** Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora infestante erbacea e arbustiva.
- Al termine del periodo di impegno, per le suddette superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria.

Altri impegni

- I08** Mantenere in efficienza la rete scolante e mantenere in efficienza la rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura. Qualora le operazioni di manutenzione in efficienza della rete scolante e della rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura siano condotte in aree della Rete Natura 2000 tali manutenzioni saranno effettuate nel rispetto delle norme di conservazione generali e specifiche dei siti;
- I09** Tenere, in una sede aziendale dichiarata nella domanda, un'apposita scheda o registro dove annotare al massimo entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite e gli eventuali turni di pascolamento effettuati.

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento all'impegno I01 si specifica che copia delle documentazioni comprovanti la composizione del miscuglio utilizzato per la semina, così come richiesto al par. 3.1 del presente bando (es. fatture di acquisto, bolle di accompagnamento, cartellini ecc.) devono essere allegate alla domanda di pagamento e conservate presso la sede aziendale dichiarata nella domanda di sostegno.

Con riferimento all'impegno I03 si specifica che l'impiego, sulla superficie oggetto di impegno, di effluenti di allevamento e materiali assimilati deve essere effettuato con tecniche che non implichino la rottura del cotico erboso.

Con riferimento all'impegno I05 si specifica che sulla superficie oggetto di impegno non sono ammesse aree prive di cotico erboso, anche per casi non riconducibili a diretta responsabilità del beneficiario. Le aree non coperte dal cotico devono essere ripristinate mediante trasemina di rinfoltimento.

Con riferimento all'impegno I06 si specifica che il numero di sfalci prescritti deve intendersi come numero minimo di sfalci da eseguire. Inoltre, il carico di bestiame pascolante, eventualmente presente sulla parcella oggetto di impegno, deve essere inferiore a 1 UBA per ettaro.

In allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA 07. I beneficiari dell'intervento sono tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “Disposizioni comuni”. Le zonizzazioni impiegate per l’assegnazione delle priorità previste dall’intervento SRA 07 sono rappresentate nella seguente tabella dove vengono riportate le cartografie impiegate per l’assegnazione delle priorità previste.

		N.	TEMATISMO	
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
			2	Parchi e riserve naturali
			3	Aree riequilibrio ecologico
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
			5	Reti ecologiche
			6	Rete Natura 2000
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
			8	Oasi di protezione fauna
			9	Aziende faunistico-venatorie
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
	Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	
		12	Comuni a basso carico azoto	
	Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela idrologica	13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
			14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
			15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
			16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
			17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
			18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque

			N.	TEMATISMO
			19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO
			20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI
			21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)
			22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF: non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti a parte delle aree di cui al punto 20
		Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna
Altre delimitazioni istituite dalla Regioni e dalle Province		Aree Montane e Interne	26	Aree eleggibili per le Strategie territoriali per le aree montane e interne (STAMI)

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 5 anni, è pari a 250 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadano in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA07 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA 07 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA07 non possono essere accolte per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2021/2115.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSP 2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3. "Gestione finanziaria" delle "Disposizioni comuni". Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 100.000¹ euro.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in Rete natura 2000;
2. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: altre aree a prevalente tutela naturalistica;
3. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aree a prevalente tutela paesaggistica;
4. P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna;

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

5. P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali: altre aree a prevalente tutela idrologica della Regione Emilia-Romagna.
6. Interventi inclusi nelle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL 44/2021).
7. Attuazione in approccio collettivo;
8. Maggiore superficie oggetto di intervento.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Priorità		Punteggio
1.	P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in Rete natura 2000;	30
2.	P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: altre aree a prevalente tutela naturalistica;	22
3.	P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aree a prevalente tutela paesaggistica;	14
4.	P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna;	20
5.	P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree a prevalente tutela idrologica della Regione Emilia-Romagna.	10
6.	Interventi inclusi nelle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL 44/2021).	2
7.	Attuazione in approccio collettivo.	2
Totale		100

L'attribuzione finale del punteggio dei principi di cui alle precedenti priorità P01 e P02 è determinata tenendo conto della possibile presenza in domanda di superfici agricole ubicate in diverse aree, caratterizzate dalle differenti priorità individuate in tabella A.

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base principi di carattere territoriale

Principio di selezione (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio di priorità per principio di selezione c= b x a
Principio di selezione 1	55	ha SOI priorità territoriale 1/ ha SOI aziendale	A
Principio di selezione 2	25	ha SOI priorità territoriale 2/ ha SOI aziendale	B
Principio di selezione 3	10	ha SOI priorità territoriale 3/ ha SOI aziendale	C
Principio di selezione 4	5	ha SOI priorità territoriale 4/ ha SOI aziendale	D
			Totale punteggio =A+B+C+D

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B e dei punteggi dei principi di selezione 5 e 6, indicati in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'ultima priorità a dover essere applicata è quella relativa alla maggior superficie impegnata.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra, determini punteggi uguali, la differenziazione ulteriore di tali punteggi sarà realizzata in base alla maggiore superficie aziendale impegnata espressa in valore assoluto di cui al punto 8. In caso di ulteriori casi di ex aequo, la differenziazione sarà operata in base all'estensione della superficie aziendale totale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca.

Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo (SIAG) di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:

- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnato in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero Agrea le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA 07 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni. Rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammissibili ricollocazioni su altre superfici e/o incrementi delle superfici oggetto di impegno. Sono ammesse eventuali riduzioni non superiori al 20%, in conformità a quanto disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA 07 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA07 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

I beneficiari che presentano domanda per l'intervento SRA 07 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;

- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 08):

1. SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARCELLE INTERESSATE DALL'INTERVENTO SRA 07 – ACA 7. IMPEGNO - **102** NON INCLUDERE PER 5 ANNI LA SUPERFICIE CONVERTITA NELLE ORDINARIE ROTAZIONI COLTURALI PRATICATE IN AZIENDA
2. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. – IMPEGNO **101** - CONVERTIRE A PRATI POLIFITA AVVICENDATI LA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA COPERTURA VERDE DA ADIBIRE ALLO SFALCIO E/O AL PASCOLO. IMPEGNO **105** - NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SONO CONSENTITE TRASEMINE DI RINFOLTIMENTO, DA ESEGUIRSI SOLO CON METODI CHE NON IMPLICANO LA LAVORAZIONE DEL SUOLO. SULLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO NON SONO AMMESSE AREE PRIVE DI COTICO ERBOSO
3. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. – IMPEGNO **106** - SULLA PARCELLA OGGETTO DI IMPEGNO IL CARICO DI BESTIAME PASCOLANTE EVENTUALMENTE PRESENTE DEVE ESSERE INFERIORE A 1 UBA PER ETTARO (L'EFFETTUAZIONE DEL PASCOLAMENTO NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI SFALCIO)
4. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. – IMPEGNO **106** - EFFETTUARE DUE SFALCI ALL'ANNO IN PIANURA E UNO SFALCIO ALL'ANNO IN COLLINA, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, QUALORA LE SUPERFICI OGGETTO DELL'INTERVENTO NON SIANO PASCOLATE. OBBLIGO DI ASPORTARE PRODOTTO SFALCIO ENTRO DUE SETTIMANE DA DATA SFALCIO RIPORTATA NEL REGISTRO L'EFFETTUAZIONE DEGLI SFALCI NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI PASCOLAMENTO. - IMPEGNO **107** ASSICURARE IL CONTENIMENTO MECCANICO/MANUALE DELLA FLORA INFESTANTE ERBACEA E ARBUSTIVA.
5. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. – IMPEGNO **108** - - MANTENERE EFFICIENTE RETE SCOLANTE E MANTENERE EFFICIENTE RETE ADACQUAMENTO SCORRIMENTO SUPERFICIALE IN PIANURA: ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI PER LA MANUTENZIONE IN EFFICENZA DELLA RETE SCOLANTE E DELLA RETE DI ADACQUAMENTO PER SCORRIMENTO SUPERFICIALE IN PIANURA
6. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO **104** - DIVIETO DI UTILIZZO DI DISERBANTI E ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI
7. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7 – IMPEGNO **103** - DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI IN AGRICOLTURA E DI OGNI ALTRO RIFIUTO RECUPERATO IN OPERAZIONI R10 AI SENSI DELLA PARTE IV DEL D.LGS N. 152/2006. DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI CHIMICI DI SINTESI. DIVIETO DI UTILIZZO DI DIGESTATI
8. SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. IMPEGNO **103** - IMPIEGO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E MATERIALI ASSIMILATI - NON SPANDERE DIGESTATI - ESECUZIONE DELLE CONCIMAZIONI AMMESSE

SCHEMA REGISTRAZIONE N. 1.

ELENCO DELLE PARCELLE INTERESSATE DALL'INTERVENTO INTERVENTO SRA 07 – ACA 7

IMPEGNO - **102** NON INCLUDERE PER 5 ANNI LA SUPERFICIE CONVERTITA NELLE ORDINARIE ROTAZIONI COLTURALI PRATICATE IN AZIENDA

CODICE NUMERICO*	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie oggetto di impegno della parcella
SUP. TOTALE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO						

* Riportare un codice numerico identificativo per ogni parcella oggetto di impegno

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2.

IMPEGNO **101** - CONVERTIRE A PRATI POLIFITA AVVICENDATI LA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA COPERTURA VERDE DA ADIBIRE ALLO SFALCIO E/O AL PASCOLO.

IMPEGNO **105** - NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SONO CONSENTITE TRASEMINE DI RINFOLTIMENTO, DA ESEGUIRSI SOLO CON METODI CHE NON IMPLICANO LA LAVORAZIONE DEL SUOLO. SULLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO NON SONO AMMESSE AREE PRIVE DI COTICO ERBOSO

CODICE NUMERICO*	Foglio	Particella	Data di semina miscuglio primo anno di impegno	Superficie della parcella impegnata	Data di effettuazione della trasemina successive al primo anno per il ripristino del cotico erboso	Superficie interessata dall'effettuazione del ripristino in ettari are e centiare
SUP. TOTALE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO						

*Riportare per ogni riga uno tra i codici di cui alla scheda registrazione n. 1.

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4.

IMPEGNO **106** - EFFETTUARE DUE SFALCI ALL'ANNO IN PIANURA E UNO SFALCIO ALL'ANNO IN COLLINA, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, QUALORA LE SUPERFICI OGGETTO DELL'INTERVENTO NON SIANO PASCOLATE. OBBLIGO DI ASPORTARE PRODOTTO SFALCIO ENTRO DUE SETTIMANE DA DATA SFALCIO RIPORTATA NEL REGISTRO

IMPEGNO **107** ASSICURARE IL CONTENIMENTO MECCANICO/MANUALE DELLA FLORA INFESTANTE ERBACEA E ARBUSTIVA.

L'EFFETTUAZIONE DEGLI SFALCI NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI PASCOLAMENTO

CODICE NUMERICO*	Data di effettuazione dello sfalcio	Data contenimento meccanico/manuale flora invasiva **	Data di asportazione del prodotto dello sfalcio	Superficie interessata dall'effettuazione dello sfalcio in ettari, are e centiare
SUP. TOTALE:				

* Riportare per ogni riga uno tra i codici di cui alla scheda registrazione n. 1.

** La data può essere omissa se il controllo della flora invasiva è effettuato con lo sfalcio. Pertanto, la data va sempre riportata qualora sia necessario il controllo della flora invasiva oltre al numero degli sfalci eseguiti.

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5.

IMPEGNO **108** - MANTENERE EFFICIENTE RETE SCOLANTE E MANTENERE EFFICIENTE RETE ADACQUAMENTO SCORRIMENTO SUPERFICIALE IN PIANURA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI PER LA MANUTENZIONE IN EFFICIENZA DELLA RETE SCOLANTE E DELLA RETE DI ADACQUAMENTO PER SCORRIMENTO SUPERFICIALE IN PIANURA. LA SCHEDA VA COMPILATA SOLO QUANDO SIANO EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE.

CODICE NUMERICO*	Foglio	Particella	Superficie oggetto di impegno della parcella	Data di effettuazione della manutenzione della rete scolante	Data di effettuazione della manutenzione della rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura	Descrizione del tipo di manutenzione

* Riportare per ogni riga uno tra i codici di cui alla scheda registrazione n. 1.

Note alla compilazione delle schede

DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

FIRMA

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le operazioni colturali eseguite nell'appezzamento delle quali è richiesta la registrazione.

SCHEMA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente

utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).



“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA 08 – ACA 8 - gestione prati e pascoli permanenti

Azione 8.1. “Gestione sostenibile dei prati permanenti”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA 08 – ACA8 – “gestione prati e pascoli permanenti - Azione 8.1: gestione sostenibile dei prati permanenti” (di seguito indicato come SRA08) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

Per quanto stabilito al paragrafo 5 della scheda di intervento SRA08 del PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, il presente bando attiva esclusivamente l'azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti.

Gli impegni dell'Azione contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi:

– Obiettivo specifico 6

I prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat, contribuendo al perseguimento dell'Obiettivo Specifico 6;

– Obiettivo specifico 5

Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche, quindi, favorisce la protezione del suolo e della qualità delle acque, contribuendo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5;

– Obiettivo specifico 4

La copertura erbosa permanente, quale effetto degli impegni di miglioramento incentivati, migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi. Per questo l'intervento contribuisce all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di mitigazione che di adattamento.

Sul versante climatico, i prati e i pascoli oggetto di pratiche di mantenimento contribuiscono nell'ambito del settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry) alla stima degli assorbimenti e delle emissioni gas serra nella categoria Grazing land management, che strutturalmente registra un assorbimento netto, proteggendo gli stock di carbonio esistenti e aumentandone il sequestro.

Le finalità ambientali dell'intervento sono complementari e sinergiche con molte delle azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione alla legislazione ambientale dell'Unione (PAN e Direttiva uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021, Direttive Habitat e Uccelli, PdG e Direttiva Quadro Acque, Direttiva Nitrati).

L'intervento “Gestione prati e pascoli permanenti” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad aderire all'azione 8.1. del presente intervento per un periodo di cinque anni.

Pertanto, il richiedente potrà aderire all'intervento SRA08 - azione 8.1 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA08 – azione 8.1, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”, di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- agricoltori singoli o associati,
- enti pubblici gestori di aziende agricole,
- altri gestori del territorio;
- soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano tra quelli elencati sopra.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA08 – azione 8.1. è applicabile su tutte le superfici a prati permanenti, prati - pascoli permanenti, pascoli permanenti.

L'intervento è inoltre applicabile solo su appezzamenti fissi ricadenti in aree di pianura e collina di cui alle fasce altimetriche definite al paragrafo 2.6. “Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie del CoPSR 2023-2027” di cui alle “Disposizioni comuni”.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Alla domanda di sostegno deve essere allegata una planimetria catastale in cui sia delimitata ed evidenziata l'esatta ubicazione delle superfici oggetto di impegno, se non già identificate nel Piano Culturale Grafico.

Con riferimento alle tipologie di praticoltura ammissibili all'intervento SRA08 – azione 8.1. si specifica che:

- A. i Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) sono ammissibili qualora corrispondenti a superfici già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di sviluppo rurale con la tipologia di applicazione B2C “Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di

pianura interessate all'Azione” dell'Azione 8. Sono escluse da questa tipologia tutte le altre tipologie, inclusi i prati polifiti permanenti storicamente presenti (esistenti da almeno 30 anni) che non siano mai stati oggetto della suindicata tipologia di applicazione B2C;

- B. sono ammissibili le altre superfici a praticoltura estensiva già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale;
- C. sono ammissibili le altre superfici a praticoltura estensiva che non siano state oggetto di interventi analoghi delle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale;
- D. le superfici sono ammissibili se corrispondono agli usi del suolo compatibili; sono ammissibili unicamente le superfici che, l'anno precedente la decorrenza di impegno, risultino come “prato polifita” sul Piano Colturale dell'ultima versione attiva precedente all'approvazione del bando;
- E. non sono ammissibili prati seminati in purezza e condotti come tali, anche se seminati da più di 5 anni, in particolare se si tratti di prati di erba medica;
- F. non sono ammissibili le superfici oggetto di altre forme dichiarative, incluse le autocertificazioni;
- G. non sono comunque ammissibili superfici agricole investite con strutture permanenti o semipermanenti (es. pannelli fotovoltaici) che alterano le funzioni vegetazionali ed ecologiche di base, contrastando con gli obiettivi del presente intervento.

4. Impegni

L'intervento SRA 08 – azione 8.1. prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e al CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

- I01.1.** Effettuare due sfalci all'anno in pianura e uno sfalcio all'anno in collina, nel rispetto delle normative per la tutela della fauna selvatica, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate.
- I01.2.** Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora arborea e arbustiva invasiva per le aree protette.
- I01.3.** Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.
- I01.4.** Divieto di utilizzo di diserbanti e di prodotti fitosanitari incluso quelli ammessi dall'agricoltura biologica.
- I01.5.** Il bestiame pascolante deve essere inferiore a 1 UBA/ha qualora sia presente attività di pascolamento.

Altri impegni aggiuntivi:

- I01.6.** Non spandere digestati;
- I01.7.** Obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio entro due settimane dalla data di sfalcio riportata nel registro operazioni;
- I01.8.** Mantenere in efficienza la rete scolante e la rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura. Qualora le operazioni di manutenzione in efficienza delle due reti siano condotte in aree della Rete Natura 2000 tali manutenzioni saranno effettuate nel rispetto delle norme di conservazione generali e specifiche dei siti;

I01.9. Tenere, in una sede aziendale dichiarata nella domanda, un'apposita scheda o registro dove annotare al massimo entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite e gli eventuali turni di pascolamento effettuati.

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento all'impegno **I01.1.** si specifica che il numero degli sfalci è da intendersi come il numero minimo.

Con riferimento all'impegno **I01.2.** si specifica che le aree protette corrispondono alle "Aree a prevalente tutela naturalistica" di cui al paragrafo 2.6. "Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie" delle "Disposizioni comuni".

Con riferimento all'impegno **I01.3.** si specifica che l'impiego, sulla superficie oggetto di impegno di effluenti di allevamento e materiali assimilati deve essere effettuato con tecniche che non implichino la rottura del cotico erboso.

Con riferimento all'impegno **I01.9.** si specifica che in allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'Intervento SRA08 – azione 8.1. I beneficiari dell'intervento SRA08 - azione 8.1. saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni". Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dall'intervento SRA 08 – azione 8.1. sono rappresentate nella seguente tabella dove vengono riportate le cartografie impiegate per l'assegnazione delle priorità previste.

		N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
		2	Parchi e riserve naturali
		3	Aree riequilibrio ecologico
		4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
		5	Reti ecologiche
		6	Rete Natura 2000
		7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
		8	Oasi di protezione fauna
		9	Aziende faunistico-venatorie
		10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
	Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

		N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
		13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
		14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
		15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
		16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
		17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
		18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
		19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO
		20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI
		21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)
		22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF: non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti a parte delle aree di cui al punto 20

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 5 anni è pari a 150 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA08 – azione 8.1. è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA 08 – azione 8.1. possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA08-Azione 8.1. non possono essere accolte per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ad impegni dei Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2115/2021.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 800.000¹ euro.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento” del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziarie del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici che hanno già aderito al Tipo di operazione 10.1.07 della Misura 10 “Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione”;
2. P03 altre superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito al Tipo di operazione 10.1.07 della Misura 10 con il Reg. (UE) n. 1305/2013;
3. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in Rete natura 2000;

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

4. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica;
5. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica;
6. P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree a prevalente tutela idrologica della Regione Emilia-Romagna;
7. P04 maggiore superficie oggetto di intervento con approcci collettivi;
8. P04 maggiore superficie oggetto di intervento.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella a) sono stati attribuiti alle tipologie di superfici a praticoltura i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati. In particolare, poiché i prati storici di pianura, ormai residuali, rappresentano la maggiore diversità e ricchezza floristica dal punto di vista naturalistico, godranno della priorità assoluta rispetto ad altre superfici a praticoltura estensiva.

Tabella a) tipologie di superfici a praticoltura estensiva e punteggi di priorità

Tipologie di superfici	Cod.	Già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale	Punteggio di priorità
1. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici che hanno già aderito al Tipo di operazione 10.1.07 della Misura 10 “Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all’Azione”;	A	Si	80
2. P03 altre superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito al Tipo di operazione 10.1.07 della Misura 10;	B	Si	12
3. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in Rete natura 2000	C	No	3
4. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica	D	No	2
5. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica	E	No	1,5
6. P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree a prevalente tutela idrologica della Regione Emilia-Romagna	F	No	1
7. P04 maggiore superficie oggetto di intervento anche con approcci collettivi	G	No	0,5
Totale			100

L'attribuzione finale del punteggio di priorità è determinata per domanda tenendo conto della contemporanea presenza in domanda di superfici richieste ad impegno aventi priorità diverse.

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per specifica categoria / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tale moltiplicazione deve essere eseguita per ognuna delle categorie riportate in tabella a) presenti in domanda; la somma dei prodotti ottenuti costituisce il punteggio di priorità della domanda come evidenziato nella successiva tabella b).

Tabella b – attribuzione del punteggio per domanda

Cod. di categorie di superficie in tab. a)	P = Punteggio di priorità – tab. a)	R = rapporto tra superficie oggetto di impegno per la specifica categoria / superficie totale aziendale oggetto di impegno	Punteggio per categoria = P x R
A	80	ha SOI categoria A / SOI aziendale	X
B	12	ha SOI categoria B / SOI aziendale	Y
C	3	ha SOI categoria C / SOI aziendale	Z
D	2	ha SOI categoria D / SOI aziendale	W
E	1,5	ha SOI categoria E / SOI aziendale	Q
F	1	ha SOI categoria F / SOI aziendale	T
G	0,5	ha SOI categoria G / SOI aziendale	S
Punteggio complessivo della domanda = X+Y+Z+W+Q+T+S			

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella b costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente di priorità per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra, determini punteggi uguali, la differenziazione ulteriore di tali punteggi sarà realizzata in base alla maggiore superficie aziendale impegnata espressa in valore assoluto, di cui al punto 8. In caso di ulteriori casi di ex aequo, la differenziazione sarà operata in base all'estensione della superficie aziendale totale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;

- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero Agrea le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione

delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA 08 – azione 8.1. le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni. Rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammissibili ricollocazioni e/o incrementi delle superfici oggetto di impegno su altre superfici. Sono ammesse eventuali riduzioni non superiori al 20%, in conformità a quanto disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA08 – azione 8.1. rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA01 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

I beneficiari che presentano domanda per l'intervento SRA 08 – azione 8.1. devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 07):

1. SCHEDE REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE DI SUPERFICI DEL DELL'INTERVENTO SRA08 – AZIONE 8.1.
2. SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2.– IMPEGNO **101.1**. - EFFETTUARE DUE SFALCI ALL'ANNO IN PIANURA E UNO SFALCIO ALL'ANNO IN COLLINA, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, QUALORA LE SUPERFICI OGGETTO DELL'INTERVENTO NON SIANO PASCOLATE; IMPEGNO **101.7**. OBBLIGO DI ASPORTARE IL PRODOTTO DELLO SFALCIO ENTRO DUE SETTIMANE DALLA DATA DI SFALCIO RIPORTATA NEL REGISTRO OPERAZIONI: ESECUZIONE DEGLI SFALCI (L'EFFETTUAZIONE DEGLI SFALCI NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI PASCOLAMENTO) E RELATIVA ASPORTAZIONE DEL PRODOTTO DEGLI SFALCI; IMPEGNO **101.2** ASSICURARE IL CONTENIMENTO MECCANICO/MANUALE DELLA FLORA ARBOREA E ARBUSTIVA INVASIVA PER LE AREE PROTETTE.
3. SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. – IMPEGNO **101.5**. - CARICO BESTIAME PASCOLANTE INFERIORE A 1 UBA/HA: ESECUZIONE DEI TURNI DI PASCOLAMENTO (L'EFFETTUAZIONE DEL PASCOLAMENTO NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI SFALCIO).
4. SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. – IMPEGNO **101.8**. MANTENERE IN EFFICIENZA LA RETE SCOLANTE E LA RETE DI ADACQUAMENTO PER SCORRIMENTO SUPERFICIALE IN PIANURA. QUALORA LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE IN EFFICIENZA DELLE DUE RETI SIANO CONDOTTE IN AREE DELLA RETE NATURA 2000 TALI MANUTENZIONI SARANNO EFFETTUATE NEL RISPETTO DELLE NORME DI CONSERVAZIONE GENERALI E SPECIFICHE DEI SITI.
5. SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. IMPEGNO **101.4** NON È CONSENTITO NEANCHE UTILIZZARE DISERBANTI E PRODOTTI FITOSANITARI AMMESSI DALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA
6. SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. —IMPEGNO **101.3** DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI IN AGRICOLTURA E DI OGNI ALTRO RIFIUTO RECUPERATO IN OPERAZIONI R10 AI SENSI DELLA PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/2006. DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI CHIMICI DI SINTESI. IMPEGNO **101.6** NON SPANDERE DIGESTATI
7. SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. IMPEGNO **101.6** NON SPANDERE DIGESTATI

SCHEMA REGISTRAZIONE N. 1.

ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE DI SUPERFICIE DELL'INTERVENTO SRA08 – AZIONE 8.1.

TIPOLOGIA DI SUPERFICIE*	CODICE NUMERICO**	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie oggetto di impegno della particella
SUP. TOTALE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO							

* Riportare per ogni riga uno tra i seguenti codici (A-B-C) afferenti alle diverse tipologie di superfici:

- codice A per prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale;
- codice B per altre superfici a praticoltura estensiva già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale;
- codice C per altre superfici a praticoltura estensiva **non** già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale.

** Riportare un codice numerico identificativo per ogni tipologia di superficie che sia nel contempo oggetto di due o più superfici non contigue.

Note alla compilazione delle schede

DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

FIRMA

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le operazioni colturali eseguite nell'appezzamento delle quali è richiesta la registrazione.

SCHEMA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEMA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DE GLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

Azione 13.1 “Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22 comma 1 e comma 3 del DM n. 5046/2016”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola (di seguito SRA13) del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento e dei digestati attraverso l'adozione di tecniche a bassa emissività contribuisce in modo significativo: al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva n. 2016/2284 (Direttiva NEC) di riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera (riduzione del 5% di emissioni di ammoniaca per ogni anno dal 2020 al 2029 e del 16% a partire dal 2030, rispetto al 2005); all'innovazione tecnologica delle aziende per il ricorso a nuove macchine ed attrezzature per interrimento reflui; alla conservazione e al ripristino della fertilità del suolo; al miglioramento della qualità delle acque, minimizzando le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento; alle limitazioni all'uso dei fertilizzanti, contribuendo quindi al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica. Inoltre, l'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4 Contribuire alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati).

Come stabilito al paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento." della scheda di intervento SRA13 del PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, la Regione Emilia-Romagna attiva con il presente bando solo l'Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22 comma 1 e comma 3 del DM n. 5046/2016.

Le disposizioni del DM n. 5046/2016, che regola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei digestati, sono conformi alla direttiva 91/676/CEE (direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Qualora nella produzione delle tipologie di digestato rientri anche la miscela con gli effluenti zootecnici, il suo utilizzo al suolo è regolato, ai sensi della stessa direttiva Nitrati e della legge nazionale di recepimento, dall'articolo 92 e dall'Allegato 7, della Parte IV, del D. Lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto dei limiti di azoto da effluenti zootecnici ammissibili pari a 170 kg/ha/anno in Zona vulnerabile ai Nitrati (ZVN).

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM n. 5046/2016, il digestato agrozootecnico è prodotto con i seguenti materiali e sostanze:

- paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti di allevamento, definiti come le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di

prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce, materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 Luglio 2012.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM n. 5046/2016, il digestato agroindustriale è prodotto con i seguenti materiali:

- acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da: imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla selvicoltura; imprese dedite all'allevamento del bestiame; imprese dedite alle attività descritte in precedenza che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; piccole aziende agro-alimentari (aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno),
- residui dell'attività agroalimentare, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006,
- acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla Legge 11 novembre 1996, n. 574,
- i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) n. 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo Governo, Regioni e Province Autonome, eventualmente anche in miscela con materiali con cui si produce il digestato agrozootecnico.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA13 – Azione 13.1 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA13 – Azione 13.1, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”, di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- agricoltori singoli o associati;
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Le imprese soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), possono aderire se tra le tecniche cogenti non sono previste quelle che riguardano l'applicazione dei liquami al suolo.

3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA13 – Azione 13.1:

- è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale. Possono usufruire dell'aiuto solo le superfici degli appezzamenti con pendenza media inferiore al 10% (C03);
- prevede l'utilizzazione degli effluenti di allevamento non palabili e/o digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 (C04).

3.1. Specifiche alle condizioni di ammissibilità

La pendenza media delle superfici inferiore al 10% verrà verificata sulla base dei dati per particella riportati nel GIS terreni dell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Le imprese soggette all'AIA dovranno dimostrare che tra le migliori tecniche disponibili che devono applicare non sono previste quelle che riguardano l'applicazione dei liquami al suolo allegando alla domanda di sostegno una dichiarazione dell'ARPAE.

4. Impegni

L'intervento SRA13 – Azione 13.1 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I pagamenti relativi all'intervento SRA13 – Azione 13.1 “Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM n. 5046/2016” sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

II.01 Effettuare tutte le distribuzioni esclusivamente come segue:

- a) in presemina con iniezione diretta o incorporazione immediata;
- b) quando il terreno è inerbito, con interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande;
- c) in caso di coltura in atto, con iniezione diretta, interrimento superficiale o distribuzione rasoterra in bande;
- d) quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT), con distribuzione rasoterra in bande;
- e) in caso di fertirrigazione, con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniacca;
- f) tecniche a bassa emissività per i prati permanenti: iniezione poco profonda (solco aperto) o iniezione profonda (solco chiuso).

II.02 Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili. È richiesto che il percorso effettuato dalle macchine sia documentato dal tracciato GPS o in alternativa si sia provveduto a comunicare agli uffici competenti per territorio, con almeno tre giorni di anticipo, il luogo ed il tipo di distribuzione che si intende eseguire.

II.03 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/1009.

Altri impegni

II.04 Le informazioni relative alle date di intervento, alle quantità di effluente distribuita, alle attrezzature utilizzate devono essere registrate nella scheda di registrazione delle fertilizzazioni.

Si precisa che l'intervento SRA13 – Azione 13.1 non è vincolato ad appezzamenti fissi. Pertanto, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale.

In allegato I al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA13 – Azione 13.1. I beneficiari dell'intervento SRA13 – Azione 13.1 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

4.1. Specifiche agli impegni

Gli appezzamenti devono essere individuati compilando la scheda 1 riportata in allegato nonché riportando i confini su mappa di scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000).

Con riferimento all'impegno I.02, al fine di garantire pienamente la tracciabilità e la futura controllabilità dell'intervento, il tracciato GPS dovrà essere scaricabile in un formato leggibile dai software in dotazione alla Regione Emilia-Romagna, ad esempio file con estensione .SHP, .KML.

Eventuali altri formati dovranno essere preventivamente concordati, a inizio impegno, con l'Ambito territoriale del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per verificarne l'effettiva leggibilità. Il tracciato GPS relativo agli interventi effettuati deve essere inoltrato all'Ambito territoriale del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente entro il 30 ottobre di ogni anno. Per interventi successivi a tale data, il tracciato deve essere inviato entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento.

In alternativa al tracciato GPS, è possibile effettuare la comunicazione preventiva dell'intenzione di effettuare la distribuzione degli effluenti con tecniche che riducono le emissioni di azoto ammoniacale tramite il modello di cui all'allegato 1 al presente bando che dovrà essere inviato al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente, tramite posta elettronica certificata. Se la distribuzione programmata viene rinviata ad altra data, è necessario avvisare il Settore interessato ed inviare nuovamente la comunicazione. Al fine di monitorare la corretta applicazione dell'impegno, le comunicazioni preventive potranno essere oggetto di verifiche speditive in campo.

Si specifica inoltre che la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM n. 5046/2016 e dal Regolamento regionale n. 3/2017 devono comunque essere effettuate nel rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dallo stesso Regolamento regionale n. 3/2017.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA13 – Azione 13.1 sono indicate nella tabella seguente:

			N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria

6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è pari a 100 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA13 – Azione 13.1 è attribuita all'Ambito territoriale e s in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA13 – Azione 13.1 possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA01 - ACA 1 - produzione integrata;
- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli e tipo di operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento della sostanza organica" del PSR 2014-2020;
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci, Azioni 1 e 2;
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR 2014-2020.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA13 – Azione 13.1 possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2021/2115 (di seguito definiti Eco-schemi o abbreviati in ECO):

- ECO 2 - Ecoschema 2 Inerbimento delle colture arboree, cumulabile solo con Impegno 1.01, lettera b);
- ECO 3 - Ecoschema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico, cumulabile solo con Impegno 1.01, lettera b);
- ECO 4 - Ecoschema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- ECO 5 - Ecoschema 5 Misure specifiche per gli impollinatori.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull'intervento SRA13 – Azione 13.1 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Eco-schemi del PSP 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle "Disposizioni comuni".

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSP 2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni". Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 225.000,00 euro¹.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P03 Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria;
2. Abbinamento con altro intervento finalizzata al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientale assimilabili;
3. Maggiore superficie aziendale impegnata.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Nell'applicazione del principio del punto 2., relativo all'abbinabilità di diversi interventi, è richiesto che l'azienda abbia in essere un atto di concessione in corso di validità per gli interventi abbinabili.

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle "Disposizioni comuni".

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità		Punteggio
1.	P03 Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria;	75
2.	Abbinamento con altro intervento finalizzata al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientale assimilabili;	25
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi a valenza territoriale, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta la priorità indicata in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale

Principio di selezione (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio di priorità per principio di selezione
	a	b	c= b x a
Principio di selezione 1.	75	ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale	A
Totale punteggio =A			

La somma del valore ottenuto come riportato in tabella B e del punteggio del principio di selezione 2, indicata in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è quello relativo alla maggior superficie impegnata di cui al punto 3.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI) correlata al principio di selezione previsto al punto 1., attribuendo una priorità alla SOI dei terreni ubicati nelle Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria/SOI aziendale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è la Dott.ssa Laura Biolchini dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili all'intervento SRA13 – Azione 13.1 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Durante il corso del quinquennio di impegno i terreni interessati, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli anni, ma rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA13 – Azione 13.1 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA13 – Azione 13.1 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per l'intervento SRA 13- Azione 13.1 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità

previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

Azione 13.1 “Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22 comma 1 e comma 3 del DM n. 5046/2016”

ALLEGATO 1

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 03)
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE
E DEGLI EVENTUALI TURNI DI PASCOLAMENTO EFFETTUATI
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01 /01 /**

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
-----	--	----	--

Provincia		Comune		CAP	
Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.					

ANNO D’IMPEGNO: _____

AZIENDA: _____ TELEFONO _____

RESP.AZIENDALE: _____ CUA: IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VIA/PIAZZA _____ N. _____ località _____

COMUNE: _____ CAP: IIIIII _____ PROV.: III

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 03):

- SCHEDA N. 1. – INDIVIDUAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI E DELLE CORRISPONDENTI PARTICELLE OGGETTO D'IMPEGNO.
- SCHEDA N. 2. – SUPERFICI DEGLI APPEZZAMENTI E COLTURA PRATICATA.
- SCHEDA N. 3– REGISTRAZIONE DELLE DISTRIBUZIONI DEI LIQUAMI D'ALLEVAMENTO E DEL DIGESTATO

SCHEDA 1 - Individuazioni degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.

Progressivo	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub.	Superficie	Appezzamento
							(1)	(2)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
.								
..								
n								
Superficie totale								

1. Indicare la superficie della particella inclusa nell'appezzamento
2. Utilizzare un codice identificativo numerico od alfa numerico da ripetere se le particelle che compongono l'appezzamento sono più di una.

Istruzioni per la compilazione delle schede

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le informazioni delle quali è richiesta la registrazione.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; l'eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

La corretta compilazione delle schede di campo e la conservazione per tutto il periodo d'impegno della documentazione (tracciati GPS, comunicazioni preventive ed eventuali fatture comprovanti il servizio fornito da terzisti per l'utilizzo delle attrezzature) sono la condizione necessaria per dimostrare di aver adempiuto agli impegni previsti dall'intervento SRA 13 – Azione 13.1.

La scheda n° 1 (Particelle/Aspezzamenti) deve essere utilizzata per definire le superfici dei diversi appezzamenti in relazione alle particelle catastali oggetto d'impegno. Dopo l'anno d'avvio se gli appezzamenti non subiscono variazioni la scheda 1 mantiene la sua validità.

La scheda n° 2 (Aspezzamenti/Coltura) deve essere utilizzata per assegnare ai diversi appezzamenti le colture oggetto di coltivazione negli anni. A meno che non si tratti di colture pluriennali che non subiscono modifiche, deve essere aggiornata ogni anno.

La scheda n° 3 (Distribuzioni) deve essere compilata ogni anno con l'elenco cronologico delle distribuzioni effettuate negli appezzamenti.

MODELLO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

INTERVENTO SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola – Azione 13.1

DITTA: _____

Regione Emilia-Romagna

SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI

_____ AMBITO DI _____

Oggetto: Comunicazione preventiva relativa alla domanda di sostegno nr. _____

Io sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____ CUA _____

comunico che effettuerò una distribuzione di effluente in data _____ come di seguito specificato (1):

Orario presunto: mattina pomeriggio

Riportare le superficie sulle quali si intende effettuare la distribuzione

Provincia	Comune	Foglio	Particelle o PARCELLA	Coltura

Tipo di Effluente: Liquame Digestato non palabile

Attrezzatura e tecnica di distribuzione: _____

Numero di telefono (meglio se cellulare) a cui posso essere contattato: _____

Data

Firma

NB: da inviare almeno 3 giorni prima dello spandimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente.

(1) Se la distribuzione programmata viene rinviata ad altra data, anche per cause di forza maggiore, avvisare con i mezzi sopraindicati il Settore interessato e inviare nuovamente la comunicazione.



The European Agricultural Fund for Rural Development.
Europe investing in rural areas

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA14 – ACA14 – allevatori custodi dell’agrobiodiversità

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA14 - ACA14 – “Allevatori custodi dell'agrobiodiversità”, del PSP 2023-2027 (di seguito indicato come SRA14) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento ha la finalità di tutelare la biodiversità animale, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri Regionali/Provinciali o ad Elenchi di risorse genetiche regionali/provinciali.

La Regione Emilia-Romagna è dotata anche di un proprio Repertorio Regionale, in attuazione della L.R. n. 1/2008, dove vengono iscritte e catalogate le risorse genetiche tutelate, e di Elenchi di risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica a tutela della biodiversità, derivanti da normativa regionale.

Inoltre, l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con Legge n. 194/2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari”, indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica al fine di limitare in particolare i fenomeni di perdita del patrimonio genetico.

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

Il perseguimento di tali finalità è possibile attraverso un sostegno agli allevatori che detengono le razze animali elencate nel successivo paragrafo 3.1.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA 14 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA14, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande

presentate a partire dal 2023”, di cui all’Allegato 1 all’atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- Agricoltori singoli o associati;
- Altri soggetti pubblici o privati.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA detenute, oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall’Anagrafe delle Aziende agricole alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2023). La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

3. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

- C03 iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Legge n. 194/2015 oppure presenti nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie è istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008;
- C04 capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi, ovi-caprini, avicoli, suini, cunicoli e api) con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze oggetto d’intervento e precisamente: BOVINI: Garfagnina, Modenese, Pontremolese, Reggiana, Romagnola, Varzese Tortonese-Otonese. OVINI: Cornella Bianca, Cornigliese, Razza Appenninica. EQUINI: Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido, Cavallo Bardigiano, Cavallo del Ventasso, Cavallo appenninico, Cavallo del Delta. SUINI: Mora Romagnola, Suino Nero di Parma. ASINI: Asino Romagnolo. VOLATILI: Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza;
- Cx1 Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità degli Enti selezionatori che li detengono, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono gli animali elencati nel criterio di ammissibilità C04 e così come riportati nella Tabelle 1 e 2 sotto riportate. Nella Tabella 1 “Razze locali minacciate di abbandono iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie della L.R. n. 1/2008 e ai Libri genealogici in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, sono elencate le razze iscritte al Repertorio Volontario Regionale della L.R. 1/2008.

Nella Tabella 2 Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018

“Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, sono elencate le razze ammissibili ai sensi del criterio di ammissibilità Cx1.

Possono essere ammissibili in domanda esclusivamente gli animali allevati nel territorio regionale.

Con riferimento al criterio di ammissibilità C04 si specifica che non sono previsti per il presente intervento SRA 14 pagamenti per il mantenimento di api a rischio di erosione genetica.

Come stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto del Ministeriale della Salute del 13 ottobre 2004, per detentore si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'azienda”.

Tabella 1 – Razze locali minacciate di abbandono, iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie della L.R. n. 1/2008 e ai Libri genealogici in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”

RAZZE	N. DI FATTRICI	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
BOVINI			
Garfagnina	97	Reggio Emilia, Modena	ANACLI (Associazione nazionale allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine)
Modenese	490	Modena, Bologna	ANABORARE (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Pontremolese	30	Reggio Emilia, Parma	ANACLI (Associazione nazionale allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine)
Reggiana	2170	Reggio Emilia, Parma	ANABORARE (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Romagnola	6694	Rimini, Forli-Cesena, Ravenna, Bologna, Ferrara	ANABIC Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne
Varzese Tortonese- Ottonese	197	Piacenza	ANABORARE Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana
OVINI			
Cornella Bianca	273	Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia	ASSO.NA.PA. Associazione Nazionale della Pastorizia
Cornigliese	1299	Parma, Ferrara, Reggio Emilia	ASSO.NA.PA. Associazione Nazionale della Pastorizia
Razza Appenninica	9740	Forli-Cesena, Ravenna	ASSO.NA.PA. Associazione Nazionale della Pastorizia

RAZZE	N. DI FATTRICI	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
EQUINI			
Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido	3123	Bologna, Modena, Ferrara	ANACAITPR associazione naz. allevatori del cavallo agricolo italiano da tpr (tiro pesante rapido)
Cavallo Bardigiano	2161	Parma, Piacenza	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane
Cavallo del Ventasso	16	Reggio Emilia	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane
SUINI			
Mora Romagnola	318	Bologna, Forli-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	ANAS - Associazione nazionale allevatori suini
ASINI			
Asino Romagnolo	169	Forli-Cesena, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane
VOLATILI			
Pollo Romagnolo	670	Forli-Cesena, Rimini, Ravenna	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani
Tacchino di Parma e Piacenza	200	Parma, Piacenza	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani
Pollo Modenese	20	Parma, Modena	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani
Tacchino romagnolo	50	Forli-Cesena, Bologna	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani
Oca Romagnola	10	Ravenna, Modena	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani

Tabella 1 bis – Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”

RAZZE	N. DI FATTRICI	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
SUINI			
Suino Nero di Parma	139	Parma	ANAS - Associazione nazionale allevatori suini

RAZZE	N. DI FATTRICI	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
EQUINI			
Cavallo appenninico	126	Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane
Cavallo del Delta	15	Ferrara	ANAREAI - Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane

L'eleggibilità delle razze locali minacciate di abbandono, è garantita in base alla loro iscrizione ai Libri genealogici a livello nazionale e dagli Organismi di tenuta dei libri genealogici, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018 "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, fermo restando che la zona di origine/ zona di allevamento della razza, risulti ricadente nei territori della Regione Emilia-Romagna, in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza e detentori dei Libri genealogici. Qualora la zona di origine/zona di allevamento risulti esterna al territorio della Regione Emilia-Romagna, le razze potranno essere ammesse purché in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza risultino introdotte in regione da almeno 50 anni.

Gli animali devono essere identificati individualmente, con le modalità previste dai disciplinari dei Programmi Genetici dei rispettivi Libri genealogici.

Il numero di UBA da riportare in domanda deve corrispondere ai coefficienti di conversione della tabella riportata al paragrafo 4.4. "Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA" delle "Disposizioni comuni" e al paragrafo 6 del presente bando.

Infine, si specifica che i beneficiari devono possedere un codice sanitario di allevamento per le razze per le quali è richiesto il sostegno.

3. Impegni

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

I01 allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;

I02 dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno.

4.1. Specifiche agli impegni

L'intervento SRA 14 ha impegni con durata quinquennale.

Con riferimento all'impegno **I02** si specifica che all'atto della presentazione della domanda di sostegno il richiedente indica il numero di UBA per le quali intende assumersi un impegno di mantenimento quinquennale. Tale numero rappresenterà il livello minimo al di sotto del quale la consistenza della razza non dovrà scendere per tutta la durata dell'impegno. Si specifica inoltre che i periodi in cui si è verificata l'assenza delle UBA oggetto di impegno devono essere sempre attestabili attraverso il

supporto di banche dati (vedi per i bovini la BDN) o in alternativa attraverso la comunicazione di variazione della consistenza zootecnica effettuata dai beneficiari agli Organismi di tutela della razza, detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici. In assenza di tali supporti o di tale comunicazione, il periodo di assenza è sempre determinato pari ad un anno di impegno.

4. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “Disposizioni comuni”.

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA14 sono indicate nella tabella seguente:

		N.	TEMATISMO		
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica	
			2	Parchi e riserve naturali	
			3	Aree riequilibrio ecologico	
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	
			5	Reti ecologiche	
			6	Rete Natura 2000	
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	
			8	Oasi di protezione fauna	
			9	Aziende faunistico-venatorie	
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)	
	Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	
			Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
				13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
				14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
				15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
				16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano

			N.	TEMATISMO
			17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
			18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
			19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO
			20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI
			21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)
			22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF: non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti a parte delle aree di cui al punto 20
Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province		Fasce altimetriche	25	Montagna

5. Entità degli aiuti

L'aiuto per UBA è corrisposto nella misura di 200 €/UBA/anno.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella "Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA" del paragrafo 4.4. delle "Disposizioni comuni" e riportata di seguito:

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Altro pollame	0,03

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 “Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari” del documento “Disposizioni comuni”.

6. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche se gli allevamenti oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se gli allevamenti oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA 14 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior consistenza in termini di UBA oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla “Procedura operativa generale per la presentazione delle domande”.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA14 possono essere accolte anche per superfici/UBA aderenti ai seguenti interventi:

- SRA29 – ACA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” e 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” del PSR 2014-2020;
- SRA 30 - ACA 30 - Benessere animale.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA14 possono essere accolte anche per UBA che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2021/2115 (di seguito definiti Eco-schemi o abbreviati in ES/ECO):

- ES 1 - Eco - schema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sullo SRA14 possono essere accolte solo per UBA alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere (tipo di operazione 10.1.05), anche attivate in precedenti periodi di programmazione, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle “Disposizioni comuni”.

7. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 “Gestione finanziaria” delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 258.000 euro¹.

8. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell’intervento” del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dell’intervento SRA14 saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in aree Rete natura 2000;
2. P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in altre aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica;
3. P05 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali - Aree a prevalente tutela idrologica;
4. P06 - Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.).
5. Px1 Allevamenti situati nelle aree montane come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
6. Px2 Allevamento nelle zone di origine;
7. Px3 Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1;
8. Px4 Bassa consistenza degli allevamenti

La bassa consistenza degli allevamenti è assegnata qualora le UBA risultino inferiori o uguali a:

- 10 per i bovini
- 6 per gli equini
- 3 per gli ovini
- 8 per i suini
- 1 per i volatili

¹ Le cifre riportate nel presente paragrafo sono state approssimate all’euro.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri di selezione

Priorità	Punteggio
1. P04 Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in aree Rete natura 2000;	10
2. P04 Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in Aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica.	6
3. P05 Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali - Aree a prevalente tutela idrologica	6
4. P06 Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.).	2
6. Px1 Allevamenti situati nelle aree montane come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);	30
7. Px2 Allevamento nelle zone di origine;	16
8. Px3 Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1;	24
9. Px4 Bassa consistenza degli allevamenti.	6
Totale	100

Il valore ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti secondo quanto stabilito in tabella a determina, per le singole domande, il punteggio per la definizione della graduatoria.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

In caso di punteggi ex equo, si opererà una ulteriore selezione considerando nella caratteristica “Bassa consistenza degli allevamenti” il numero più alto di UBA presenti nell'azienda fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile. Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile si considera la maggiore SAU aziendale destinata alle colture per l'alimentazione animale.

9. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;

- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero di AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

10. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare consistenze diverse espresse in UBA da quelle oggetto della domanda di sostegno, ad eccezione dei casi previsti al successivo paragrafo 12 “Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la

presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA 14 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

11. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammissibili variazioni giornaliere in diminuzione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) dichiarate nella domanda di sostegno e oggetto di pagamento.

Eventuali variazioni saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.1. “Variazione di superfici” e d al paragrafo 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

12. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle UBA oggetto di pagamento.

13. Condizionalità

L'intervento SRA14 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA14 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

14. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno” delle “Disposizioni comuni”

15. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

I beneficiari che presentano domanda per l'intervento SRA14 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e

finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA15 – ACA15 – agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA15 - ACA 15 – Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità (di seguito SRA15) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento prevede un sostegno a superficie e/o a pianta isolata a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi un adeguato livello di reddito e il mantenimento vitale di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022 ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste risorse genetiche vegetali.

Per le sole colture arboree, considerata la natura delle varietà da preservare e le criticità già espresse, possono essere assoggettate a premio anche esemplari che insistono su superfici risultanti come tare aziendali.

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica vegetale al fine di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili, quali quelle genetiche di specie vegetali, dovuta in larga parte all'introduzione da tempo di diverse modalità di conduzione dell'azienda agricola nonché a caratteristiche di limitata produttività e difficile inserimento nel mercato.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA15 che prevede l'adozione di impegni a superficie e/o a piante isolate o in filare di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA15, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”, di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- agricoltori singoli o associati;
- altri soggetti pubblici o privati.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF

01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

C03 - risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008 e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte al Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021.

C04 - risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte nel Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008 e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte nel Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 02/02/2021 e/o iscritte ad altro Registro/Elenco regionale/provinciale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione genetica.

C05 - le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA15 è applicabile:

- su tutto il territorio regionale
- su tutte le superfici agricole incluso le tare, limitatamente da esemplari di colture arboree.

Per le varietà di vite non iscritte al registro nazionale e regionale e non autorizzate alla produzione di vino commercializzabile sono ammissibili impianti già esistenti di estensione non superiore a 1000 metri quadrati destinati esclusivamente al consumo familiare. Tali impianti non possono coesistere con impianti produttivi.

Le specie vegetali annuali e/o perenni oggetto dell'intervento SRA15, per essere ammissibili devono essere sempre corredate da idonea documentazione comprovante la loro corrispondenza alle varietà del Repertorio Volontario Regionale elencate nelle Tabelle da A) a P). Tale documentazione è condizione di ammissibilità sia per le varietà già presenti in azienda prima della presentazione della domanda di sostegno sia per le piante di nuovo impianto/seminate durante il corso di impegno.

La documentazione di seguito riportata, comprovante la corrispondenza delle specie alle varietà elencate nelle Tabelle da A) a P), deve essere allegata alla domanda di sostegno e deve essere conservata nella sede aziendale dichiarata in domanda:

- fattura di acquisto e bolla di accompagnamento del materiale (semi, piantine, marze ecc.) da utilizzare per la coltivazione. Tali documenti devono essere conformi alle norme in vigore,

comunitarie, nazionali e regionali, connesse alla commercializzazione dei materiali vegetali come di seguito riportato:

- D. Lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021– Attuazione della Direttiva 2002/89/CE;
- per le piantine di colture perenni di fruttiferi: D. Lgs. n. 18 del 2 febbraio 2021;
- per materiali di moltiplicazione vegetativa della vite: D. Lgs. n. 16 del 2 febbraio 2021;
- per le colture orticole: D. Lgs. n. 18 del 2 febbraio 2021;
- per le sementi: D. Lgs. n. 20 del 2 febbraio 2021.

Nella fattura dovrà essere riportato: l'identificazione del rivenditore (per es.: codice produttore/fornitore); la descrizione del prodotto oggetto di vendita (semi, piantine, marze, ecc. della varietà da utilizzare); la quantità acquistata (con l'unità di misura utilizzata). Tale documentazione infine dovrà riportare la varietà delle specie annuali e/o perenni acquistate.

In alternativa la documentazione comprovante la corrispondenza delle specie alle varietà elencate nelle Tabelle da A) a P), di cui sopra, può essere costituita:

- da una attestazione di conformità genetica. È ammessa una attestazione fornita da un centro di ricerca legalmente riconosciuto (Università e altri centri di ricerca) che certifichi che la totalità del materiale vegetale oggetto della domanda di sostegno (specie vegetali annuali e/o perenni) è geneticamente corrispondente alle varietà elencate nel Repertorio Volontario regionale della L.R. n. 1/2008. Tale attestazione dovrà riportare per ogni varietà la quantità (con l'unità di misura utilizzata) del materiale analizzato e le quantità di materiale a cui si riferisce l'attestazione. Per piante già coltivate in azienda l'attestazione di conformità genetica dovrà riportare i riferimenti catastali con l'esatta localizzazione delle piante e nel caso di piante annuali, l'anno solare di impianto/semina.
- Per la sola coltivazione della vite, la superficie è ammessa qualora il vitigno risulti iscritto allo Schedario Viticolo ai sensi della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, art. 8, a condizione che tale vitigno corrisponda ad una delle varietà riportate nella Tabella A) - Elenco varietà viticole ammesse per l'intervento SRA15.

Di seguito sono elencate le varietà viticole, frutticole, orticole e cerealicole di cui al Repertorio Volontario regionale della L.R. n. 1/2008.

SPECIE VEGETALI DI COLTURE PERENNI - TABELLE DA A) a N).

Tabella A) - Elenco varietà viticole ammesse per l'intervento SRA15

VITE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zone tipica di produzione
a1	ALIONZAB.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, MODENAE RAVENNA
a2	ANGELA B. (TAVOLA)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA

VITE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
a3	BERVEDINO B.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a4	CANINANERAN.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA E PIANURA DEL COMUNE DI FORLI'
a5	CENTESIMINO N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEL COMUNE DI FAENZA (RA)
a6	CORNACCHIAN.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNAE COMUNE DI FORLI'
a7	FAMOSO B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIE DI RAVENNA E FORLI'
a8	FOGARINA N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a9	LAMBRUSCO BARGHI N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a10	LAMBRUSCO BENETTI N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a11	LAMBRUSCO OLIVA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a12	LANZESAB.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
a13	MELARAB. (= LECCO)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a14	NEGRETTO N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA E DI RAVENNA
a15	PELAGOS N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURADELLA PROVINCIA DI RAVENNA
a16	RUGGINE B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI MODENA

VITE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
a17	SANTA MARIA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a18	SCARSAFOGLIA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a19	SGAVETTA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a20	SPERGOLA B. (= BARBESINO)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a21	TERMARINA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
a22	TREBBIANINA B. (= TREBBIANO DI SPAGNA)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a23	UVA DEL FANTINI N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
a24	UVA DEL TUNDÉ N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURADELLA PROVINCIA DI RAVENNA
a25	UVA TOSCA N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a26	UVA VACCA (= MOSTOSA B.)	DETERMINAZIONE n° 3969/2015 (UVA VACCA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE COME MOSTOSA B.	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
a27	VERDEA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a28	VERNACCINA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
a29	VERUCCESE N. (= VERUCCHIESE)	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI

VITE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
a 30	ALBANELLA (=MARZEMINA BIANCA B.)	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PIACENZA, FERRARA, BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI'CESENA
a 31	MOLINELLI	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC)
a32	ALBANA NERA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	NESSUN'AREA
a33	BELZAMINO	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3179/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA E COMUNE DI LUGO
a34	BERTINORA O ROSSOLA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE COME ROSSOLA	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI'CESENA
a35	BESGANO BIANCO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA E PROVINCIA DI PARMA
a36	BESGANO NERO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PIACENZA E PROVINCIA DI PARMA
a37	BIANCHETTA DI BACEDASCO	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a38	BIANCHETTA DI DIOLO	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a39	BIONDELLO	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3179/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI FORLI-CESENA E RIMINI
a40	BSOLLA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
A41	LAMBRUSCO DI FIORANO (= LAMBRUSCO DEL PELLEGRINO N.)	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1689/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a42	MALIGIA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI'CESENA

VITE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
a43	MALVASIA ODOROSISSIMA (=MALVASIA AROMATICADI PARMA)	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1720/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
a44	PELLEGRINA	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a45	RUSSIOLA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FERRARA
a46	TERMARINA BIANCA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
a47	CAVECIA	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA,
a48	CAVAZZINA	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINARI E MONTAGNA DELL' APPENNINO REGGIANO
a49	DURELLA DI COMPIANO	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINARI E MONTAGNA DEL CIRCONDARIO DI COMPIANO
a50	NEGRETTA	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DI VIANO (RE)
a51	TOSCA BIANCA	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DI VIANO
a52	UVA D'ORO BIANCA	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a53	VERNACCIA DEL VIANDANTE	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BERTINORO (FC)

Tabella B) - Elenco varietà frutticole di Albicocco ammesse per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: ALBICOCCO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
b1	REALE DI IMOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
b2	TONDADI TOSSIGNANO	DETERMINAZIONE n° 16102/2011	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEL COMUNE DI IMOLA

Tabella C) - Elenco varietà frutticola di Albicocco nero ammesse per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: ALBICOCCO NERO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
c1	ALBICOCCO NERO DEL PAPA DI RONTANA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLI' CESENA

Tabella D) - Elenco varietà frutticole di Castagno per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: CASTAGNO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
d1	BIANCHERINA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA E MODENA
d2	CARRARESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA E REGGIO EMILIA
d3	CEPPA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
d4	LOIOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA E REGGIO EMILIA
d5	MARRONE DI CAMPORA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA
d6	MASCHERINA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
d7	MOLANA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

FRUTTIFERE: CASTAGNO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
d8	PARTEGASSA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015 (PERTEGASSA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DI PARMA E PIACENZA
d9	PASTINESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA
d10	PISTOLESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI FORLI'-CESENA, REGGIO EMILIA E PIACENZA
d11	RAGGIOLANA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI FORLI' - CESENAE PIACENZA
d12	ROSSOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, REGGIO EMILIAE FORLI'-CESENA
d13	SALVANO	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA

Tabella E) - Elenco varietà frutticole di Ciliegio dolce per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: CILIEGIO DOLCE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
e1	MORADI VIGNOLA	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
e2	CORNIOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
e3	PAVESI	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURADEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA(PC)
e4	MORA PIACENTINA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE SINONIMO ACCERTATO MORA	PIANURADELLA PROVINCIA DI PIACENZA
e5	GIAMBELLA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE CON SINONIMO ACCERTATO CIAMBELLANA	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMAE PIACENZA

FRUTTIFERE: CILIEGIO DOLCE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
e6	FLAMENGO	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURADEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA (PC)

Tabella F) - Elenco varietà frutticola di Ciliegio acido per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: CILIEGIO ACIDO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
fl	AMARENA PIACENTINA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURADEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA (PC)

Tabella G) - Elenco varietà frutticole di Melo per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: MELO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
g1	ABBONDANZA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
g2	AZZAROLA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
g3	CALERA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PIACENZA E PARMA
g4	CAMPANINO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA, FERRARA
g5	CAVICCHIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLE PROVINCE DI MODENA E PARMA
g6	CUCUMERO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
g7	DECIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA

FRUTTIFERE: MELO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zone tipica di produzione
g8	DURELLO	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
g9	DURELLO DI FERRARA	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FERRARA
g10	DURELLO DI FORLI'	DETERMINAZIONE n° 13829/2009 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLI'- CESENA
g11	FERRO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 MELA FERRO e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURAE COLLINADELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
g12	LAVINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENAE REGGIO EMILIA
g13	MUSA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLI'CESENA
g14	MUSO DI BUE	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLI'-CESE, E MODENA
g15	MUSONA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA
g16	PESCA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 (MELAPESCA) e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURAE COLLINADELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
g17	PUPPINO	DETERMINAZIONE n° 13829 del 31/12/2009(POPPINA) e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARAMODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA
g18	ROSA ROMANA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI REGGIO EMILIA E BOLOGNA
g19	RUSTAIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI PIACENZA E PARMA
g20E	SERIANA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA
g21	VERDONE	DETERMINAZIONE n° 3970/2015 e n° 19307/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA E MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMA
g22	MELA RUGGINOSA	DETERMINAZIONE n° 19306/2022 e di rettifica n° 20451/2022 (sinonimo accertato Mela Ruggine)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	APPENNINO TOSCO-EMILIANO, ROMAGNOLO E BOLOGNESE

Tabella H) - Elenco varietà frutticola di Melograno per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: MELOGRANO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
h1	GROSSA DI FAENZA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA E BRISIGHELLA

Tabella I) - Elenco varietà frutticole di Olivo per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: OLIVO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
I1	CAPOLGA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
I2	CARBUNCION DI CARPINETA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
I3	COLOMBINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA
I4	CORTIGIANA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
I5	GHIACCILOLO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA
I6	GRAPPUDA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
I7	ORFANA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA
I8	QUARANTOLETO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI DOVADOLA
I9	ROSSINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
I10	SELVATICO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
I11	BIANELLO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I12	FARNETO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA

FRUTTIFERE: OLIVO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
113	FIORANO 1	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
114	MONTEBUDELLO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
115	MONTECALVO 2	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
116	MONTECALVO 3	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI MONTECALVO (BO)
117	MONTECAPRA	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
118	MONTELOCCO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
119	MONTERICCO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
120	OLIVETO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
121	CAPOLGA DI SAN LEO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI SAN LEO
122	ANCOGNANO 3	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	SCONOSCIUTA
123	CAMPIGLIO	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	AREA CAMPIGLIO E VIGNOLESE
124	MONTEGIBBIO DOGATI	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTEGIBBIO, SASSUOLO, NIRANO
125	PIEVE DI CUSIGNANO	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	NOCETO, PIEVE DI CUSIGNANO (PR)
126	RUGINELLI	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	VAL CENO (PR)
127	VERNASCA	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI VERNASCA

Tabella L) - Elenco varietà frutticole di Pero per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: PERO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
L1	ANGELICA	DETERMINAZIONE n° 16102/2011(PERA ANGELICA) e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA- ROMAGNA
L2	AVALLO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
L3	BIANCHETTO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L4	BIANCHINO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
L5	BUTIRRA ESTIVA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURAE COLLINADELLE PROVINCE DI PARMA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PIACENZA
L6	BUTIRRA RUGGINE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
L7	CARLETTO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DELLE PROVINCE DI PARMAE PIACENZA
L8	CIPOLLA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMAE PIACENZA
L9	COCOMERINA PRECOCE	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 (PERA COCOMERINA PRECOCE) e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L10	COCOMERINA D'INVERNO	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 (PERA COCOMERINA D'INVERNO) e n° 20459/2022 (COCOMERINA TARDIVA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L11	COLAR	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMAE PIACENZA

FRUTTIFERE: PERO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
L12	COVATE	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 (PERA COVATE) e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
L13	DUCALE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMAE COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L14	EUGENIA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNAE DI MODENA
L15	FARINACCIA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEI COMUNI DI FAENZA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO
L16	GIUGNO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 (PERO GIUGNO) e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L17	LIMONE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA. E PROVINCIA DI PARMA
L18	MORADI FAENZA	DETERMINAZIONE 14854/2010 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
L19	NOBILE	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PARMAE PROVINCIA REGGIO EMILIA
L20	PAVIA O SIOR	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022 (PAVIA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMAE PROVINCIA DI PIACENZA
L21	RAMPINO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 (PERO RAMPINO) e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FROLI'CESENAE FERRARA
L22	RUGGINE D'AUTUNNO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	ZONACOLLINARE REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L23	SAN GIOVANNI	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 (PERO DI SAN GIOVANNI) e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L24	SBURDACION	DETERMINAZIONE n° 3971/2015 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA E DI PARMA

FRUTTIFERE: PERO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
L25	SCIPIONA	DETERMINAZIONE n°14854/2010 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L26	SPALER	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 e n° 20459/2022	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI CARPINETI
L27	VIRGOLOSA	DETERMINAZIONE n°16102/2011 (PERA VIRGOLOSA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L28	VOLPINA	DETERMINAZIONE n°14854/2010 e n° 20459/2022	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
L29	PERA MOSCATELLA	DETERMINAZIONE n° 19306/2022 e di rettifica n° 20451/2022 (SINONIMO ACCERTATO MOSCATELLA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PUR CONSIDERANDO CHE SI TRATTA DI UNA VARIETA' A DISTRIBUZIONE NAZIONALE.

Tabella M) - Elenco varietà frutticole di Pesco per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: PESCO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
m1	BELLA DI CESENA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
m2	BUCO INCAVATO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
m3	PESCACAROTA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010 (CAROTA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
m4	PESCANOCE SPICCAGNOLA DI ROMAGNA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 (PESCA NOCE COTOGNA SPICCAGNOLA DI ROMAGNA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, RIMINI, FORLI - CESENA, RAVENNA
m5	ROSSADI TRENTI	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENAE BOLOGNACOMUNI DI MASSALOMBARDAE FAENZA

FRUTTIFERE: PESCO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
m6	TARDIVA DI MASSA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 (TARDIVA DI MASSALOMBARDA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
m7	VALERIA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ CESENA
m8	S. ANNA BALDUCCI	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ CESENA
m9	SANGUIGNA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA

Tabella N) - Elenco varietà frutticole di Susino per l'intervento SRA15

FRUTTIFERE: SUSINO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
n1	OCCHIO DI PERNICE	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA, BRISIGHELLA, FORLÌ - CESENA
n2	VACAZA ZABEO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 (VACAZZA ZABEO)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE CON IL SINONIMO ACCERTATO "GIANT- FAVORITA DEL SULTANO"	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ CESENA
n3	ZUCHELLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA

SPECIE VEGETALI DI COLTURE ANNUALI - TABELLE DA O) a P).

Tabella O) - Elenco varietà di orticole per l'intervento SRA15

Cod. coltura	VARIETA'		NUMERO DETERMINA REGIONALE	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
o1	CIPOLLA	CIPOLLABORETTANA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PROVINCE DI PARMAE REGGIO EMILIA

Cod. coltura		VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
o2	POMODORO	POMODORO RICCIO GROSSO	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNAAREA
o3		POMODORO RICCIO DI PARMA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNAAREA
o4		POMODORO LADINO DI PANNOCCHIA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNAAREA
o5	ZUCCA	ZUCCADAMOSTARDA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PIANURADELLA PROVINCIA DI PARMA
o6		ZUCCA CAPPELLO DAPRETE A SEMI BEIGE	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n°1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o7		ZUCCACAPPELLO DAPRETE A SEMI BIANCHI	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n° 1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o8		ZUCCAVERDE DI BAGNOLO	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
o9	ANGURIA	ANGURIA DAMOSTARDA (ACCESSIONE 1)	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (COCOMERO DA MOSTARDA A SEMI BEIGE)	NESSUNAAREA
o10		ANGURIA DAMOSTARDA (ACCESSIONE 2)	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (COCOMERO DA MOSTARDA A SEMI ROSSI)	NESSUNAAREA
o11		ANGURIAS. VITTORIA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	PIANURADEI COMUNI DI SANTA VITTORIA E NOVELLARA
o12	MELONE	MELONE BANANA DI LENTIGIONE	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (BANANA DI LENTIGIONE)	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o13		MELONE BANANA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o14		MELONE ROSPA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n°1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o15		MELONE RETINO	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (RAMPARINO)	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o16	CARDO	CARDO DI BOLOGNA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PIANURADELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
o17		CARDO GIGANTE DI ROMAGNA	DETERMINAZIONE n° 18666/2014	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' CESENA
o18	CARCIOFO	CARCIOFO MORETTO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012	COMUNI DI BRISIGHELLA E FAENZA

Tabella P) - Elenco varietà di Cereali per l'intervento SRA15

Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
p1	GRANO AUTONOMIA B	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
p2	GRANO DEL MIRACOLO	DETERMINAZIONE n° 18666/2014	NESSUNA AREA
p3	GRANO INALETTABILE	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA
p4	GRANO TERMINILLO	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	COLLINA E MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA
p5	GRANO VIRGILIO	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA
p6	ORZO LEONESSA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMA
p7	MAIS DI SANTA SOFIA ROMUALDI	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	COMUNI DI SAN MARTINO E CAMPIGNA (FC)
p8	BIANCHELLA	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	NESSUNA AREA
p9	CALBIGIA	DETERMINAZIONE n° 1661/2022 e di rettifica n° 3032/2022	LA ROMAGNA E LE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE (PROVINCIA DI FORLI' E FAENZA, COMUNE DI FAENZA)
p10	CALBIGIA ROSSA	DETERMINAZIONE n° 20460/2022	LA ROMAGNA E LE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE (PROVINCIA DI FORLI' E FAENZA, COMUNE DI FAENZA)

Le superfici oggetto dell'intervento SRA15 per essere ammissibili:

- devono essere identificate nel piano colturale grafico. Qualora le informazioni non possano essere desunte dal piano colturale grafico, l'esatta localizzazione dovrà essere rappresentata su una planimetria catastale aziendale allegata alla domanda di sostegno. Gli appezzamenti sono definiti come una superficie agricola senza soluzione di continuità coltivata con una sola delle colture di cui alle Tabelle da A) a P). Ogni appezzamento oggetto di impegno dovrà essere delimitato ed univocamente identificato con un codice numerico e il codice di coltura riportato dalle Tabelle da A) a P);
- devono essere coltivate con le varietà di cui alle Tabelle da A) a P);
- qualora coltivate con le colture perenni;
 - in conformità al par. 4.3 "*Interventi SRA a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi fisse*" di cui alle "*Disposizioni comuni*", devono permanere fisse come da concessione per l'intera durata di impegno;
 - non devono essere contigue ad altre superfici coltivate con altre varietà della stessa specie non distinguibili morfologicamente;
- qualora coltivate con le colture annuali, non devono essere contigue ad altre superfici coltivate con la stessa specie e devono essere coltivate in purezza.

Non sono ammissibili all'intervento SRA15 le superfici, coltivate con le varietà di vite di cui alla Tabella A), oggetto di contributi con i programmi di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM Vino, né sono cumulabili i sostegni durante il periodo quinquennale di impegno.

Dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2045 le superfici vitate per la produzione di uva da vino possono essere impiantate o reimpiantate in virtù di una autorizzazione concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117. Sono esenti dal sistema di autorizzazioni gli impianti destinati a scopo di sperimentazione o destinati al consumo familiare.

Gli impianti esenti dal suddetto sistema di autorizzazioni devono rispettare le condizioni previste dalla delibera di Giunta regionale n. 746/2016.

Se la superficie vitata di cui si chiede il sostegno finanziario con il presente bando non è registrata nello schedario viticolo regionale, al momento della presentazione della domanda il richiedente provvede a iscrivere la superficie allegando alla domanda di sostegno copia della comunicazione obbligatoria resa ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 746/2016 e della Determinazione n. 10971 del 08/07/2016.

Ai fini della coltivazione per la produzione di uva da vino le varietà di vite devono essere iscritte sia al Registro nazionale delle varietà di vite sia all'elenco delle varietà di vite autorizzate alla coltivazione per l'Emilia-Romagna ai sensi della Delibera di Assemblea legislativa n. 192/2008 e s.m.i.

4. Impegni

L'intervento SRA15 prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e al CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

- I01** Coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l'intero periodo di impegno.
- I02** Mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici degli impianti di colture perenni o, nel caso di piante isolate, del numero di piante ammesse in domanda di sostegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano.
- I03** Mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano.
- I04** Nel caso di superfici arboree con piante isolate o filari è necessario mantenere una fascia di rispetto dell'ampiezza minima di 2 metri o almeno pari alla proiezione ortogonale della chioma sulla superficie.
- I05** Nel caso di specie arboree isolate, effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno.
- I06** Il beneficiario è tenuto a conservare presso la sede aziendale, indicata nella domanda di sostegno, un registro costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite.

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento all'impegno **I03** si specifica che:

- a. le superfici oggetto d'impegno (SOI) possono ruotare su appezzamenti aziendali diversi durante l'arco del quinquennio, a condizione la rotazione sia desumibile dal Piano Colturale Grafico per ogni anno di impegno. In alternativa il beneficiario si impegna affinché sulla planimetria catastale aziendale di cui al paragrafo 3.1. del presente bando, sia riportato per ogni anno del quinquennio l'esatta localizzazione delle superfici e le varietà che s'intendono coltivare su ogni appezzamento;
- b. gli appezzamenti localizzati possono variare la loro posizione, a partire dal secondo anno di impegno, fermo restando il mantenimento dell'estensione della SOI totale e specifica per coltura, determinate in base alle risultanze della domanda di sostegno ammessa e così come determinata nell'atto di concessione;
- c. la variazione degli appezzamenti può essere ammessa una sola volta per anno di impegno rispetto a quanto riportato con la planimetria catastale aziendale con l'esatta localizzazione degli appezzamenti presentata con la domanda di sostegno;
- d. qualora le variazioni degli appezzamenti non siano desumibili dal Piano Colturale Grafico, i beneficiari si impegnano a comunicare le superfici variate oggetto di impegno, su una planimetria catastale aziendale, agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio, entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento, pena la non ammissibilità al pagamento della SOI variata;
- e. i beneficiari si impegnano ad effettuare la rotazione delle colture annuali escludendo il ristoppio. Pertanto, nell'anno precedente l'inizio di impegno non dovranno essere stati praticati cicli colturali della stessa specie.

Con riferimento all'impegno **104** si specifica che:

- a. i beneficiari si impegnano a mantenere/ripristinare una fascia di rispetto inerbita spontanea o seminata, anche se occupata da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio;
- b. per la fascia di rispetto non è ammessa assenza di cotico erboso;
- c. è ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti;
- d. in nessun caso il cotico erboso deve essere danneggiato, ad eccezione di cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.);
- e. qualora le cause naturali di cui al punto d. pregiudichino permanentemente l'inerbimento, devono essere comunicate agli Ambiti dei Settori Agricoltura caccia e pesca competenti per l'istruttoria da parte del beneficiario;
- f. la fascia di rispetto costituisce superficie oggetto di impegno per gli alberi isolati e/o in filare.

Con riferimento all'impegno **106** si specifica che il beneficiario si impegna alla tenuta del registro delle operazioni tecniche, attraverso la compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1 al presente bando. Tali schede dovranno essere:

- sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico;
- datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno;
- conservate durante tutto il periodo quinquennale di impegno.

Pertanto, per ogni anno di impegno il beneficiario è tenuto a conservare presso la sede aziendale, indicata nella domanda di sostegno, un registro costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1 di cui al presente bando di uno specifico anno solare. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

Il beneficiario altresì si impegna ad utilizzare per la coltivazione delle varietà di cui alle Tabelle da A) a P), materiali vegetali di propagazione, piantine e sementi conformemente alle norme in vigore,

comunitarie, nazionali e regionali, connesse all'autoproduzione di tali materiali vegetali, per ortive, piante da frutto e per vite, di seguito riportate:

- Art. 2 comma 5 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3;
- Determina del Responsabile del Servizio Fitosanitario n. 2119 del 27/02/2012;
- Per la vite: D. Lgs. n. 16 del 2 febbraio 2021 all'art. 26.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni". Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA15 sono indicate nella tabella seguente.

			N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
			2	Parchi e riserve naturali
			3	Aree riequilibrio ecologico
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
			5	Reti ecologiche
			6	Rete Natura 2000
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
			8	Oasi di protezione fauna
			9	Aziende faunistico-venatorie
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
		Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
	Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
			13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
			14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
			15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

			N.	TEMATISMO
			16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
			17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
			18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
			19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO
			20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI
			21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)
			22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF: non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti a parte delle aree di cui al punto 20
Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province		Fasce altimetriche	25	Montagna

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 5 anni è pari a:

- 600 euro/ha per le colture annuali;
- 900 euro/ha per le colture perenni.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 del documento "Disposizioni comuni".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA15 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA15 possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA01 - ACA 1 - produzione integrata;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci;
- SRA29 – ACA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR 2014-2020.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA15 possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2021/2115 (di seguito definiti Eco-schemi o abbreviati in ES/ECO):

- ES 2 - Eco - schema 2 Inerbimento delle colture arboree, escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare;
- ES 3 - Eco - schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico, escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare;
- ES 4 - Eco - schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- ES 5 - Eco - schema 5 Misure specifiche per gli impollinatori solo su colture arboree escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare;

Si specifica che le superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare oggetto dell'intervento SRA 15, sono escluse dalla cumulabilità con ECO 2, ECO 3 ECO 5.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sullo SRA15 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle "Disposizioni comuni".

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 70.000 euro¹.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell’intervento” del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dell’intervento SRA15 saranno applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili superino le disponibilità finanziarie del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione.

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. **P01** - Aree di origine delle cultivar, zona tipica di produzione;
2. **P03** - Aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aziende ubicate in Rete Natura 2000;
3. **P03** - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aziende ubicate in aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica;
4. **P04** - Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali (aziende ubicate in aree a prevalente tutela idrologica).
5. Coltivazione in aree montane
6. Maggiore superficie aziendale impegnata

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per criteri di selezione

Priorità		Punteggio
1.	P01 aree di origine delle cultivar, zona tipica di produzione;	30
2.	P03 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aziende ubicate in Rete Natura 2000;	20
3.	P03 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aziende ubicate in aree a prevalente tutela naturalistica e paesaggistica	12
4.	P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali (aziende ubicate in aree a prevalente tutela idrologica).	2
5.	Coltivazione in aree montane	36
	Totale	100

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all’euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle “Disposizioni comuni”.

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi, assegnabile ad ogni priorità, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale

Tipologia di principio di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di principio di selezione c = b x a
Principio di selezione 1.	30	ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale	A
Principio di selezione 2.	20	ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale	B
Principio di selezione 3.	12	ha SOI priorità 3/ ha SOI aziendale	C
Principio di selezione 4.	2	ha SOI priorità 4/ ha SOI aziendale	D
Principio di selezione 5.	36	ha SOI priorità 5/ ha SOI aziendale	E
Totale punteggio =A+B+C+D+E			

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo.

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è quello relativo alla maggior superficie impegnata di cui al punto 6., in caso di ex aequo.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a. alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b. all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;

- c. a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d. all'approvazione:
- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e. a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero Agrea le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, Viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno, ad eccezione:

- di quanto disposto al par. 4.1. al presente bando con specifico riferimento all'impegno **I03** per quanto attiene alla rotazione delle superfici;

- dei casi previsti al paragrafo 4.6 “Modifica delle domande di aiuto/sostegno in corso di impegno” delle “Disposizioni comuni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT.

Sono comunque applicabili allo SRA15 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni. Rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammissibili incrementi delle superfici oggetto di impegno. Sono ammesse eventuali riduzioni non superiori al 20%, in conformità a quanto disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA15 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA15 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

I beneficiari che presentano domanda per l'intervento SRA15 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e

finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 03):

- SCHEDE REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DAGLI APPEZZAMENTI OGGETTO DELL'INTERVENTO SRA15;
- SCHEDE REGISTRAZIONE N. 2 - SCHEDE MAGAZZINO MATERIALI DI PROPAGAZIONE E SEMENTI;
- SCHEDE REGISTRAZIONE N. 3 – MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO DI PIANTE DELLE PIANTE DI COLTURE PERENNI ISOLATE O IN FILARE; MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE; FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.

SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1.

ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DAGLI APPEZZAMENTI OGGETTO DELL'INTERVENTO SRA15.

ANNO DI IMPEGNO _____

Codice numerico appezzamento	CODICE di coltura*	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie Oggetto di Impegno
SOI totale							

* Riportare per ogni riga uno solo dei codici coltura di cui alle Tabelle da A) a P) tenendo conto che nel caso di colture annuali dovranno essere specificati ogni anno d'impegno i nuovi riferimenti catastali connessi alle rotazioni

SCHEDA REGISTRAZIONE N. 2

SCHEDA MAGAZZINO MATERIALI DI PROPAGAZIONE E SEMENTI (da compilare esclusivamente per materiali relativi a CV oggetto dell'intervento SRA15

Magazzino sito nel Comune di _____ in via _____ c.a.p. _____ ANNO DI IMPEGNO _____

	CARICO MATERIALI DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO (Acquisto e/o autoproduzione)							SCARICO MATERIALI IMPIEGATI			
	DATA gg/mm	Descrizione del materiale* (e coltura) presente in magazzino	Acquisto/ autoproduzione **	Quantità: unità di misura	Quantità: quantità complessiva	Codice produttore / fornitore	Attestazione genetica/N. Cartellino/N. pass.to/N. etichetta/Doc. Commerc./ n° lotto (per le sementi)	DATA DI IMPIEGO gg/mm	Unità di misura della quantità dei materiali utilizzati	Quantità impiegata	Cod. numerico appezzamento oggetto di impiego dei materiali ***
1											
2											
3											
4											

*Indicare il materiale presente in magazzino: marze, sementi, piantine ecc.

**Riportare "Acquisto" nel caso di materiali acquistati o "Autoprodotto" nel caso di materiali autoprodotti.

***Riportare un codice numerico di appezzamento di cui alla scheda di registrazione n. 1.



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA19 - Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari

Azione 1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari

Azione 2 - Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose

Azione 3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA19 - ACA 19 - Riduzione dell'impatto dell'uso di prodotti fitosanitari (di seguito SRA19) del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento "Riduzione dell'impatto dell'uso di prodotti fitosanitari" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare tecniche di gestione agronomica volte alla riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari a ridurre l'impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE, nonché ad introdurre metodi di difesa più evoluti, che vanno oltre il mero aspetto limitativo nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Pertanto, l'intervento concorre alla gestione sostenibile delle superfici agricole, con le finalità generali di contenere alcuni fattori di pressione ambientale del settore primario e contenere e limitare gradualmente i loro impatti sulle risorse ambientali.

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarietà con uno degli obiettivi della strategia Farm to Fork (riduzione del 50% dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi) e con il PAN approvato in applicazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed in sinergia anche con la Direttiva Quadro Acque. Inoltre, contribuiscono agli obiettivi della "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e all'adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici, oltre alle sinergie previste dalle Direttive Habitat e Uccelli e del Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021.

Con riferimento specifico al PAN che prevede obblighi relativi al corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo quanto prescritto in etichetta, alla tenuta del registro dei trattamenti, alla documentazione relativa all'acquisto degli stessi, alla regolazione o taratura strumentale delle attrezzature, nonché alle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico, l'intervento si prefigura più ambizioso in termini ambientali poiché accoglie e supera le indicazioni del documento sostenendo il carattere di volontarietà di talune azioni.

Il presente intervento consente di raggiungere gli obiettivi di protezione delle colture nonché la loro applicazione su larga scala, contribuendo al mantenimento di una elevata qualità delle risorse naturali e rappresenta un'opportunità di ammodernamento e riqualificazione del territorio agricolo a vantaggio degli organismi acquatici e, in termini generali, di tutta la biodiversità.

L'intervento si articola in 3 azioni:

Azione 1: Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari durante la loro distribuzione attraverso l'adozione di tecniche di riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari di almeno il 50% rispetto alla tecnica irrorazione ordinaria utilizzando sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici fra quelli di seguito elencati: ugelli antideriva ad iniezione d'aria,

ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee, manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce), sistemi di distribuzione localizzata (per irroratrici per colture erbacee) e con schermature (per colture arboree), sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria, macchine irroratrici a tunnel. L'efficacia nella riduzione è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento", consultabile al link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf.

Azione 2: Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose in quanto contribuiscono all'inquinamento ambientale, classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE. Tale limitazione considera quindi specifiche sostanze attive che richiedono particolare attenzione al fine di ridurre i rischi e l'impatto che il loro utilizzo può determinare sulla salute umana e sull'ambiente. In prima analisi vengono considerate quelle individuate a livello comunitario.

Azione 3: Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici

Attraverso la riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari e la riduzione nel loro utilizzo l'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali. Le finalità ambientali dell'intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"). L'intervento inoltre concorre agli obiettivi della "Direttiva Habitat" 92/43/CEE e della "Direttiva Uccelli" 2009/149/CE e del Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021.

Per tutte le Azioni l'intervento SRA19 prevede un periodo di impegno di 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Il richiedente potrà aderire allo SRA19 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dallo SRA19, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023", di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con "Disposizioni comuni"):

- agricoltori singoli o associati;
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal

Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Per potere essere ammessi all'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

Per **Azione 1** - Adesione con tutta la SAU aziendale su cui vengono eseguiti i trattamenti, ad eccezione dei prati permanenti, pascoli e terreni lasciati a riposo, fatto salvo quanto indicato al punto 3.1.

Per **Azione 2** - Adesione con tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti ad un medesimo gruppo di coltura (colture arboree, colture erbacee e colture orticole) scelte al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato al punto 3.1.

Per **Azione 3** - Adesione con tutta la SAU aziendale delle colture ammesse a premio e scelte al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato al punto 3.1.

3.1 Specifiche alle condizioni di ammissibilità

Per tutte le Azioni la superficie oggetto di aiuto può ridursi anche oltre il 20% definito nelle disposizioni comuni nelle singole annualità di impegno in funzione della variabilità del piano colturale. La verifica della tolleranza del 20% viene comunque eseguita tenendo conto della adesione annuale alle azioni delle colture individuate nella domanda di sostegno rispetto alla presenza delle stesse colture nel piano colturale annuale. Per le sole colture annuali è ammesso anche il caso di assenza di superfici di colture in una o più annualità: in tal caso l'aiuto non viene corrisposto, ma l'impegno viene mantenuto nelle annualità successive in caso di presenza delle colture nel piano colturale. In domanda di pagamento di ciascuna annualità è possibile escludere superfici di colture, o gruppi di colture, impegnati quando queste determinano variazioni in aumento delle superfici sotto impegno rispetto alla SOI della domanda di sostegno; la superficie ammissibile a premio verrà ricondotta in ogni caso entro il limite massimo definito in domanda di sostegno.

4. Impegni

Lo SRA19 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Azione 1: Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari

11.1 - riduzione di almeno il 50% della deriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno, attraverso l'impiego di: ugelli anti deriva ad iniezione d'aria, ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee (gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del quinquennio), manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce), sistemi di distribuzione localizzata (per irroratrici per colture erbacee) e con schermature (per colture arboree), sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria, macchine irroratrici a tunnel. Le scelte adottate devono essere riportate nel registro dei trattamenti ed essere verificabili.

11.2 - obbligo di utilizzare macchine per i trattamenti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata una certificazione volontaria di "regolazione" strumentale da parte dei centri prova autorizzati, secondo quanto definito al punto A.3.7 del decreto 22/1/2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale impegno deve essere assolto almeno entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno. La suddetta certificazione va effettuata due volte nel corso del quinquennio, ad eccezione dei casi in cui la attrezzatura sia già dotata, al momento di inizio impegno, di certificazione della regolazione con le dotazioni strumentali previste dall'impegno 11.1 ed il periodo di impegno sia conseguentemente coperto dal certificato iniziale e da uno ulteriore eseguito alla scadenza del certificato posseduto a inizio impegno.

Gli impegni della Azione 1 devono essere rispettati su tutte le colture presenti nel piano colturale ad eccezione delle colture per le quali nella pratica ordinaria non sono oggetto di trattamenti con prodotti fitosanitari, es. terreni a riposo, prati permanenti e pascoli. Sono possibili variazioni delle superfici interessate ma sempre entro il limite massimo definito in domanda di sostegno.

Azione 2: Limitazione dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione (rame escluso).

12.1 Non superare il numero massimo annuale di trattamenti con sostanze attive candidate alla sostituzione (ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE). Il calcolo delle sostanze attive non include i trattamenti eseguiti con il rame.

La tabella contenente il dettaglio del numero di interventi massimi per coltura con candidati alla sostituzione (escluso il rame) è riportata in Allegato 1 al presente bando.

Le tipologie colturali su cui applicare l'azione 2 sono le seguenti:

- Colture erbacee
- Colture arboree
- Colture orticole

Al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno essere individuate le tipologie colturali sulle quali il beneficiario assume l'impegno di rispettare gli impegni della Azione 2. Tale impegno dovrà quindi riguardare tutte le colture appartenenti alla tipologia colturale indicate in Appendice 1 e verrà esteso annualmente alla superficie anche di singole colture appartenenti alla tipologia colturale riportate in tabella eventualmente non presenti in domanda di sostegno, ma sempre entro il limite massimo della superficie massima ammessa in domanda di sostegno.

I2.2 – Per le colture arboree è ammesso esclusivamente il diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto. Non sono ammessi interventi erbicidi nell’interfila.

Azione 3: Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici

I3.01 Impiegare almeno un metodo di difesa a basso impatto ambientale tra quelli indicati in Allegato 2 al presente bando per ciascun Sottoimpegno. Le disposizioni applicative dei sottoimpegni vengono approvate annualmente all’interno dell’atto di approvazione dei Disciplinari di produzione integrata e pubblicate al link [Produzione integrata vegetale — Agricoltura, caccia e pesca \(regione.emilia-romagna.it\)](http://Produzione%20integrata%20vegetale%20—%20Agricoltura,%20caccia%20e%20pesca%20(regione.emilia-romagna.it).).

I3.02 Obbligo ad aderire in forma singola o associata al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (di seguito SQNPI) con certificazione ACA o SQNPI sulla superficie aziendale sulla quale verranno applicati i metodi e i prodotti previsti nell’impegno I3.1.

In merito all’impegno I3.02 si rileva che, essendo il 2023 il primo anno di introduzione di tale requisito, e considerata la esigenza di procedere all’iscrizione al SQNPI di un numero molto elevato di aziende aderenti anche a SRA01, e delle relative superfici, attraverso un sistema informatico di gestione in fase di evoluzione, la iscrizione al sistema potrà essere completata entro e non oltre il 15/5/2023, salvo eventuali proroghe disposte a livello nazionale. Gli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata dovranno essere rispettati in ogni caso a partire dal 1° gennaio 2023. Per le annualità successive alla prima dovranno essere rispettate le tempistiche di iscrizione annuale previste dal SQNPI o altre più restrittive definite a livello regionale.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno essere individuati i Sottoimpegni e le relative colture sulle quali il beneficiario assume l’impegno di rispettare gli impegni della Azione 3. Tale impegno dovrà quindi riguardare le sole colture scelte in domanda di sostegno e verrà esteso annualmente anche a ulteriori superfici delle colture scelte, ma sempre entro il limite definito in domanda di sostegno.

4.1. Specifiche agli impegni

Per tutte le azioni è richiesta la **registrazione degli impieghi dei fitofarmaci** utilizzando le schede di registrazione per la fase di coltivazione e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata, secondo le modalità indicate nel “Manuale di compilazione delle schede di registrazione” parte integrante delle Norme generali dei Disciplinari di produzione integrata ([Produzione integrata vegetale — Agricoltura, caccia e pesca \(regione.emilia-romagna.it\)](http://Produzione%20integrata%20vegetale%20—%20Agricoltura,%20caccia%20e%20pesca%20(regione.emilia-romagna.it).)).

Per la sola **Azione 3)** la **registrazione sulle schede dei Disciplinari di produzione integrata dovrà essere completata anche dai restanti dati** (fertilizzazione e altre operazioni colturali, ecc) in considerazione dell’obbligo di adesione al sistema SQNPI.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento a quanto definito nel paragrafo2 “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027”

del documento “Disposizioni comuni” Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dallo SRA19 sono indicate nella tabella seguente:

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

			N.	TEMATISMO	
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica	
			2	Parchi e riserve naturali	
			3	Aree riequilibrio ecologico	
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	
			5	Reti ecologiche	
			6	Rete Natura 2000	
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	
			8	Oasi di protezione fauna	
			9	Aziende faunistico-venatorie	
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)	
		Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	
		Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto	
			13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	
			14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	
			15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	
			16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano	
			17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura	
			18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque	
			19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto	
			20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci	
			21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)	
			22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF: non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti a parte delle aree di cui al punto 20	
			Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria
			Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna

6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è riportata nelle tabelle 1, 2 e 3, rispettivamente per l'Azione 1, Azione 2 e Azione 3.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 del citato documento "Disposizioni comuni".

Tabella 1) Sostegni previsti gruppi colturali per Azione 1

Gruppo di coltura	Aiuto/Ha anno
Colture Arboree	27
Colture erbacee	12

Tabella 2) Sostegni previsti per gruppo colturale per Azione 2

Gruppi di coltura	Aiuto/Ha anno
Seminativi	63
Barbabietola da zucchero, riso e proteolaggnose	68
Orticole e altre annuali	163
Olivo	180
Vite e fruttiferi minori	235
Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	275

Tabella 3) Sostegni previsti per Azione 3 per ciascun Sottoimpegno

Sottoimpegno	Importo €/Ha/annuo
01 -Pomacee, Drupacee e Noce - Confusione e disorientamento sessuale	250
02 -Frutticole - Difesa avanzata	150
03 -Vite - Confusione e antagonisti	250
04 -Vite -Difesa avanzata	100
05 -Orticole - Difesa avanzata	200
06-Orticole - Azioni agronomiche e diserbo avanzate	250
07 -Erbacee - Difesa avanzata	100
08 -Erbacee e orticole -Trappole elateridi	60
09 -Erbacee - Riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque	56
10 -Erbacee - Divieto impiego glifosate	90
11 -Cerealicole-Precessione per prevenzione micotossine frumento duro	40

6.1 Massimali per cumulo con SRA01

Nel caso di sovrapposizione di SRA 19 (Az.1 e Az.3) con intervento SRA01 non potranno essere superati i massimali di 450 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 600 Euro/ha per le colture poliennali arboree.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

Per ciascuna Azione di SRA19 deve essere presentata una specifica domanda.

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica per Azione anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA01 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dello SRA19, oltre ad essere fra loro cumulabili, possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi SRA:

Azione 1

- SRA01 Produzione integrata
- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA13 – ACA13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici
- SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA 22 - impegni specifici risaie (non oggetto del presente bando)
- SRA29 Agricoltura Biologica

Azione 2

- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA13 – ACA13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici

- SRA15 – ACA 15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA 22 - impegni specifici risaie (non oggetto del presente bando)

Azione 3

- SRA01 Produzione integrata
- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA13 – ACA13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici
- SRA15 – ACA 15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA 22 - impegni specifici risaie (non oggetto del presente bando)

È inoltre prevista la possibilità di cumulo di tutte le Azioni di SRA 19 con i seguenti ecoschemi:

- ECO02 - Inerbimento delle colture arboree
- ECO03 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
- ECO04 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
- ECO05 - Misure specifiche per gli impollinatori (solo sulle colture arboree)

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sullo SRA19 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle “Disposizioni comuni”.

In riferimento a quanto previsto al punto 6.1 del presente bando in sede di presentazione della domanda il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, ma opera comunque la riduzione prevista. Pertanto, una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriori impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 1.058.000 Euro così suddivise tra le azioni:

Azione 1: 278.000 Euro

Azione 2: 300.000 Euro

Azione 3 : 480.000 Euro

È prevista la possibilità di spostamento di risorse tra le Azioni di SRA19 al fine di soddisfare, in caso di risorse non utilizzate, le richieste di domande ammissibili e in graduatoria di altre Azioni di SRA19. La distribuzione delle risorse fra le Azioni avverrà in proporzione ai maggiori fabbisogni espressi con le domande di sostegno.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell’intervento” del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

I criteri sotto descritti sono comuni alla SRA019 e si applicano a tutte le tre Azioni.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P01 - Aree con particolari pregi ambientali (Aree Natura 2000 individuate ai sensi della Direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”), aree comprese nella rete ecologica regionale, aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province)
2. P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall’attività agricola (Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN e Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF (non oggetto di specifica delimitazione regionale, le ZVF vengono considerate corrispondenti alle aree di cui al punto 20 della tabella al paragrafo 5);
3. P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 (solo per Az.2 e per Az.3) e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

1. **Tabella A** - valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione territoriali e tecnici

Priorità	Punteggio
1 P01 - Aree con particolari pregi ambientali (Aree Natura 2000 individuate ai sensi della Direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”), aree comprese nella rete ecologica regionale, aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	45
2 P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall’attività agricola (es. Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN);	45
3 P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 (solo per Az.2 e per Az.3) e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22;	10
Totale	100

Per l’attribuzione finale del punteggio dei principi a valenza territoriale, si procede al calcolo della

SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di selezione

Tipologia di principio (da tab. A)	Punteggi o di principio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di principio di selezione c= b x a
Priorità 1.	45	ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale	A
Priorità 2.	45	ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale	B
Priorità 3.	10	ha SOI priorità 3/ ha SAU complessiva aziendale detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 (solo per Az.2 e per Az.3) e Per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22	C

Totale punteggio
=A+B+C

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'applicazione del Principio 3 consente una differenziazione delle posizioni ex-aequo in quanto il rapporto fra SOI e SAU complessiva aziendale è un valore differenziato.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;

- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

I responsabili di procedimento di ciascun Ambito territoriale dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento sono indicati nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili allo SRA19 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Durante il corso del quinquennio di impegno i terreni interessati, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli anni, ma rispetto alla superficie ammesse a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20% come disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni” ed al paragrafo 3.1 “Specifiche condizioni di ammissibilità.”

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Lo SRA19 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità e l'individuazione degli impegni pertinenti di Condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA19 rientra fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per lo SRA19 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 2013/1305 e (UE) n. 2013/1307;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

- ALLEGATO 1

Dettaglio del numero di interventi massimi per coltura con candidati alla sostituzione (escluso il rame) Azione 2 SRA 19.

COLTURA	Numero massimo interventi con candidati alla sostituzione (escluso rame)
Colture arboree	
Actinidia	2
Albicocco	8
Ciliegio	6
Kaki	1
Melo	16
Nocciolo	4
Noce	4
Olivo	4
Pero	18
Pesco	11
Susino	9
Vite da vino	7
Fragola	7
Lampone	6
Mirtillo	0
Ribes e uva spina	1
Rovo	5
Colture erbacee	
Avena, segale triticale	2
Barbabietola da zucchero	4
Colza	2
Erba Medica	1
Girasole	3
Favino	3
Farro	0
Frumento	4
Mais	4
Orzo	3

Pisello proteico	7
Riso	5
Soia	3
Sorgo	2
Tabacco	5
Colture orticole	
Aglione	6
Anguria	6
Asparago	5
Arachide	1
Basilico	5
Bietola da costa e da orto	4
Cardo	1
Carciofo	7
Carota	8
Cavolo rapa	1
Cavolo ad infiorescenza	7
Cavolo a testa	7
Cavolo a foglia	4
Cece	5
Cetriolo	11
Cicoria	9
Cipolla	7
Dolcetta	10
Erbe fresche	5
Fagiolino	8
Fagiolo	9
Finocchio	9
Indivia riccia e scarola	10
Lattughino	12
Lattuga	10
Mais dolce	3
Melanzana	11
Melone	7
Patata	10
Peperone	11
Pisello	9
Pomodoro da mensa	10

Pomodoro pieno campo	10
Porro	3
Prezzemolo	6
Radicchio	12
Rapa	1
Ravanello	1
Ruola	10
Scalogno	3
Sedano	5
Spinacio	9
Zucca	5
Zucchini	8

ALLEGATO 2 – Sottoimpegni Azione 3 SRA19

SOTTOIMPEGNO	DESCRIZIONE
01 - Pomacee, Drupacee e Noce - Confusione e disorientamento sessuale	<p>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) Oppure Confusione (disorientamento) sessuale con dispenser biodegradabili Oppure Confusione sessuale in forma liquida</p>
02 - Frutticole - Difesa avanzata	<p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate Bacillus subtilis o Bacillus amyloliquefaciens su Actinidia, Pero, Melo, Pesco, Albicocco Susino, Ciliegio (applicazione metodo, per difesa dalle batteriosi) Oppure Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio dolce su Melo e Pero (applicazione metodo per la difesa da ticchiolatura) Oppure Azadiractina su Melo (applicazione metodo per la difesa da afide grigio) Oppure Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bicarbonato di potassio su Drupacee (applicazione metodo per la difesa da monilia) Oppure Bacillus thuringiensis su Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Olivo (applicazione metodo per difesa da ricamatori e/o anarsia e/o tignola dell'olivo) Oppure Virus della granulosa su Melo, Pero e Noce (applicazione metodo per difesa da Cydia pomonella) Oppure Antocoride su Pero (applicazione metodo per difesa da Psylla piri) Oppure Spinosa su Olivo utilizzo di con le formulazioni Spintor fly e Tracer fly (contro mosca) Oppure Aureobasidium pullulans, su melo (contro Gloesporium o Erwinia amylovora) e su pero (Erwinia amylovora)</p>
03 - Vite - Confusione e antagonisti	<p>Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per Lobesia botrana e/o Planococcus ficus oppure Anagyrus vladimiri (pseudococchi) (Cocciniglie farinose)</p>
04 – Vite - Difesa avanzata	<p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate: Bacillus subtilis, Aureobasidium pullulans, Pythium oligandrum (botrite), Bacillus amyloliquefaciens, Eugenolo- timolo-geraniolo, Trichoderma atroviride, Bicarbonato di potassio (botrite) Oppure Cerevisane (oidio, peronospora, botrite) Oppure Bicarbonato di potassio, Ampelomyces quisqualis, Bacillus pumilus, Cos-Oga (oidio) Oppure Olio essenziale di arancio dolce, Laminarina (oidio e peronospora) Oppure Trichoderma (mal dell'esca) Oppure Bacillus thuringiensis (tignola)</p>
05 - Orticole - Difesa avanzata	<p>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate: Confusione sessuale (Tuta absoluta su pomodoro). Oppure Microrganismi e/o insetti utili v. specifica tabella riportata in DPI (con indicazione delle colture interessate) Oppure mezzi non chimici su Patata per disseccamento in pre-raccolta.</p>
06- Orticole - Azioni agronomiche e diserbo avanzate	<p>Pacciamatura biodegradabile (a norma UNI 11495) su Cetriolo, Cocomero, Fragola, Melanzana, Melone, Pomodoro, Zucchine, lattughe, Insalate</p>
07 - Erbacee – Difesa avanzata	<p>Su Mais: Trichogramma e/o Bacillus thuringiensis per difesa da Piralide su mais con esclusione trattamenti insetticidi specifici per piralide Oppure Aspergillus flavus (MUCL5491) come antagonista dei ceppi che producono aflattossine su mais per alimentazione animale</p>
08 - Erbacee e orticole - Trappole elateridi	<p>Impiego trappole elateridi su seminativi e orticole in rotazione</p>

09 - Erbacee riduzione impieghi prodotti fitosanitari specifici per tutela acque	<i>Applicare almeno una delle componenti tecniche indicate: Su Mais divieto di utilizzo di Terbutilazina e S- Metolacor Su Pomodoro: divieto di S-Metolaclor Su Barbabietola: divieto di utilizzo di Lenacil</i>
10 – Erbacee – Divieto impiego glifosate	<i>Divieto di utilizzo di Glifosate sulle colture oggetto dell’impegno (elenco definito nei bandi regionali) da scegliere con la domanda di pagamento fra le colture a semina o trapianto nel periodo gennaio fino a giugno per le quali è ammesso l’impiego di glifosate</i>
11 - Precessione per prevenzione micotossine frumento duro	<i>Divieto di precessione del frumento duro con mais o sorgo</i>



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA26 – ACA26 – ritiro dei seminativi dalla produzione

Azione 1 “Ambienti per la flora e la fauna selvatica”

Azione 2 “Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

Indice

- 1** Obiettivi
- 2** Beneficiari
- 3** Condizioni di ammissibilità
- 4** Impegni
- 5** Aree di applicazione prioritarie
- 6** Entità degli aiuti
- 7** Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8** Dotazione finanziaria
- 9** Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10** Istruttoria delle domande
- 11** Domande di pagamento
- 12** Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno.
- 13** Controlli e sanzioni
- 14** Condizionalità
- 15** Subentro nell’impegno
- 16** Prescrizioni generali
- 17** Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA 26 – ACA 26 “Ritiro seminativi dalla produzione” (di seguito indicato come SRA26) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a venti anni, l'applicazione è attuabile limitatamente alle superfici che hanno già concluso un precedente periodo ventennale di impegno indipendentemente dalle fasce altimetriche ed è prioritariamente applicato nelle aree della Rete Natura 2000, anche a supporto delle misure previste dal Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021 e nelle altre aree protette.

La natura fortemente ambientale dell'intervento fa sì che questo agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF), della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), della Direttiva NEC, della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, infine dà attuazione al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 volto a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive a tutela della biodiversità.

La finalità dell'intervento, correlata principalmente alla tutela della fauna e flora selvatiche, fa sì che esso contribuisca al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6. Nonostante la sua caratterizzazione principale volta a preservare la biodiversità, il divieto al ricorso della chimica (in particolare prodotti fitosanitari e diserbanti) previsto dall'intervento fa sì che contribuisca inoltre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali (con riguardo alla tutela della qualità delle acque). Infine, poiché prevede modalità di gestione del suolo specifiche (come, ad esempio la gestione di prati umidi), concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, in riguardo all'immagazzinamento del carbonio. Le superfici a seminativo ritirate possono ritornare, al termine del periodo di impegno, allo stato originario dei luoghi qualora non diversamente previsto da normative nazionali e/o regionali e con particolare riferimento alle misure di conservazione delle aree della Rete Natura 2000.

L'intervento “Ritiro seminativi dalla produzione” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente al mantenimento ed alla gestione sostenibile delle superfici agricole aziendali a seminativo ritirate dalla produzione per l'intero periodo ventennale di impegno, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi derivanti dall'applicazione degli impegni.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA 26 che prevede l'adozione di impegni di durata ventennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dallo SRA26 i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”, di cui all’Allegato 1 all’atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- agricoltori singoli o associati;
- altri gestori del territorio singoli o associati;

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto le superfici agricole allo stato di seminativo collocate sul territorio regionale limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale.

L’intervento SRA 26 prevede le seguenti due Azioni a cui le superfici devono risultare conformi, per poter usufruire dell’aiuto:

Azione 1 – Ambienti per la fauna e la flora selvatiche”, articolata nelle seguenti tipologie ambientali:

- Prati umidi – superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell’anno solare;
- Complessi macchia radura – superficie a seminativo con prato polifita e plot investiti con essenze arboree e arbustive;

Azione 2 – Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico costituita da un’unica tipologia ambientale: superficie a seminativo con prato polifita, plot investiti con essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o laghetti.

Altri Criteri di ammissibilità

Come disposto dal PSP e dal CoPSR 2023-2027 per gli “Altri Criteri di ammissibilità” devono essere rispettati i seguenti requisiti per l’intero periodo ventennale di impegno:

C04. Disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno in base a un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di comodato d’uso. Il periodo di vigenza del diritto reale di godimento relativo alle superfici può essere inferiore al periodo di impegno a condizione che tale diritto sussista senza soluzione di continuità per tutto il periodo di impegno;

C05. Possono usufruire dell'aiuto per l’intervento le superfici agricole allo stato di seminativo in tutte le fasce altimetriche, limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-

ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo ventennale di impegno da non oltre cinque anni e che non siano state rimesse in coltivazione dopo la scadenza di impegno.

C06. Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive autoctone oggetto di conservazione corrispondenti a quelle individuate nella tabella B).

C07. Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di sostegno sia corredata dal nulla osta all'attuazione dell'intervento del consorzio di bonifica competente per territorio e da un elaborato tecnico, predisposto da un tecnico abilitato, corredata da copia della planimetria catastale nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all'intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il "piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti" con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità.

C08. Sono ammesse le superfici che corrispondono alle caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali di cui alla tabella A).

Tabella A) - "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Azione	Caratteristiche Area		
Tutte le tipologie ambientali delle Azioni 1) e 2)	Estensione minima interessata dall'intervento: 1 ettaro; l'estensione minima può essere raggiunta anche con parcelle inferiori all'ettaro purché contigue.		
1) Prati umidi	<p><u>Superficie in sommersione:</u> presenza di uno strato d'acqua su una parte della superficie oggetto di intervento (ad eccezione di agosto e settembre dove è consentita l'assenza di acqua. Il periodo è prolungabile fino al mese di novembre, sulla base delle specificità regionali. In Regione Emilia-Romagna la disponibilità idrica per le sommersioni delle tipologie ambientali è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.</p>	<p><u>Isolotti/dossi</u> isolotti/dossi di almeno 50 mq e non superiori a 500 mq semi affioranti cioè circondati dall'acqua (non costituisce criterio di ammissibilità)</p> <p><u>Sponde</u> sponde perimetrali e degli isolotti dolcemente digradanti, pertanto con pendenze inferiori a 25° (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>	<p><u>Piante arboree/arbustive autoctone</u> presenza ammessa (non obbligatoria) delle specie arboree/arbustive riportate nelle specificità regionali di cui alla tabella B) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>
1) Complessi macchia-radura	<p><u>Macchia:</u> formazioni vegetali arboree/arbustive polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive delle specie elencate nelle specificità regionali di cui di cui alla tabella B), su almeno il 30% (*) della superficie interessata dalla tipologia ambientale,—distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila. È consentita la presenza di piante isolate. Dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 e non più di 360 (*) piante per ciascun ettaro ritirato, la distanza tra pianta e pianta dovrà essere pari ad almeno 1,50 mt. Le Regioni con territori interessati dalla presenza di orso bruno, individuano le specie arboree ed arbustive che ne favoriscono l'alimentazione; tali specie devono essere presenti</p>	<p><u>Radura:</u> prato permanente o medicaio affermato o a fine ciclo su almeno il 50% della superficie interessata dalla tipologia ambientale. Su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita (non obbligatorio) la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>	<p><u>Stagni</u> Sulle superfici di pianura presenza di almeno uno stagno, profondo al massimo 1 mt., con una estensione di almeno 20 mq e con sponde dolcemente digradanti; è comunque possibile realizzare uno o più stagni fino al 10% della superficie interessata dalla tipologia ambientale (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>

Azione	Caratteristiche Area		
	numericamente almeno per il 50% del numero minimo previsto. In Regione Emilia-Romagna l'orso bruno non è presente.		
2) Ambienti variamente strutturati	<u>Prato permanente:</u> estensione minima: 50% della superficie interessata dalla tipologia ambientale	<u>Altri elementi:</u> in pianura, presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche e di elementi appartenenti ad almeno una delle due categorie descritte alle lettere a) e b) seguenti: a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; b) alberi isolati/in gruppi o in filare; In collina e montagna, presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di: a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; b) alberi isolati/in gruppi o in filare; Per le lettere a) e b) sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive corrispondenti a quelle elencate nelle specificità regionali di cui alla tabella B)	L'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi è calcolata attribuendo: per ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di 3 mt. Di raggio a partire dal tronco; per ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di mt. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora; nel caso di formazioni lineari (siepi), solo se piantumate sul perimetro della superficie ritirata e per gli arbusti che ne fanno parte si assegna 0,50 mt. Di raggio; qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli tutelati dalle Leggi nazionali e/o regionali, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sulla superficie interessata dalla tipologia ambientale.

(*) Il requisito non si applica agli interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999, Regolamento (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (UE) n. 1305/2013, ai quali invece si applicano i requisiti vigenti nei periodi di programmazione dei Regolamenti suindicati

Tabella B) “Elenco delle specie arboree e arbustive ammesse per l'intervento”

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico (**)	X	X	X
16) Melo selvatico (**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico (**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori (**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	
LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina			
(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).			
(**) Solo se già presenti.			
NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:			
- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella dal n. 7) al n. 33) con l'aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, olmo montano;			
- per l'ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete bianco, faggio e abete rosso.			
SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino "*" (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo "*" (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo "*" (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) "*"		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiorciociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino "*" (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa "*" (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	
LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina			
**" Solo se già presenti.			
NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:			
- per l'ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella dal n. 1) al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai (<i>Cytisus scoparius</i>);			
- per l'ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 17), 18), 20), 25) e 26), con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai (<i>Cytisus scoparius</i>).			

Tali superfici, qualora prevedano l'adesione alle tipologie ambientali Prati umidi con sommersione anche parziale, sono ammissibili a condizione che sia allegata alla domanda di sostegno la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio.

Alla scadenza del periodo di impegno, le superfici che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi con le passate programmazioni possono proseguire gli impegni aderendo agli interventi previsti dal presente intervento.

Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di sostegno sia corredata da un elaborato tecnico, predisposto da un tecnico abilitato, corredata da copia della planimetria catastale nella quale

sono individuate e delimitate le superfici interessate all'intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il "piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti" con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità.

3.1 Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Si precisa che possono aderire al presente intervento SRA 26 le superfici a "seminativo" secondo le definizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e secondo le definizioni del Piano Strategico Nazionale (PSP) e le ulteriori normative nazionali vigenti di recepimento.

Il requisito dell'estensione minima interessata dall'intervento, che deve essere pari ad almeno 1 ettaro, può essere raggiunto anche con parcelle inferiori all'ettaro purché contigue. Fermo restando il rispetto del requisito dell'estensione minima, le domande di sostegno possono riguardare anche parcelle non contigue di estensione inferiori all'ettaro.

Le domande di sostegno possono essere relative esclusivamente a superfici già oggetto di misure agro-ambientali con le passate programmazioni alla scadenza di impegno; pertanto, l'elaborato tecnico può non essere predisposto da un tecnico abilitato. Resta fermo che la presentazione dell'elaborato, congiuntamente alla domanda di sostegno, è condizione di ammissibilità per tutte le domande sostegno.

L'elaborato tecnico è costituito da una copia della planimetria catastale aziendale (o del corpo separato nel quale sono ubicate le tipologie ambientali) nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all'intervento (di seguito S.I.I.). Per Superficie Interessata all'Intervento si intende una superficie a seminativo contigua, interessata da una specifica tipologia ambientale (macchia radura o prato umido o ambiente variamente strutturato). Ogni S.I.I., cioè ogni tipologia ambientale delimitata, è da individuare tramite un codice numerico e per ognuna delle quali devono essere rispettati i requisiti di ammissibilità. Nel caso di medesime tipologie ambientali non contigue (per es. più prati umidi non contigui), deve essere attribuito uno specifico codice numerico a ciascuna di esse.

Ogni tipologia ambientale deve essere oggetto del "piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti" che riporta specificamente:

- la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti. Tale descrizione dettagliata delle operazioni di gestione è soddisfatta da un elenco per ogni tipologia ambientale (prati umidi, complessi macchia radura, ambienti variamente strutturati) che riporta le "schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite" che dovranno essere compilate durante il periodo di impegno, incluso la scheda di registrazione di eventuali operazioni straordinarie di manutenzione previste per la tipologia ambientale "prati umidi" di cui al paragrafo 4.1. "Specifiche agli impegni", da allegarsi solo nell'anno/negli anni di effettuazione delle stesse;
- esclusivamente per l'Azione 1, le finalità, cioè l'elenco delle specie faunistiche che si intendono favorire, con particolare riferimento alle specie di uccelli di interesse comunitario; le "caratteristiche dell'area" di cui alla Tabella A) e le specie arboree e/o arbustive di cui alla Tabella B) presenti nella specifica tipologia ambientale. Le specie da riportare saranno pertanto quelle presenti al momento della redazione dell'elaborato tecnico. Tali specie devono comunque corrispondere alle specie indicate nella Tabella B).

In particolare, nella planimetria catastale dovranno essere ubicate e delimitate le caratteristiche strutturali come di seguito riportato:

1. per ogni "prato umido" dovrà essere indicata/evidenziata la superficie con presenza di piante arboree/arbustive (che non dovrà superare il 30% della superficie ritirata per ogni prato umido non contiguo) e la relativa estensione. Per quanto riguarda gli isolotti a partire dall'inizio del terzo anno di impegno, dovrà essere compilata la scheda registro operazione n. 3 "Mantenimento isolotti dossi".

2. per i “complessi macchia radura”:

- 2.1 dovranno essere indicate: le formazioni vegetali presenti distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, riportando la relativa estensione per particella;
- 2.2 per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, delle superfici già oggetto di misure agro-ambientali con le passate programmazioni dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 piante/ha (non è richiesto il rispetto di un numero massimo) e per quanto riguarda il requisito relativo alla percentuale di superficie di S.I.I. investita con formazioni vegetali arboree/arbustive, si specifica che per i “Complessi macchia-radura” provenienti da superfici già oggetto di misure agro ambientali permangono validi i criteri già in uso con le passate programmazioni che stabilivano una copertura minima variabile tra il 20 e il 30% della S.I.I. e l'estensione da riportare è la proiezione ortogonale della chioma degli alberi/arbusti sul terreno. L'estensione della proiezione ortogonale della chioma ricadente sulla superficie a radura può essere inclusa nel computo della percentuale minima di superficie a radura. Dovrà essere evidenziata sulla planimetria catastale, per i complessi macchia radura non contigui ad altri complessi macchia radura (pertanto per ogni S.I.I.) la localizzazione di uno o più stagni e la relativa estensione per ogni stagno attribuendo ad ognuno di essi un codice numerico (nel caso di più stagni non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico) facendo in modo che siano chiaramente identificati i relativi riferimenti catastali;

3. per gli “Ambienti variamente strutturati” dovranno essere evidenziate le superfici con alberi e/o arbusti e quella con stagno/i e/o laghetto/i e le loro relative estensioni (nel caso di più stagni/laghi non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico).

Per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” con riferimento all’Azione 2, il calcolo dell'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi non è da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla Tabella A) dove si riportano invece le distanze da attribuire nel caso di nuove piantumazioni per il computo della relativa percentuale; di contro, per le piante già presenti nel periodo precedente di impegno, il calcolo è da effettuarsi facendo riferimento alla proiezione ortogonale delle chiome sul terreno.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale del presente intervento SRA 26 (1° gennaio 2023).

4. Impegni

È fatto obbligo per il beneficiario di impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno iniziale per tutta la durata dell'impegno. Fatte salve le disposizioni regolamentari dell'Unione, del Piano Strategico Nazionale, non sono consentite variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno iniziale per l'assunzione di nuovi impegni.

Impegni Azione 1– Prati umidi

I01. Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'azione per almeno 6 mesi da ottobre a marzo; la percentuale di sommersione può essere ridotta al 30% e il periodo a 5 mesi, da novembre a marzo, in relazione all'andamento climatico. La disponibilità idrica, correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale;

- I02.** Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della superficie interessata all'azione; in tale periodo la percentuale di sommersione può essere ridotta al 20%, in relazione all'andamento climatico. La disponibilità idrica correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale;
- I03.** Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro e/o per frazione di ettaro di superficie interessata all'azione. Qualora la superficie interessata dalla tipologia ambientale sia inferiore all'ettaro, deve comunque essere garantita la presenza di un isolotto/dosso;
- I04.** Mantenimento delle arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti con pendenza media inferiore a 25°; inoltre nel periodo 11 agosto - 30 settembre, devono essere eseguite le operazioni ordinarie di manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua. Qualora siano da eseguire le operazioni straordinarie di manutenzione di cui all'impegno I07, le manutenzioni ordinarie rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua, possono essere eseguite nel periodo stabilito dall'impegno I07. Il periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie di manutenzione può essere anticipato dal 1° agosto e posticipato al 15 ottobre sulla base dell'attestazione dei consorzi di bonifica, che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento, di disponibilità idrica in correlazione agli impatti connessi ai cambiamenti climatici. Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.
- I05.** Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in eccesso, improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli;
- I06.** Controllo vegetazione erbacea. Sulla superficie interessata all'azione il controllo della vegetazione erbacea è da effettuare almeno una volta all'anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% della superficie interessata all'azione senza alberi/arbusti. I dossi e gli isolotti non possono far parte della superficie di non intervento; i dossi e gli isolotti devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito e comunque entro il 30 settembre, per garantire la disponibilità della superficie alla fase riproduttiva dell'avifauna. Allo scopo di creare zone rifugio e di alimentazione è ammesso (non obbligatorio) conservare alberi e/o arbusti autoctoni elencati nelle specificità regionali in tabella B) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata, attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma, che può non essere oggetto di sfalci e/o trinciature;
- I07.** è obbligatoria l'effettuazione di operazioni straordinarie di manutenzione da eseguirsi al massimo 2 volte nel ventennio di impegno, qualora risulti necessaria l'esecuzione di una o più delle seguenti operazioni:
- il rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde, degli isolotti/dossi, incluso la loro ricollocazione;
 - l'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua;

- la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua;
- l'arieggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti e/o alla prevenzione dell'insorgenza di fenomeni di botulismo) dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie è obbligatorio:

- la preventiva comunicazione ai competenti uffici dell'Autorità di gestione;
- la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo, al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre. Il termine ultimo per l'effettuazione dei lavori può essere posticipato non oltre il 31 ottobre e il riallagamento entro il 30 novembre, in relazione alla disponibilità idrica connessa ai cambiamenti climatici. La disponibilità idrica correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.

Impegni Azione 1 – Complessi macchia-radura

I08. Mantenimento copertura vegetale. Sulla superficie interessata all'azione è da mantenere una copertura vegetale costituita:

- da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio affermato è ammessa la semina annuale di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais;
- da formazioni vegetali arboree/arbustive poli-specifiche, cioè composte da almeno 5 specie autoctone di cui almeno 3 arbustive.

Le specie autoctone arboree arbustive sono quelle elencate in tabella B)

I09. Ricostituzione cotico erboso. Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative autoctone, anche mellifere (ad esempio con esclusione della *Phacelia tanacetifolia*) composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose;

I10. Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno.

I11. Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, per una estensione complessiva non superiore al 10% della superficie interessata all'azione;

Impegni Azione 2

I12. Mantenimento di:

- in pianura, almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche e di elementi appartenenti ad almeno una delle due categorie descritte alle lettere a) e b) previste in collina e montagna
- in collina e montagna di:
 - a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare;
 - b) alberi isolati/in gruppi o in filare;

I13. Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due sfalci/trinciature all'anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell'anno;

Impegni comuni alle Azioni 1 e 2

I14. Divieto di utilizzo di fitofarmaci e diserbanti;

I15. Divieti di non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale;

I16. Divieto di pascolo o stazzo di bestiame; è consentito per la sola Azione 1 – Prati umidi e nel caso l'intervento sia applicato da beneficiari detentori di animali, la possibilità di effettuare il pascolamento e lo stazzo sulle superfici in proprietà, unicamente di specie bufaline o bovine, ovine ed equine qualora appartenenti a razze autoctone e unicamente per gli animali con regolare titolo di detenzione, alle seguenti condizioni:

- densità massima pari a quella prevista per le attività minime sui seminativi pari a 0,2 UBA/ettaro/anno; qualora sia rispettato il carico minimo previsto dalle attività minime, l'attività di pascolamento sostituisce gli interventi di gestione afferenti al controllo della vegetazione tramite sfalcio e/o trinciatura;
- effettuazione del pascolamento nel rispetto dei periodi di divieto previsti per la riproduzione della fauna selvatica, pertanto, il pascolamento è vietato nel periodo 20 febbraio – 10 agosto;

I17. Non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;

I18. Non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle superfici interessata all'azione;

I19. Controllo della vegetazione erbacea da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Azione 2 dove può essere sempre effettuato);

I20. Il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) deve essere effettuato mediante trappole. Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo.

Le normative vigenti in Regione Emilia-Romagna per il controllo della nutria, incluse quelle relative al trappolaggio, si applicano in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

Le trappole, da apporre lungo i percorsi delle nutrie, devono corrispondere ad una trappola per ogni prato umido, stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono essere registrate;

I21. Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito;

I22. Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi;

I23. Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi. Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane;

I24. Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie aliene animali (quali ad es. carpe, pesce siluro, testuggini

palustri di origine nordamericana) e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie;

- I25.** Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche;
- I26.** Mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di specie autoctone elencate nelle specificità regionali; sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

Le specie autoctone di alberi e arbusti sono quelle elencate in tabella B).

- I27.** Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (per esempio plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti;
- I28.** Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, entro il quarto anno di impegno. Nel caso di superfici già oggetto di misure agroambientali delle precedenti programmazioni, la rimozione deve essere eseguita a partire dal primo anno di impegno;
- I29.** Tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda di sostegno, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di impegno inclusi gli eventuali periodi e carichi di pascolamento. È obbligatorio l'utilizzo di tecnologie elettroniche, qualora siano rese disponibili e riconosciute dall'Organismo di controllo.
- I30.** Comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e conservazione.

Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepimenti nazionali/regionali.

O02 - Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali.

O03 - L. n. 157/1992 "Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - art. 1, comma 5.

O04 - Provvedimenti UE e Nazionali sul controllo delle specie aliene: Regolamento (UE) n. 1143/2014 e D. Lgs. 230/2017

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento all'impegno I01 e I02, si specifica che le percentuali minime sono da riferirsi alla S.I.I. che è la superficie contigua a seminativo ritirata dalla produzione con destinazione a prati umidi. Non è ammessa la diminuzione delle percentuali minime di sommersione previste se non per cause di forza maggiore quali svuotamenti o cali improvvisi della superficie sommersa, conseguenti a perforazioni delle arginature dovute a tane ipogee, di nutrie in particolare, oppure a mancata disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica. In tali casi, occorre dare comunicazione agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti, entro 48 ore dalla data di

registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla scheda registrazioni operazioni n. 17 relativa all'impegno **I21** "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria" da effettuarsi ogni 15 giorni, oppure dal verificarsi dell'evento. Il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti, deve essere ultimato entro sette giorni dalla:

- data di ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di cui alla scheda registrazione operazioni n. 5;
- data di disponibilità idrica attestata da parte del consorzio di bonifica e comunicata dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Per quanto riguarda la possibilità di riduzione delle percentuali e dei periodi di sommersione di disposta agli impegni I01 e I02, si specifica che tali riduzioni sono ammissibili:

- esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento.
- anche per i prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento).

In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. e comunque entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti comunicano ai beneficiari le tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dagli impegni I01 e I02.

Si precisa inoltre che nei mesi di agosto e settembre è ammessa l'assenza di sommersione dell'intera S.I.I.

Con riferimento all'impegno I03 si specifica che almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno:

- deve essere presente il numero minimo previsto di isolotti/dossi durante tutto l'anno di impegno;
- ogni isolotto deve essere esteso almeno 50 mq e non deve superare i 500 mq;
- da aprile a luglio, gli isolotti/dossi devono essere completamente circondati dall'acqua e pertanto l'impegno di mantenimento del numero minimo di isolotti deve riguardare la parte/le parti di prato umido/superficie interessata all'intervento (S.I.I.) che rimane/rimangono sommersa/sommerse in tale periodo.

Con riferimento all'impegno I04 si precisa che le sponde delle arginature perimetrali e degli isolotti/dossi devono essere di pendenza media inferiore a 25°. Pertanto, per le superfici già oggetto di misure agro-ambientali con il ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali, gli eventuali lavori di risagomatura delle sponde devono essere effettuati entro il primo anno di impegno e comunque non prima del 10 agosto, non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano.

Per quanto riguarda la possibilità di anticipare il periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie di manutenzione al 1° agosto e di posticipare la fine dell'esecuzione al 15 ottobre, si specifica che tale possibilità è ammissibile:

- esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento;
- anche per i prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento).

In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione da parte dei beneficiari agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti e comunque non oltre il 25 luglio.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti comunicano ai beneficiari le

tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dagli impegni I01.

Con riferimento all'impegno I06 si precisa che il controllo annuale della vegetazione erbacea nei tempi consentiti stabiliti dall'impegno I19, nei prati umidi, è obbligatorio su tutta la SII sulle superfici dove sia presente vegetazione erbacea (ad eccezione di quella presente nelle superfici occupate da alberi e/o arbusti e della superficie di non intervento, a rotazione triennale, compresa tra il 20% e il 30% della S.I.I.). Pertanto, si evidenzia che la presenza di canneto o altra vegetazione erbacea deve essere oggetto di controllo annuale (sfalcio o trinciatura) nel periodo consentito, per evitare che un eccessivo sviluppo di una tale vegetazione porti alla totale occupazione dello specchio d'acqua compromettendo le diverse funzioni ecologiche del prato umido.

Si precisa che della superficie di non intervento in ogni caso

- non possono far parte i dossi e gli isolotti, che devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito. Per favorire una maggiore presenza e l'alimentazione dell'avifauna acquatica è altresì necessario che lo sfalcio/trinciatura dei dossi e degli isolotti sia effettuato nel periodo 10 agosto-30 settembre;
- possono far parte sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte soggetta a sommersione sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte non soggetta a sommersione della SII;
- non possono far parte le aree oggetto di pascolamento.

Con riferimento all'impegno I07 si specifica che **la possibile posticipazione del termine** ultimo per l'effettuazione dei lavori non oltre il 31 ottobre e con l'obbligo di riallagamento entro il 30 novembre, è ammissibile esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento). In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione da parte dei beneficiari agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti e comunque non oltre il 25 luglio. Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti comunicano ai beneficiari le tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dall'impegno I01

Con riferimento all'impegno I08 si specifica che per il complesso macchia-radura le formazioni vegetali arboree/arbustive devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella B) e devono coprire almeno il 30% e non più del 50% della S.I.I.

Con riferimento all'impegno I08 e all'impegno I12 si specifica che durante il corso del periodo di impegno è consentito la nuova piantumazione di esemplari arborei e/o arbustivi nel rispetto delle caratteristiche strutturali previste dalla Tabella A) di cui alle condizioni di ammissibilità del paragrafo 3). Tali piantumazioni devono essere effettuate anche a copertura delle eventuali fallanze al fine di garantire le percentuali minime di copertura previste dalla soprarichiamata tabella A) registrando le operazioni effettuate nelle relative schede registrazioni operazioni n. 7 e n. 11. Per favorire la biodiversità, è consentito l'eventuale mantenimento di esemplari arborei morti o deperienti a condizione che tali esemplari non siano computati nella superficie minima di copertura arboreo/arbustiva.

Con riferimento all'impegno I11 si specifica che il mantenimento, di almeno uno stagno (per ogni SII con complessi macchia radura), come indicato in Tabella A) "caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali", è obbligatorio esclusivamente per le superfici di pianura e non costituisce un requisito di ammissibilità. Tale mantenimento è da attuarsi già con il primo anno di impegno non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano, per non incorrere nelle sanzioni/riduzioni previste per la corretta applicazione degli impegni.

Con riferimento all'impegno I09 e agli impegni dell'Azione 2 si precisa che il mantenimento del cotico erboso delle aree del prato è sempre obbligatorio. Qualora il cotico risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici istruttori competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose. In caso di ricostituzione del cotico erboso è sempre da compilare la scheda di registrazione operazioni n. 8.

Con riferimento all'impegno I19 "Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura" si specifica che non è consentito durante tutto il periodo di impegno il pirodiserbo/bruciatura per il controllo della vegetazione.

Con riferimento all'impegno I20 "Controllo della Nutria" si specifica quanto segue:

- per la tipologia ambientale "prati umidi" dell'Azione 1 è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie corrispondente ad una trappola per ogni prato umido e comunque corrispondente ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido (SII);
- per la tipologia ambientale macchia radura dell'Azione 1 e/o per la tipologia ambientale ambienti variamente strutturati dell'Azione 2 è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie che deve corrispondere ad una trappola per stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro stagno/laghetto non comunicanti tra loro;
- le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella Delibera della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, anche con particolare riferimento ai periodi di sospensione del trappolaggio. Si specifica che la sospensione del trappolaggio è ammissibile esclusivamente durante il periodo di riproduzione dell'avifauna e a condizione che tali periodi risultino consentiti, con specifico riferimento ad obiettivi di tutela della fauna protetta di interesse comunitario, dalle Autorità competenti per l'attuazione della soprarichiamata Delibera della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021. Si specifica inoltre che la sospensione del trappolaggio, è ammissibile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità.
- le trappole, correttamente posizionate, devono risultare innescate cioè con gli sportelli aperti, ad eccezione di eventuali periodi di sospensione del trappolaggio consentiti per la tutela della fauna protetta di interesse comunitario.

Con riferimento all'impegno I26, si specifica durante l'effettuazione della rimozione della vitalba, è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione della presenza di eventuali altre specie presenti non corrispondenti alle specie elencate nelle Tabelle B) del bando. Qualora sia verificata la presenza di esemplari di specie non corrispondenti a quelle ammesse, è necessario eseguire la loro rimozione. Nel caso in cui la rimozione di tali esemplari comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'ufficio competente per territorio al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

Con riferimento all'impegno I28 si specifica che per le superfici già oggetto di misure agroambientali delle precedenti programmazioni, la rimozione deve essere sempre eseguita a partire dal primo anno di impegno, ad eccezione delle eventuali nuove piantumazioni di alberi e/o arbusti per le quali la rimozione e lo smaltimento deve essere effettuato entro il quarto anno di impegno;

Con riferimento all'impegno I29, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui

all'Allegato 1. Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 10, n. 11, n. 13 e n. 14, che vanno datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. Pertanto, il registro da tenere in applicazione dell'impegno I29, costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1, dovrà essere presente in azienda per ogni anno di impegno.

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA 26. I beneficiari dell'intervento SRA 26 sono tenuti a inserire tutte le registrazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

Con riferimento agli impegni I03, I04 e I07 si specifica che per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti all'istruttoria e alla gestione faunistica entro il 15 gennaio; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento a quanto definito nel paragrafo 2 "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" del documento "Disposizioni comuni". Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dallo SRA26 sono indicate nella tabella 1 seguente.

		N.	TEMATISMO		
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica	
			2	Parchi e riserve naturali	
			3	Aree riequilibrio ecologico	
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	
			5	Reti ecologiche	
			6	Rete Natura 2000	
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	
			8	Oasi di protezione fauna	
			9	Aziende faunistico-venatorie	
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)	
	Aree caratterizzate	Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	
			Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
				13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
				14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
				15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

N.	TEMATISMO
16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO
20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI
21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)
22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF: non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti a parte delle aree di cui al punto 20

6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a:

- Azione 1 - superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1.500 €/ettaro/anno;
- Azione 1 - superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura 1.000 €/ettaro/anno;
- Azione 2 - superfici di pianura per la gestione di ambienti variamente strutturati 1.000 €/ettaro/anno;
- Azione 1 - superfici di collina e montagna per la gestione di complessi macchia-radura 500 €/ettaro/anno.
- Azione 2 - **superfici di collina e montagna** per la gestione di ambienti variamente strutturati 500 €/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7. del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle “Disposizioni comuni”.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadano in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA26 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla “Procedura operativa generale per la presentazione delle domande” e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA 26 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA26, solo per le superfici di pianura richieste per l'Azione 1, tipologia ambientale "Macchia radura", limitatamente all'estensione di superficie destinata a colture a perdere, non superiore al 10% della superficie a radura (vedi Tabella A) possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultino assoggettate ai seguenti Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2021/2115 (di seguito definiti Eco-schemi o abbreviati in ES/ECO): ES 5 - Eco - schema 5 Misure specifiche per gli impollinatori.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027 per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni". Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 800.000¹ euro.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione.

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P01 aziende ubicate in aree Rete natura 2000;
2. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: altre aree a prevalente tutela naturalistica;
3. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela paesaggistica;
4. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato,

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

- dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela idrologica;
5. P03 maggiore superficie aziendale impegnata con approcci collettivi;
 6. P03 maggiore superficie aziendale impegnata.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri di selezione

Priorità	Punteggio
1. P01 aziende ubicate in aree Rete natura 2000;	56
2. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela naturalistica;	22
3. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela paesaggistica;	12
4. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela idrologica;	6
5. P03 maggiore superficie aziendale con approcci collettivi	4
Totale	100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione, assegnabile alle priorità P01, P02 e P03, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale

Tipologia di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di principio di selezione c= b x a
Principio di selezione 1.	56	ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale	A
Principio di selezione 2.	22	ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale	B
Principio di selezione 3.	12	ha SOI priorità 3/ ha SOI aziendale	C

Tipologia di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di principio di selezione c= b x a
Principio di selezione 4.	6	ha SOI priorità 4/ ha SOI aziendale	D
Principio di selezione 5.	4	ha SOI priorità 5/ ha SOI aziendale	E
Totale punteggio =A+B+C+D+E			

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo.

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è quello relativo alla maggior superficie impegnata di cui al punto 6.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero Agrea le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA 26 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno.

Durante il corso del ventennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni. Rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammissibili ricollocazioni e/o incrementi delle superfici oggetto di impegno su altre superfici. Sono ammesse eventuali riduzioni non superiori al 20%, in

conformità a quanto disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA 26 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA26 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l’applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l’ottemperanza agli impegni assunti per l’intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all’atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

I beneficiari che presentano domanda per l’intervento SRA 26 devono comunicare per iscritto all’Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l’impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 26):

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DELL'INTERVENTO SRA 26
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO I01 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO IN SOMMERSIONE SU ALMENO IL 50% DELLA SUPERFICIE; IMPEGNO I02 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO LA SUPERFICIE SOMMERSA È RIDUCIBILE FINO AL 30% DELLA S.I.I.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO I03 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ISOLOTTI/DOSSI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO I04 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ARGINATURE PERIMETRALI, ISOLOTTI, DOSSI CON SPONDE DIGRADANTI PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO I05 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO EVITARE IMPROVVISI INNALZAMENTI LIVELLO ACQUA PER SALVAGUARDIA UOVA E NIDI DI UCCELLI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO I06 - PRATI UMIDI. CONTROLLO VEGETAZIONE ERBACEA; IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO I08 – MACCHIA RADURA. MANTENIMENTO COPERTURA VEGETALE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. – IMPEGNO I09 - MACCHIA RADURA. RICOSTITUZIONE COTICO ERBOSO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO I10 - MACCHIA RADURA. OBBLIGO CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAI0 AFFERMATO; IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO I11 - MACCHIA RADURA. NELLE SUPERFICI DI PIANURA MANTENIMENTO DI ALMENO UNO STAGNO PER MAX 10% DELLA S.I.I..
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11 Azione 2 - IMPEGNO I12 - MANTENIMENTO IN PIANURA DI ALMENO UNO STAGNO O LAGHETTO PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE E DI ELEMENTI APPARTENENTI AD ALMENO UNA DELLE DUE CATEGORIE DESCRITTE ALLE LETTERE a) e b). - MANTENIMENTO IN COLLINA E MONTAGNA DI ELEMENTI APPARTENENTI ALLE DUE CATEGORIE DESCRITTE ALLE LETTERE a) e b)
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO I13. - Azione 2 - PRATO PERMANENTE: SFALCI/TRINCIATURE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 13. – IMPEGNO I14 - NON UTILIZZO FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO I15 - NON SPANDIMENTO CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO I16 - NON EFFETTUARE IL PASCOLO O LO STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO I20 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO I21 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO I22 - ELIMINAZIONE TANE DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO I23 - RIPRISTINO TRATTI ARGINALI, PARATOIE/TUBAZIONI COMPROMESSI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 20. – IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO I25 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. - IMPEGNO I26 - VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA (CLEMATIS VITALBA) E LA RELATIVA RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24. - IMPEGNO I27 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 25. - IMPEGNO I28 - RIMUOVERE E SMALTIRE, DALLE AREE OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI/MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 26. IMPEGNO I07 PRATI UMIDI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE.

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3.

- IMPEGNO I03 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ISOLOTTI/DOSSI.

NELLE AREE CHE RIMANGONO SOMMERSE DA APRILE A LUGLIO, ALMENO A PARTIRE DALLA FINE DEL SECONDO ANNO DI IMPEGNO, È DA MANTENERE UN NUMERO MINIMO DI ISOLOTTI/DOSSI SEMI AFFIORANTI DALL'ACQUA, DI ESTENSIONE NON INFERIORE A 50 MQ E NON SUPERIORE A 500 MQ. DEVE ESSERE MANTENUTO UN NUMERO DI ISOLOTTI CORRISPONDENTE AD UNA DENSITÀ MEDIA PARI AD ALMENO UNO PER ETTARO E/O FRAZIONE DI ETTARO DI SUPERFICIE INTERESSATA ALL'INTERVENTO. LA SCHEDA È DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE ALMENO UNA VOLTA **A PARTIRE DALL'INIZIO DEL TERZO ANNO DI IMPEGNO** AL FINE DI IDENTIFICARE IL NUMERO E LA COLLOCAZIONE DEGLI ISOLOTTI/DOSSI REALIZZATI E SUCCESSIVAMENTE QUALORA SI RENDANO NECESSARIE LE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO.

CODICE NUMERICO PRATO UMIDO*	Foglio **	Particella **	Data in cui è stata rilevato un numero inferiore al numero di isolotti/dossi prescritto o è stata rilevata una superficie inferiore a quella minima prescritta. ***	Data di effettuazione delle operazioni specificando il tipo operazione eseguita ****	Isolotto/dosso Isolotti/dossi	
					N.	N. TOTALE ISOLOTTI/DOSSI

* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

** Riportare i riferimenti catastali relativi esclusivamente alla collocazione dell'isolotto/dosso. Tali riferimenti catastali non sono da riportare se il prato umido insiste su un'unica particella.

***La colonna è da compilare con riferimento alla necessità di ripristino del numero minimo prescritto di isolotti/dossi o alla superficie minima prescritta per isolotto/dosso. La data deve corrispondere a quella di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16. "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria", oppure in alternativa può corrispondere alla data in cui è stata verificata la necessità di ripristino.

****Specificare il tipo di operazione eseguita riportando la lettera:

- a) per realizzazione di isolotto/dosso non preesistente;
- b) per ricostituzione anche parziale di isolotto preesistente;
- c) per ricollocazione di uno o più isolotti in una parte diversa del prato umido.

Tali operazioni devono essere effettuate solo nel periodo consentito 10 agosto – 20 febbraio fatto salvo il rispetto dell'impegno I01 Tali operazioni possono anche essere effettuate con l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione fatto salvo il rispetto dell'impegno I07.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6.

- IMPEGNO I06 - PRATI UMIDI. CONTROLLO VEGETAZIONE ERBACEA.
- IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.

SULLA S.I.I. IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA È DA EFFETTUARE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, COMPRESI DOSSI E ISOLOTTI, NEL RISPETTO DEI PERIODI CONSENTITI, MANTENENDO FISSA PER TRE ANNI, A ROTAZIONE, UNA SUPERFICIE DI NON INTERVENTO TRA IL 20 E IL 30% DELLA S.I.I. SENZA ALBERI/ARBUSTI. E' INFATTI AMMESSO CONSERVARE ALBERI E/O ARBUSTI DI CUI ALLA TABELLA B), ATTRIBUENDO AD OGNI ESEMPLARE ARBOREO ARBUSTIVO, LA SUPERFICIE OCCUPATA DALLA PROIEZIONE ORTOGONALE DELLA CHIOMA, CHE PUÒ NON ESSERE OGGETTO DI SFALCI E/O TRINCIATURE.

IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA È DA EFFETTUARSI TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA, SOLO NEL PERIODO 10 AGOSTO - 20 FEBBRAIO (AD ESCLUSIONE DELLE CARREGGIATE DI SERVIZIO DOVE PUÒ ESSERE SEMPRE EFFETTUATO). PER FAVORIRE UNA MAGGIORE PRESENZA E L'ALIMENTAZIONE DELL'AVIFAUNA ACQUATICA È ALTRESÌ NECESSARIO CHE LO SFALCIO/TRINCIATURA DEI DOSSI E DEGLI ISOLOTTI SIA EFFETTUATO NEL PERIODO 10AGOSTO-30 SETTEMBRE.

LA SCHEDA È DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE OGNI ANNO PER OGNI "PRATO UMIDO".

CODICE NUMERICO PRATO UMIDO*	Foglio sup. non intervento **	Particella sup. non intervento **	Estensione della superficie di non intervento esclusa quella occupata da alberi/arbusti (oggetto di rotazione ogni 3 anni)	Estensione della superficie oggetto di sfalcio/trinciatura	Data di effettuazione del controllo della vegetazione erbacea***

* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

**I riferimenti catastali con la relativa estensione sono da compilare obbligatoriamente per le superfici del prato umido oggetto di non intervento (con obbligo di rotazione ogni tre anni). I riferimenti catastali non sono da riportare se il prato umido insiste su un'unica particella; resta comunque obbligatorio riportare l'estensione della superficie oggetto di non intervento e della superficie oggetto di sfalcio/trinciatura.

*** Le operazioni di controllo sono da effettuare nell'anno di impegno sulla intera superficie oggetto dell'obbligo di controllo della vegetazione riportando nella scheda la data dell'effettuazione del controllo o le diverse date dell'effettuazione del controllo, nel caso in cui tali operazioni siano effettuate in diverse date compilando le relative caselle.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16.

- IMPEGNO I20 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*).

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO DELLA NUTRIA (*MYOCASTOR COYPUS*) MEDIANTE TRAPPOLE (SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI). LE TRAPPOLE DA APPORRE LUNGO I PERCORSI DELLE NUTRIE, NUMERICAMENTE DEVONO CORRISPONDERE NEL RISPETTO DEI RAPPORTI DISPOSTI DAL BANDO. LE CATTURE DEVONO ESSERE REGISTRATE GIORNALMENTE.

LA SCHEDA È DA COMPILARE ALMENO UNA VOLTA ALL'INIZIO DEL PERIODO DI IMPEGNO PER TUTTI I SOTTOTIPI DI OPERAZIONE AL FINE DI DEFINIRE IL NUMERO DI TRAPPOLE PRESENTI PER PRATUO UMIDO/STAGNO O LAGHETTO. SUCCESSIVAMENTE LA SCHEDA VA COMPILATA IN CASO DI CATTURE E/O I NCASO DI VARIAZIONE DEL NUMERO DI TRAPPOLE.

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale * *	CODICE NUMERICO DELLO STAGNO E/O STAGNO/ LAGHETTO DI MACCHIA RADURA, O DI AMBIENTI VARIAMENTE STRUTTURATI ***	Superficie dello stagno e/o laghetto	N. di trappole	Data di registrazione delle eventuali catture e del relativo numero di esemplari catturati	
					Data di cattura o periodo di sospensione del trappolaggio	N. di esemplari catturati

* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

** Riportare per riga uno solo tra i seguenti tipologie ambientali: prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati.

***Qualora in una singola S.I.I. siano presenti più specchi d'acqua (stagni di macchia radura, o stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati qualora comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico), ognuno di essi deve essere identificato da un codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nell'elaborato allegato alla domanda di sostegno.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21.

- IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.

DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO OGNI TRE ANNI NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE, A PARTIRE DALLA DATA DI DECORRENZA DI IMPEGNO INIZIALE, IL PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI QUALI CARPE, PESCE SILURO, TESTUGGINI PALUSTRI DI ORIGINE NORD AMERICANA E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO, DELLE SUDETTE SPECIE. (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 20). – DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA ___/___/___

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico dello stagno e/o laghetto***	Azione****	Specie animali rilevate	N.
				CARPE	
				PESCE SILURO	
				CARASSIO	
				TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
				GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
				RANA TORO	
				PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
				ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

* Riportare per uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

** Riportare uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagetti di ambienti variamente strutturati.

*** Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/lagetti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

**** Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura; codice Azione 2 ambienti variamente strutturati.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22.

- IMPEGNO I25 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

RIMUOVERE, ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE. LA SCHEDA VA COMPILATA SOLO IN CASO SIA CONSTATATA LA PRESENZA DI ANATRE E/O OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale * *	Codice numerico dello stagno e/o laghetto***	Azione****	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
				ANATRE DOMESTICHE SEMIDOMESTICHE	E	
				OCHE DOMESTICHE SEMIDOMESTICHE	E	

* Riportare uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

** Riportare per scheda uno solo tra i seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagetti di ambienti variamente strutturati.

*** Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/lagetti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

**** Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura; codice Azione 2 ambienti variamente strutturati.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

Note alla compilazione delle schede

DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente intervento SRA 26 e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente intervento SRA 26 e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun Formolato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formolato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formolato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA29 - ACA 29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Azione SRA29.1 - “Conversione all’agricoltura biologica”

Azione SRA29.2 - “Mantenimento dell’agricoltura biologica”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA29 - ACA 29 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica Agricoltura biologica (di seguito SRA29) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001)

L'agricoltura biologica contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli e del Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021, della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si applica su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

SRA29.1 Azione “Conversione all'agricoltura biologica”

SRA29.2 Azione “Mantenimento dell'agricoltura biologica”

L'obiettivo dell'Azione SRA29.1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

L'obiettivo dell'Azione SRA29.2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di norma di due anni nel caso dei seminativi, e di tre anni in quello delle colture permanenti, fatta

salva, per entrambe le tipologie di colture, la concessione di riduzioni del periodo di conversione; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio. Allo scopo di individuare lo status di conversione o mantenimento delle superfici oggetto di impegno viene quindi utilizzata la data effettiva di fine periodo di conversione disponibile sul sistema regionale di gestione delle notifiche (Agribio), tenendo in considerazione anche gli esiti della valutazione effettuata dagli Organismi di Controllo. Le superfici che nel corso del periodo di conversione siano state oggetto di sanzione o ritiro con riavvio del periodo di conversione potranno accedere esclusivamente all'Azione SRA29.02.

Se il periodo di conversione di una superficie si conclude nel corso dell'annualità, per quell'annualità verrà corrisposto l'aiuto previsto per la azione SRA29.01 "Conversione all'agricoltura biologica".

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

Le scelte della Regione Emilia-Romagna circa le cumulabilità sulla medesima superficie con gli altri interventi agro-climatico-ambientali e le cumulabilità totali o parziali con i Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2115/2021 (di seguito definiti Ecoschemi o abbreviati in ECO) sono riportati al paragrafo 7 "Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni".

Le superfici oggetto di aiuto in SRA29 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Agricoltura biologica (o Produzione integrata o altre assimilabili), all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate). I principi di demarcazione sono riportati al paragrafo 7.1 "Demarcazione con interventi settoriali".

Il richiedente potrà aderire allo SRA29 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dallo SRA29 i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023", di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con "Disposizioni comuni"):

- agricoltori singoli o associati;
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619

del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Qualora il pagamento riguardi capi allevati, i beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA detenute, oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2023). La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

3. Condizioni di ammissibilità

Per potere essere ammessi all'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 “Conversione all'agricoltura biologica” devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno, salvo diversa disposizione derivante dalla modifica del PSP 2023-2027;
- le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 “Mantenimento dell'agricoltura biologica” devono essere notificate precedentemente all'avvio del periodo di impegno, salvo diversa disposizione derivante dalla modifica del PSP 2023-2027; in ogni caso, per potere procedere ai pagamenti la notifica dovrà essere stata validata dall'Organismo di Controllo entro i tempi previsti dalla normativa nazionale vigente;
- Le superfici che sono state oggetto di sanzione con riavvio del periodo di conversione possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2;
- Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (UE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del Regolamento (UE) n.1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2.

3.1. Specifiche alle condizioni di ammissibilità

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale limitatamente alle colture per le quali è stata eseguita la analisi di giustificazione degli aiuti o per colture assimilabili.

4. Impegni

Lo SRA29 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.

I02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

I03 Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.

I04 Iscrizione del beneficiario nell’elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno: il beneficiario deve risultare inserito nel sistema di controllo del biologico per tutto il periodo di impegno tramite il sistema Agribio.

4.1. Specifiche agli impegni

Gli impegni tecnici e di registrazione relativi alla agricoltura biologica devono essere applicati sulle superfici oggetto di impegno individuate nella domanda di sostegno.

E’ ammessa la possibilità di escludere annualmente dall’aiuto le superfici finanziate con interventi settoriali di Agricoltura biologica, all’interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate) come definito al paragrafo 7.1 del presente bando.

E’ ammessa la possibilità di escludere annualmente dall’impegno SRA29 e dall’aiuto le superfici di colture annuali oggetto dell’ecoschema 5, che dovranno attenersi agli impegni specificamente previsti da tale intervento. Al termine del periodo di impegno per ecoschema 5 le superfici dovranno essere assoggettate nuovamente agli impegni SRA29.

5. Aree di applicazione prioritaria

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento a quanto definito nel paragrafo2 “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del CoPSR 2023-2027” del documento “Disposizioni comuni”. Le zonizzazioni impiegate per l’assegnazione dei punteggi di priorità previste dallo SRA29 sono indicate nella tabella seguente.

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

			N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
			2	Parchi e riserve naturali
			3	Aree riequilibrio ecologico
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
			5	Reti ecologiche
			6	Rete Natura 2000
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
			8	Oasi di protezione fauna
			9	Aziende faunistico-venatorie
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
		Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
	Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
			13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
			14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
			15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

		16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
		17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
		18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
		19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto
		20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci
		21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)
		22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF: non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti a parte delle aree di cui al punto 20
	Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria
	Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna

6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è riportata in tabella 1.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2115/2021, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 del citato documento "Disposizioni comuni".

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi gruppi colturali e sono differenziati per azione SRA29.01 "Conversione" e azione SRA29.02 "Mantenimento".

Tabella 1) Sostegni previsti per gruppi colturali e Azione

Gruppo colturale	Sostegno annuo/ha per Azione	
	SRA29.01 Conversione	SRA29.02 Mantenimento
Foraggere *	150	90
Seminativi	187	140
Barbabietola da zucchero,riso e proteolaginose	381	321
Orticole e altre annuali	463	391
Olivo e castagno**	508	428
Vite e fruttiferi minori	672	567

Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	791	668
Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da carne	389	333
Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte	453	383

* I “Pascoli con tara” sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che sulle parcelle nel periodo di riferimento dell’impegno siano rispettate le condizioni di "attività agricola" di cui all'art. 4 par. 2 del Reg. (UE) n. 2115/2021, e di "attività minima" come definite al capitolo 4 “Elementi comuni a più interventi” del PSP.

** Sono considerati “castagneti da mensa”, computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili “colture permanenti” in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, loro modifiche e integrazioni, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell’annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che come da Circolare AGEA n. 000309 del 29/3/2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell’uso del suolo presentata dall’agricoltore interessato all’Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l’attività agricola eseguita).

6.1 Premio con maggiorazione zootecnica

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modificazioni, per lo SRA29, è concesso in sostituzione del sostegno ordinario, un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA – vedi Allegato 1 al presente bando) come riportato in Tabella 1. L’allevamento deve essere assoggettato al regime di agricoltura biologica precedentemente all’avvio dell’annualità per la quale si richiede la maggiorazione zootecnica, salvo diversa disposizione derivante dalla modifica del PSP 2023-2027.

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiere e alle CDAA nelle imprese che praticano la zootecnia biologica, ove tali imprese gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo gli allevamenti bovini o ovi–caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici riportati nel paragrafo 4.4 “Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA” delle “Disposizioni comuni”.

Per tutte le imprese zootecniche l’aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggera e CDAA non inferiore a 1, in pianura, 0,8

in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere e di CDAA di tali imprese, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato, è la consistenza media dell'allevamento dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche ove disponibili e altre registrazioni aziendali. Nel caso di nuovo allevamento assoggettato al regime di agricoltura biologica nel corso dell'ultimo mese dell'anno precedente, per il quale è disponibile una consistenza media ridotta dell'allevamento, per il calcolo del premio maggiorato potrà essere utilizzata la consistenza dell'allevamento dal 1/01 al 30/01. Se nel corso dell'ultimo anno di adesione la consistenza viene ridotta rispetto a quella del penultimo anno di adesione l'aiuto viene ricalcolato tenendo conto della consistenza media dell'ultimo anno.

In caso di trasferimento di conduzione su un allevamento che permane assoggettato al regime di agricoltura biologica ai fini del computo della maggiorazione si fa riferimento alla consistenza media dell'anno solare precedente dedotta dalla combinazione delle consistenze del cedente e del subentrante.

In caso di cessazione dell'allevamento nel corso di una annualità il premio maggiorato per la stessa annualità non potrà essere corrisposto.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe collocate in altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

6.2 Degressività

L'importo delle domande di sostegno e delle domande di pagamento annuali viene sottoposto a ricalcolo per degressività sull'importo richiesto relativo alla Azione SRA29.02 "Mantenimento" in domanda, in base al seguente criterio:

- fino 50.000 euro/anno: importo pagato al 100%;
- per la quota eccedente i primi 50.000 e fino a 75.000 euro/anno: importo ridotto all'80%;
- per la quota eccedente i 75.000 euro/anno: importo ridotto al 60%.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per lo SRA29 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi

con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dello SRA29 possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi SRA:

- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA13 - ACA13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici
- SRA15 – ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci (solo Az.1);

È ammissibile il cumulo per le medesime UBA che determinano la maggiorazione dell'aiuto a superficie foraggera o di colture destinate alla alimentazione animale in caso di allevamenti biologici anche con SRA14.

È inoltre prevista la possibilità di cumulo con i seguenti ecoschemi:

- ECO01 - Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici - livello 2 – Pascolamento: cumulo per le medesime UBA che determinano la maggiorazione dell'aiuto a superficie foraggera o di colture destinate alla alimentazione animale in caso di allevamenti biologici anche con ECO01
- ECO02 - Inerbimento delle colture arboree
- ECO03 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
- ECO04 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
- ECO05 - Misure specifiche per gli impollinatori (solo sulle colture arboree)

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sullo SRA29 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità ed a quanto indicato al paragrafo 6.2 delle "Disposizioni comuni".

7.1 Demarcazione con interventi settoriali

Le superfici oggetto di aiuto in SRA29 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Agricoltura biologica, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Agricoltura biologica finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Agricoltura biologica a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con lo SRA29 dello sviluppo rurale.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 15.600.000,00 euro¹.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell’intervento” del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
2. Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE
3. Aree naturali protette
4. Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
5. Aree individuate nelle programmazioni regionali quali quelle: prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica
6. HNV (Aree ad alto valore naturalistico: non oggetto di specifica delimitazione, corrispondono alle aree di cui ai punti 1, 3, 5, 8 e 10)
7. Zone Vulnerabili da prodotti fitosanitari (Non oggetto di specifica delimitazione regionale, le ZVF vengono considerate corrispondenti alle aree di cui al punto 20 della Tabella di cui al par.5);
8. Aree a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica o idrologica
9. Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
10. Aree naturali protette
11. Maggiore % di SAU impegnata: si calcola come rapporto fra SOI e SAU complessiva detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22
12. Aziende in conversione (definita sulla base della prevalenza - >50% - di superficie in conversione su superfici in mantenimento all’interno della SOI della domanda di sostegno)
13. Biodistretti, Associazione di produttori, Accordi agro-climatico-ambientali, ecc. (aziende aderenti a distretti biologici riconosciuti ai sensi della DGR n. 1861/2019 o in applicazione dell’art. 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23)

Le 13 zonizzazioni qui elencate sono state riclassificate all’interno della tabella A di seguito riportata in coerenza con quanto riportato al paragrafo 5 “Aree di applicazione prioritaria”.

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all’euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità		Punteggio
1.	Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE; Aree individuate nelle programmazioni regionali quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; aree naturali protette; a prevalente tutela aree paesaggistica	20
2.	Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall'attività agricola (Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN); Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; aree a prevalente tutela idrologica; Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque	20
3.	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22	10
4.	Aziende in conversione: definita sulla base della prevalenza (>50%) di superficie in conversione su superfici in mantenimento all'interno della SOI della domanda di sostegno	40
5.	Azienda aderente a distretti biologici riconosciuti ai sensi della DGR n. 1861/2019 o in applicazione dell'art. 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23	10
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi a valenza territoriale, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:
(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale e tecnici

Tipologia di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per Tipologia di Principio di selezione c= b x a
Priorità 1.	20	ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale	A
Priorità 2.	20	ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale	B
Priorità 3.	10	ha SOI priorità 3/ ha SAU complessiva aziendale detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22	C
Priorità 4.	40	se superficie in conversione >50%: ha SOI Az. SRA29/ ha SOI aziendale	D

Totale punteggio =A+B+C+D

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B e del punteggio della priorità 5, indicate in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'applicazione del Principio di priorità 3 consente una differenziazione delle posizioni ex-aequo in quanto il rapporto fra SOI e SAU complessiva aziendale è un valore differenziato.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con il numero Agrea le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

I responsabili di procedimento di ciascun Ambito territoriale dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento sono indicati nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili allo SRA29 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”

Eventuali variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2116/2021 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 128/2022;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2115/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale e approvate con successivo provvedimento regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Lo SRA29 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità e l'individuazione degli impegni pertinenti di Condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA29 rientra fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno” delle “Disposizioni comuni”

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per lo SRA29 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1**COLTURE DESTINATE AD ALIMENTAZIONE ANIMALE (CDAA)
AMMISSIBILI AL PREMIO MAGGIORATO PER ZOOTECCIA**

GRUPPO COLTURALE	DESCRIZIONE COLTURE AMMESSE
Foraggere	Tutte
Seminativi	Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro
Bietola, riso e proteoleaginose	Cece, Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino

Bandi unici regionali con decorrenza iniziale d'impegno 1° Gennaio 2023 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale per ogni Settore Agricoltura, caccia e pesca.

Responsabile di procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti
Donata Merli	Settore Agricoltura caccia e pesca PARMA e PIACENZA	Sede di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 PIACENZA
Francesco Rozzi	Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sede di Parma Strada dei Mercati, 9/B - 43126 PARMA
Anna Bagni	Settore Agricoltura caccia e pesca MODENA e REGGIO EMILIA	Sede di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale REGGIO EMILIA
Carlo Castagnoli	Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: STACP.MO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sede di Modena Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 MODENA
Citro Rocco	Settore Agricoltura caccia e pesca BOLOGNA e FERRARA	Sede di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 BOLOGNA
Rita Vallieri	Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: STACP.BO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sede di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 FERRARA
Claudia Casetti	Settore Agricoltura caccia e pesca FORLI'-CESENA RAVENNA e RIMINI Area finanziamenti e procedimenti comunitari Email certificata: STACP.FC@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it	Sede di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 RAVENNA
Riccardo Balzani		Sede di Forlì Cesena Piazza Morgagni 2 - 47121 FORLI'-CESENA
Guido Carli		Sede di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 RIMINI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Teresa Maria Iolanda Schipani, Responsabile di SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/2435

IN FEDE

Teresa Maria Iolanda Schipani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/2435

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2375 del 27/12/2022

Seduta Num. 53

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi